



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 272/12

di iniziativa del Consigliere P. RASO recante:

"Integrazione della legge regionale 2 agosto 2023, n. 33 (Norme sul funzionamento della Commissione provinciale per le espropriazioni di cui all'articolo 41 del d.p.r. 327/2001)";

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	27/2/2024
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	27/2/2024
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 28/02/2024

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 272/XII pag. 4
Integrazione della legge regionale 2 agosto 2023, n. 33 (Norme sul funzionamento della Commissione provinciale per le espropriazioni di cui all'articolo 41 del d.p.r. 327/2001)

Normativa nazionale

D.P.R. 08 giugno 2001, n. 327 pag. 8
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità

L. 28 gennaio 1977, n. 10 (Art. 14) pag. 60
Norme per la edificabilità dei suoli

Normativa regionale

L.R. 02 agosto 2023, n. 33 pag. 62
Norme sul funzionamento della commissione provinciale per le espropriazioni di cui all'articolo 41 del D.P.R. 327/2001

L.R. 22 giugno 2015, n. 14 pag. 68
Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56

L.R. 12 agosto 2002, n. 34 (Art. 65) pag. 72
Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali

L.R. 31 luglio 1988, n. 17 pag. 73
Norme sul funzionamento della commissione prevista dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e sulle indennità spettanti ai commenti

Normativa comparata

Lombardia L.R. 04 marzo 2009, n.3 (Art. 16) pag. 79
Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità

Puglia L.R. 22 febbraio 2005, n. 3 pag. 80
Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005

Toscana L.R. 18 febbraio 2005, n. 30 pag. 98
Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità

Emilia-Romagna L.R. 19 dicembre 2002, n. 37 pag. 110
Disposizioni regionali in materia di espropri

Piemonte L.R. 18 febbraio 2002, n. 5 pag. 130
Norme relative alla costituzione, alla nomina ed al funzionamento delle Commissioni provinciali espropri

Lazio L.R. 4 dicembre 1989, n. 71

pag. 134

Norme sul funzionamento delle commissioni provinciali per la determinazione dei valori agricoli medi e delle indennità di espropriazione e di occupazione

Liguria L.R. 22 agosto 1989, n. 32

pag. 138

Norme sulla costituzione e il funzionamento delle Commissioni provinciali per le indennità di esproprio nonché ulteriori deleghe alle Province in materia di espropri

Proposta di legge recante: “Integrazione della legge regionale 2 agosto 2023, n. 33 (Norme sul funzionamento della Commissione provinciale per le espropriazioni di cui all’articolo 41 del d.p.r. 327/2001)”.

di iniziativa del consigliere

Pietro Raso

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge integra l'articolo 8 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 33 (Norme sul funzionamento della Commissione provinciale per le espropriazioni di cui all'articolo 41 del d.p.r. 327/2001), prevedendo la corresponsione di un gettone di presenza, quantificato in 80,00 euro, per i componenti della Commissione provinciale per le espropriazioni, oltre a un rimborso spese solamente per i componenti che risiedono in un comune diverso rispetto a quello in cui ha sede detta commissione.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: Integrazione della legge regionale 2 agosto 2023, n. 33 (Norme sul funzionamento della Commissione provinciale per le espropriazioni di cui all'articolo 41 del d.p.r. 327/2001)

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	Norma non comporta oneri per il bilancio regionale, in quanto ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 33/2023 le spese relative al funzionamento delle commissioni provinciali per gli espropri (CPE) sono in carico alla Provincia territorialmente competente.	//	//	0
Art. 2	Norma relativa all'invarianza della spesa.	//	//	0

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

La presente proposta non comporta oneri per il bilancio regionale, in quanto ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 33/2023 le spese relative al funzionamento delle commissioni provinciali per gli espropri

(CPE) sono in carico alla Provincia territorialmente competente e gravano sui contributi per le spese istruttorie disciplinate dall'articolo 7 della medesima legge regionale.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuove o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma / capitolo	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Totale
Missione/ programma	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

Proposta di legge recante: Integrazione della legge regionale 2 agosto 2023, n. 33 (Norme sul funzionamento della Commissione provinciale per le espropriazioni di cui all'articolo 41 del d.p.r. 327/2001)

Art. 1

(Integrazione dell'art. 8 della l.r. 33/2023)

1. Prima del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 33 (Norme sul funzionamento della Commissione provinciale per le espropriazioni di cui all'articolo 41 del d.p.r. 327/2001 è inserito il seguente:

“01. Ai componenti della CPE è corrisposto un gettone di presenza di 80,00 euro oltre al rimborso delle spese di trasferta per i non residenti nel comune in cui ha sede la CPE.”

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

f.to Pietro Raso

D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (1) (6).**Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A) (2) (3) (5) (4)**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff 16 agosto 2001, n. 189, S.O.

(2) A norma dell'*art. 5, comma 2, L. 1° agosto 2002, n. 166*, le disposizioni del presente testo unico non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del medesimo, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

(3) A norma dell'*art. 1-sexies, comma 7, D.L. 29 agosto 2003, n. 239*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 ottobre 2003, n. 290*, come modificato dall'*art. 2, comma 12, L. 27 luglio 2004, n. 186*, le disposizioni del presente testo unico si applicano alle reti energetiche a decorrere dal 31 dicembre 2004.

(4) Il presente testo unico raccoglie le disposizioni legislative e regolamentari contenute nel *D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325* e nel *D.P.R. 8 giugno 2001, n. 326*. Tali disposizioni sono contrassegnate nel testo, rispettivamente, con le lettere "L" ed "R".

(5) Il termine di entrata in vigore del presente provvedimento è stato prorogato:

- al 30 giugno 2002, dall'*art. 5, D.L. 23 novembre 2001, n. 411*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 dicembre 2001, n. 463*;

- al 31 dicembre 2002, dall'*art. 5, comma 3, L. 1° agosto 2002, n. 166*; vedi, anche, i commi 2 e 4 del medesimo *art. 5, L. 166/2002*;

- al 30 giugno 2003, dall'*art. 3, D.L. 20 giugno 2002, n. 122*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2002, n. 185*.

(6) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l'*art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l'*art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall'*art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, l'*art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l'*art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'*articolo 87, comma quinto, della Costituzione*;

Visti gli *articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400*;

Visto l'*articolo 20, comma 8, della legge 1997, n. 59*, nonché il numero 19 dell'allegato 1, richiamato nel medesimo comma; (7)

Visto l'*articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50*, come modificato dall'*articolo 1, comma 6, lettera e), della legge 24 novembre 2000, n. 340*;

Visto l'*articolo 7, comma 5, della legge 8 marzo 1999, n. 50*, che ha consentito al Governo di demandare la redazione degli schemi di testi unici al Consiglio di Stato;

Visto il decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica recante testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità;

Acquisito il testo redatto dal Consiglio di Stato, come definito nella Adunanza Generale del 29 marzo 2001;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001;

Acquisito il parere della competente commissione della Camera dei Deputati e decorso inutilmente il termine per il rilascio del parere da parte della competente commissione del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2001;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Emana

il seguente decreto:

(7) Capoverso così corretto da *Comunicato 14 settembre 2001*, pubblicato nella G.U. 14 settembre 2001, n. 214.

Titolo I
OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO

Art. 1 (L) Oggetto (8) (10)

1. Il presente testo unico disciplina l'espropriazione, anche a favore di privati, dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità. (L)

2. Si considera opera pubblica o di pubblica utilità anche la realizzazione degli interventi necessari per l'utilizzazione da parte della collettività di beni o di terreni, o di un loro insieme, di cui non è prevista la materiale modificazione o trasformazione. (L)

[3. I principi desumibili dalle disposizioni legislative del presente testo unico costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale. (L) (9)]

4. Le norme del presente testo unico non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa, con specifico riferimento a singole disposizioni. (L)

(8) A norma dell'*art. 1-sexies, comma 7, D.L. 29 agosto 2003, n. 239*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 ottobre 2003, n. 290*, come modificato dall'*art. 2, comma 12, L. 27 luglio 2004, n. 186* e dall'*art. 1, comma 25, legge 23 agosto 2004, n. 239*, le disposizioni del presente testo unico si applicano alle reti energetiche a decorrere dal 31 dicembre 2004.

(9) Comma soppresso dall'*art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*.

(10) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l'*art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l'*art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall'*art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, l'*art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l'*art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

Art. 2 (L) Principio di legalità dell'azione amministrativa (11)

1. L'espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili di cui all'articolo 1 può essere disposta nei soli casi previsti dalle leggi e dai regolamenti. (L)

2. I procedimenti di cui al presente testo unico si ispirano ai principi di economicità, di efficacia, di efficienza, di pubblicità e di semplificazione dell'azione amministrativa. (L)

(11) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l'*art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l'*art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall'*art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, l'*art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l'*art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

Art. 3 (L) Definizioni (12) (13)

1. Ai fini del presente testo unico:

- a) per "espropriato", si intende il soggetto, pubblico o privato, titolare del diritto espropriato;
- b) per "autorità espropriante", si intende, l'autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento, ovvero il soggetto privato, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma;
- c) per "beneficiario dell'espropriazione", si intende il soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto di esproprio;
- d) per "promotore dell'espropriazione", si intende il soggetto, pubblico o privato, che chiede l'espropriazione. (L)

2. Tutti gli atti della procedura espropriativa, ivi incluse le comunicazioni ed il decreto di esproprio, sono disposti nei confronti del soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, salvo che l'autorità espropriante non abbia tempestiva notizia dell'eventuale diverso proprietario effettivo. Nel caso in cui abbia avuto notizia della pendenza della procedura espropriativa dopo la comunicazione dell'indennità provvisoria al soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, il proprietario effettivo può, nei trenta giorni successivi, concordare l'indennità ai sensi dell'articolo 45, comma 2. (L)

3. Colui che risulta proprietario secondo i registri catastali e riceva la notificazione o comunicazione di atti del procedimento espropriativo, ove non sia più proprietario è tenuto di comunicarlo all'amministrazione procedente entro trenta giorni dalla prima notificazione, indicando altresì, ove ne sia a conoscenza, il nuovo proprietario, o comunque fornendo copia degli atti in suo possesso utili a ricostruire le vicende dell'immobile. (L)

(12) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.*

(13) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l'*art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116, l'art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall'*art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233, l'art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l'*art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41.*

Art. 4 (L) Beni non espropriabili o espropriabili in casi particolari (17)

1. I beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione. (L)

1-bis. I beni gravati da uso civico non possono essere espropriati o asserviti coattivamente se non viene pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, fatte salve le ipotesi in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico. (L) (18)

1-ter. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, si intendono di norma compatibili con l'esercizio dell'uso civico gli elettrodotti di cui all'articolo 52-quinquies, comma 1, fatta salva la possibilità che la regione, o un comune da essa delegato, possa esprimere caso per caso una diversa valutazione, con congrua motivazione, nell'ambito del procedimento autorizzativo per l'adozione del provvedimento che dichiara la pubblica utilità dell'infrastruttura. (L) (19)

1-quater. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, si intendono sempre compatibili con l'esercizio dell'uso civico le ricostruzioni di elettrodotti aerei o interrati, già esistenti, di cui all'articolo 52-quinquies, comma 1, che si rendano necessarie per ragioni di obsolescenza, purché siano realizzate con le migliori tecnologie esistenti e siano effettuate sul medesimo tracciato della linea già esistente o nelle sue immediate adiacenze. (L) (19)

2. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici possono essere espropriati per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente

destinazione. (L)

3. I beni descritti dagli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge 27 maggio 1929, n. 810, non possono essere espropriati se non vi è il previo accordo con la Santa Sede. (L) (14)

4. Gli edifici aperti al culto non possono essere espropriati se non per gravi ragioni previo accordo: (15)

a) con la competente autorità ecclesiastica, se aperti al culto cattolico;

b) con l'Unione delle Chiese cristiane, se aperti al culto pubblico avventista;

c) con il presidente delle Assemblee di Dio in Italia, se aperti al culto pubblico delle chiese ad esse associate;

d) con l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, se destinati all'esercizio pubblico del culto ebraico;

e) con l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, se aperti al culto pubblico delle chiese che ne facciano parte;

f) con il Decano della Chiesa evangelica luterana in Italia con l'organo responsabile della comunità interessata, se aperti al culto della medesima Chiesa; (16)

g) col rappresentante di ogni altra confessione religiosa, nei casi previsti dalla legge. (L)

5. Si applicano le regole sull'espropriazione dettate dal diritto internazionale generalmente riconosciuto e da trattati internazionali cui l'Italia aderisce. (L)

(14) Comma corretto da *Comunicato 14 settembre 2001*, pubblicato nella G.U. 14 settembre 2001, n. 214 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), *D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*.

(15) Alinea così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 2), *D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*.

(16) Lettera così corretta da *Comunicato 14 settembre 2001*, pubblicato nella G.U. 14 settembre 2001, n. 214

(17) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l'art. 10, comma 6, *D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l'art. 2, comma 2-quinquies, *D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall'art. 18-bis, comma 1, *D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, l'art. 36-ter, comma 11, *D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l'art. 14, comma 6, *D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

(18) Comma inserito dall'art. 74, comma 1, *L. 28 dicembre 2015, n. 221*. Il presente comma era stato modificato dall'art. 60, comma 4, lett. a), *D.L. 16 luglio 2020, n. 76*; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 11 settembre 2020, n. 120*).

(19) Comma inserito dall'art. 13-bis, comma 1, lett. a), *D.L. 1 marzo 2022, n. 17*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 aprile 2022, n. 34*.

Art. 5 (L) Ambito di applicazione nei confronti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano (20) (21) (22)

1. Le Regioni a statuto ordinario esercitano la potestà legislativa concorrente, in ordine alle espropriazioni strumentali alle materie di propria competenza, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico. (L)

2. Le Regioni a statuto speciale, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potestà legislativa in materia di espropriazione per pubblica utilità nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite. (L)

3. Le disposizioni del testo unico operano direttamente nei riguardi delle Regioni fino a quando esse non esercitano la propria potestà legislativa in materia, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. La Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione ai sensi degli articoli 4 e 8 dello statuto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,

n. 670, e dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266. (L)

4. Nell'ambito delle funzioni amministrative conferite dallo Stato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle leggi vigenti rientrano anche quelle concernenti i procedimenti di espropriazione per pubblica utilità e quelli concernenti la materiale acquisizione delle aree. (L)

(20) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.*

(21) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l'*art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, l'art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dall'art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, l'art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, e, successivamente, l'art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.*

(22) La Corte costituzionale, con sentenza 23-27 gennaio 2006, n. 20 (Gazz. Uff. 1° febbraio 2006, n. 5, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 1, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, sostitutivo dell'art. 11, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327* sollevata in riferimento agli artt. 8, numero 1, e 16 del *D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670* ed all'*art. 2 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266*, dalla Provincia autonoma di Trento; ha inoltre dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'*art. 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 302 del 2002, sostitutivo dell'art. 5, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.*

Art. 6 (L) Regole generali sulla competenza (23) (24)

1. L'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità è anche competente all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si renda necessario. (L)

2. Le amministrazioni statali, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri enti pubblici individuano ed organizzano l'ufficio per le espropriazioni, ovvero attribuiscono i relativi poteri ad un ufficio già esistente. (L)

3. Le Regioni a statuto speciale o a statuto ordinario e le Province autonome di Trento e di Bolzano emanano tutti gli atti dei procedimenti espropriativi strumentali alla cura degli interessi da esse gestiti, anche nel caso di delega di funzioni statali. (L)

4. Gli enti locali possono istituire un ufficio comune per le espropriazioni e possono costituirsi in consorzio o in un'altra forma associativa prevista dalla legge. (L)

5. All'ufficio per le espropriazioni è preposto un dirigente o, in sua mancanza, il dipendente con la qualifica più elevata. (L)

6. Per ciascun procedimento, è designato un responsabile che dirige, coordina e cura tutte le operazioni e gli atti del procedimento, anche avvalendosi dell'ausilio di tecnici. (L)

7. Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni emana ogni provvedimento conclusivo del procedimento o di singole fasi di esso, anche se non predisposto dal responsabile del procedimento. (L)

8. Se l'opera pubblica o di pubblica utilità va realizzata da un concessionario o contraente generale, l'amministrazione titolare del potere espropriativo può delegare, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega nella concessione o nell'atto di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. A questo scopo i soggetti privati cui sono attribuiti per legge o per delega poteri espropriativi, possono avvalersi di società controllata. I soggetti privati possono altresì avvalersi di società di servizi ai fini delle attività preparatorie. (L) (26)

9. Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private, l'autorità espropriante è l'Ente che emana il provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di pubblica utilità. (L)

9-bis. L'autorità espropriante, nel caso di opere di minore entità e nei casi di cui all'articolo 52-quinquies, comma 2.1, del presente decreto, può delegare, in tutto o in parte, al soggetto proponente l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega nell'atto di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. A questo scopo i soggetti cui sono delegati i poteri espropriativi possono avvalersi di società controllate nonché di società di servizi ai fini delle attività preparatorie. (L) (25)

(23) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.*

(24) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l'*art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91,* convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116, l'art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243,* convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18,* come modificato dall'*art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152,* convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233, l'art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77,* convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108,* e, successivamente, l'*art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13,* convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41.*

(25) Comma aggiunto dall'*art. 60, comma 4, lett. b), D.L. 16 luglio 2020, n. 76,* convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120,* e, successivamente, così modificato dall'*art. 3-sexies, comma 3, lett. a), D.L. 29 maggio 2023, n. 57,* convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 luglio 2023, n. 95.*

(26) Vedi, anche, l'*art. 176, comma 2, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.*

Art. 7 (L) Competenze particolari dei Comuni (27)

1. Il Comune può espropriare:

a) le aree inedificate e quelle su cui vi siano costruzioni in contrasto con la destinazione di zona o abbiano carattere provvisorio, a seguito dell'approvazione del piano regolatore generale, per consentirne l'ordinata attuazione nelle zone di espansione;

b) l'immobile al quale va incorporata un'area inserita in un piano particolareggiato e non utilizzata, quando il suo proprietario non intenda acquistarla o non comunichi le proprie determinazioni, entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla ricezione di un avviso del dirigente dell'ufficio per le espropriazioni;

c) gli immobili necessari per delimitare le aree fabbricabili e per attuare il piano regolatore, nel caso di mancato accordo tra i proprietari del comprensorio;

d) le aree inedificate e le costruzioni da trasformare secondo speciali prescrizioni, quando decorre inutilmente il termine, non inferiore a novanta giorni, fissato nell'atto determinativo della formazione del consorzio, notificato ai proprietari interessati. (L)

(27) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l'*art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91,* convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116, l'art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243,* convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18,* come modificato dall'*art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152,* convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233, l'art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77,* convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108,* e, successivamente, l'*art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13,* convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41.*

Titolo II DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

Identificazione delle fasi che precedono il decreto d'esproprio

Art. 8 (L) Le fasi del procedimento espropriativo (28)

1. Il decreto di esproprio può essere emanato qualora:

- a) l'opera da realizzare sia prevista nello strumento urbanistico generale, o in un atto di natura ed efficacia equivalente, e sul bene da espropriare sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio;
- b) vi sia stata la dichiarazione di pubblica utilità;
- c) sia stata determinata, anche se in via provvisoria, l'indennità di esproprio. (L)

(28) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l'*art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l'*art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall'*art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, l'*art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l'*art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

Capo II

La fase della sottoposizione del bene al vincolo preordinato all'esproprio

Art. 9 (L) Vincoli derivanti da piani urbanistici (33)

1. Un bene è sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità. (L)

2. Il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di cinque anni. Entro tale termine, può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. (L) (34)

3. Se non è tempestivamente dichiarata la pubblica utilità dell'opera, il vincolo preordinato all'esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'*articolo 9 del testo unico in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*. (L) (29)

4. Il vincolo preordinato all'esproprio, dopo la sua decadenza, può essere motivatamente reiterato, con la rinnovazione dei procedimenti previsti nel comma 1 e tenendo conto delle esigenze di soddisfacimento degli standard. (L) (30)

5. Nel corso dei cinque anni di durata del vincolo preordinato all'esproprio, il consiglio comunale può motivatamente disporre o autorizzare che siano realizzate sul bene vincolato opere pubbliche o di pubblica utilità diverse da quelle originariamente previste nel piano urbanistico generale. In tal caso, se la Regione o l'ente da questa delegato all'approvazione del piano urbanistico generale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del Consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del Consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone l'efficacia. (L) (31)

6. Salvo quanto previsto dal comma 5, nulla è innovato in ordine alla normativa statale o regionale sulla adozione e sulla approvazione degli strumenti urbanistici. (L) (32)

(29) Comma corretto da *Comunicato 14 settembre 2001*, pubblicato nella G.U. 14 settembre 2001, n. 214 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. f), n. 1), *D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*.

(30) Comma così corretto da *Comunicato 14 settembre 2001*, pubblicato nella G.U. 14 settembre 2001, n. 214.

(31) Comma corretto da *Comunicato 14 settembre 2001*, pubblicato nella G.U. 14 settembre 2001, n. 214 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. f), n. 2), *D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*.

(32) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. f), n. 3), *D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*.

(33) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l'art. 10, comma 6, *D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l'art. 2, comma 2-quinquies, *D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall'art. 18-bis, comma 1, *D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, l'art. 36-ter, comma 11, *D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l'art. 14, comma 6, *D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

(34) In deroga alle disposizioni di cui al presente comma, vedi l'art. 165, comma 7-bis, *D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163*.

Art. 10 (L) Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali (35) (36)

1. Se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto, ove espressamente se ne dia atto, su richiesta dell'interessato ai sensi dell'*articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241*, ovvero su iniziativa dell'amministrazione competente all'approvazione del progetto, mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico. (L)

2. Il vincolo può essere altresì disposto, dandosene espressamente atto, con il ricorso alla variante semplificata al piano urbanistico da realizzare, anche su richiesta dell'interessato, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 19, commi 2 e seguenti. (L)

3. Per le opere per le quali sia già intervenuto, in conformità alla normativa vigente, uno dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 prima della data di entrata in vigore del presente testo unico, il vincolo si intende apposto, anche qualora non ne sia stato dato esplicitamente atto. (L)

(35) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. g), *D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*.

(36) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l'art. 10, comma 6, *D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l'art. 2, comma 2-quinquies, *D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall'art. 18-bis, comma 1, *D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, l'art. 36-ter, comma 11, *D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l'art. 14, comma 6, *D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

Art. 11 (L) La partecipazione degli interessati (37) (38) (39) (40)

1. Al proprietario, del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio, va inviato l'avviso dell'avvio del procedimento:

a) nel caso di adozione di una variante al piano regolatore per la realizzazione di una singola opera pubblica, almeno venti giorni prima della delibera del consiglio comunale;

b) nei casi previsti dall'articolo 10, comma 1, almeno venti giorni prima dell'emanazione dell'atto se ciò risulti compatibile con le esigenze di celerità del procedimento. (L)

2. L'avviso di avvio del procedimento è comunicato personalmente agli interessati alle singole opere

previste dal piano o dal progetto. Allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50, la comunicazione è effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo. L'avviso deve precisare dove e con quali modalità può essere consultato il piano o il progetto. Gli interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dall'autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni. (L)

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai fini dell'approvazione del progetto preliminare delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi ricompresi nei programmi attuativi dell'*articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443*. (L)

4. Ai fini dell'avviso dell'avvio del procedimento delle conferenze di servizi in materia di lavori pubblici, si osservano le forme previste dal *decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554*. (L)

5. Salvo quanto previsto dal comma 2, restano in vigore le disposizioni vigenti che regolano le modalità di partecipazione del proprietario dell'area e di altri interessati nelle fasi di adozione e di approvazione degli strumenti urbanistici. (L)

(37) Articolo corretto da *Comunicato 14 settembre 2001*, pubblicato nella G.U. 14 settembre 2001, n. 214 e, successivamente, così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. h), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*.

(38) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l'*art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l'*art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall'*art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, l'*art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l'*art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

(39) Vedi, anche, l'*art. 4, comma 2, D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190* e l'*art. 2, comma 5, D.L. 28 aprile 2009, n. 39*. In deroga alle disposizioni contenute nel presente articolo vedi l'*art. 166, comma 2, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163*.

(40) La Corte costituzionale, con sentenza 23-27 gennaio 2006, n. 20 (Gazz. Uff. 1° febbraio 2006, n. 5, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 1, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*, sostitutivo dell'*art. 11, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327* sollevata in riferimento agli artt. 8, numero 1, e 16 del *D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670* ed all'*art. 2 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266*, dalla Provincia autonoma di Trento; ha inoltre dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'*art. 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 302 del 2002*, sostitutivo dell'*art. 5, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327*.

Capo III

La fase della dichiarazione di pubblica utilità

Sezione I

Disposizioni sul procedimento

Art. 12 (L) Gli atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità (41) (42) (43) (44)

1. La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta:

a) quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, ovvero quando è approvato il piano di zona;

b) in ogni caso, quando in base alla normativa vigente equivale a dichiarazione di pubblica utilità l'approvazione di uno strumento urbanistico, anche di settore o attuativo, la definizione di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma, ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti. (L)

2. Le varianti derivanti dalle prescrizioni della conferenza di servizi, dell'accordo di programma o di altro atto di cui all'articolo 10, nonché le successive varianti in corso d'opera, qualora queste ultime non comportino variazioni di tracciato al di fuori delle zone di rispetto previste ai sensi del *decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753*, nonché ai sensi del decreto ministeriale 1° aprile 1968, sono approvate dall'autorità espropriante ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. (L)

3. Qualora non sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio la dichiarazione di pubblica utilità diventa efficace al momento di tale apposizione a norma degli articoli 9 e 10. (L)

(41) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. i), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*.

(42) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l'*art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l'*art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall'*art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, l'*art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l'*art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

(43) Ad integrazione delle disposizioni di cui al presente articolo, vedi l'*art. 27, comma 2, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50*.

(44) Vedi, anche, l'*art. 44, comma 1-quater, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, come modificato dall'*art. 33, comma 1, lett. a), n. 1-bis, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

Art. 13 (L) Contenuto ed effetti dell'atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità (47)

1. Il provvedimento che dispone la pubblica utilità dell'opera può essere emanato fino a quando non sia decaduto il vincolo preordinato all'esproprio. (L)

2. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità si producono anche se non sono espressamente indicati nel provvedimento che la dispone. (L)

3. Nel provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera può essere stabilito il termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato. (L) (45)

4. Se manca l'espressa determinazione del termine di cui al comma 3, il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera. (L) (46)

5. L'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre proroghe dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. Le proroghe possono essere disposte, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo complessivo non superiore a quattro anni. (L) (48) (49)

6. La scadenza del termine entro il quale può essere emanato il decreto di esproprio determina l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità. (L)

7. Restano in vigore le disposizioni che consentono l'esecuzione delle previsioni dei piani territoriali o urbanistici, anche di settore o attuativi, entro termini maggiori di quelli previsti nel comma 4. (L)

8. Qualora il vincolo preordinato all'esproprio riguardi immobili da non sottoporre a trasformazione fisica, la dichiarazione di pubblica utilità ha luogo mediante l'adozione di un provvedimento di destinazione ad uso pubblico dell'immobile vincolato, con cui sono indicate le finalità dell'intervento, i tempi previsti per eventuali lavori di manutenzione, nonché i relativi costi previsti. (L)

(45) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. l), n. 1), *D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*.

(46) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. l), n. 2), *D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*.

(47) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l'art. 10, comma 6, *D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l'art. 2, comma 2-quinquies, *D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall'art. 18-bis, comma 1, *D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, l'art. 36-ter, comma 11, *D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l'art. 14, comma 6, *D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

(48) Comma così sostituito dall'art. 13-bis, comma 1, lett. b), *D.L. 1 marzo 2022, n. 17*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 aprile 2022, n. 34*.

(49) In deroga alle disposizioni di cui al presente comma, vedi l'art. 166, comma 4-bis, *D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163*.

Art. 14 (L) Istituzione degli elenchi degli atti che dichiarano la pubblica utilità (50) (51)

1. L'autorità che emana uno degli atti previsti dall'articolo 12, comma 1, ovvero esegue un decreto di espropriazione, ne trasmette una copia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le opere di competenza statale, e al presidente della Regione, per le opere di competenza regionale. (L)

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ovvero del presidente della Regione, rispettivamente per le opere di competenza statale o regionale, sono indicati gli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità ovvero con cui è disposta l'espropriazione, distinti in relazione alle diverse amministrazioni che li hanno adottati; nello stesso decreto può prevedersi che i medesimi o altri uffici possano dare indicazioni operative alle autorità esproprianti per la corretta applicazione del presente testo unico. (L) (52)

3. L'autorità espropriante comunica all'ufficio di cui al comma 2:

a) quale sia lo stato del procedimento d'esproprio, almeno sei mesi e non oltre tre mesi prima della data di scadenza degli effetti della dichiarazione di pubblica utilità;

b) se sia stato eseguito entro il prescritto termine il decreto d'esproprio ovvero se il medesimo termine sia inutilmente scaduto;

c) se siano stati impugnati gli atti di adozione e di approvazione del piano urbanistico generale, l'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera o il decreto di esproprio. (L)

(50) Articolo corretto da *Comunicato 14 settembre 2001*, pubblicato nella G.U. 14 settembre 2001, n. 214 e, successivamente, così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. m), *D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*.

(51) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l'art. 10, comma 6, *D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l'art. 2, comma 2-quinquies, *D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall'art. 18-bis, comma 1, *D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, l'art. 36-ter, comma 11, *D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l'art. 14, comma 6, *D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

(52) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 18 novembre 2016*.

Sezione II

Disposizioni particolari sulla approvazione del progetto definitivo dell'opera

Art. 15 (L) Disposizioni sulla redazione del progetto (53) (54)

1. Per le operazioni planimetriche e le altre operazioni preparatorie necessarie per la redazione dello strumento urbanistico generale, di una sua variante o di un atto avente efficacia equivalente nonché per l'attuazione delle previsioni urbanistiche e per la progettazione di opere pubbliche e di pubblica utilità, i tecnici incaricati, anche privati, possono essere autorizzati ad introdursi nell'area interessata. (L)
2. Chiunque chiedi il rilascio della autorizzazione deve darne notizia, mediante atto notificato con le forme degli atti processuali civili o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario del bene, nonché al suo possessore, se risulti conosciuto. L'autorità espropriante tiene conto delle eventuali osservazioni, formulate dal proprietario o dal possessore entro sette giorni dalla relativa notifica o comunicazione, e può accogliere la richiesta solo se risultano trascorsi almeno ulteriori dieci giorni dalla data in cui è stata notificata o comunicata la richiesta di introdursi nella altrui proprietà. (L)
3. L'autorizzazione indica i nomi delle persone che possono introdursi nell'altrui proprietà ed è notificata o comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno sette giorni prima dell'inizio delle operazioni. (L)
4. Il proprietario e il possessore del bene possono assistere alle operazioni, anche mediante persone di loro fiducia. (L)
5. L'autorizzazione di cui al comma 1 si estende alle ricerche archeologiche, alla bonifica da ordigni bellici e alla bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione delle ricerche ed il rispetto della medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo all'avvio delle opere (L)

(53) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. n), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.*

(54) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l'*art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, l'art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dall'art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, l'art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, e, successivamente, l'art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.*

Art. 16 (L) Le modalità che precedono l'approvazione del progetto definitivo (55) (56)

1. Il soggetto, anche privato, diverso da quello titolare del potere di approvazione del progetto di un'opera pubblica o di pubblica utilità, può promuovere l'adozione dell'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera. A tale fine, egli deposita presso l'ufficio per le espropriazioni il progetto dell'opera, unitamente ai documenti ritenuti rilevanti e ad una relazione sommaria, la quale indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire, nonché agli eventuali nulla osta, alle autorizzazioni o agli altri atti di assenso, previsti dalla normativa vigente. (L)
2. In ogni caso, lo schema dell'atto di approvazione del progetto deve richiamare gli elaborati contenenti la descrizione dei terreni e degli edifici di cui è prevista l'espropriazione, con l'indicazione dell'estensione e dei confini, nonché, possibilmente, dei dati identificativi catastali e con il nome ed il cognome dei proprietari iscritti nei registri catastali. (L)
3. L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 consente anche l'effettuazione delle operazioni previste dal comma 2. (L)
4. Al proprietario dell'area ove è prevista la realizzazione dell'opera è inviato l'avviso dell'avvio del procedimento e del deposito degli atti di cui al comma 1, con l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento. (L)

5. Allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50 si osservano le forme di cui all'articolo 11, comma 2. (L)
6. Ai fini dell'approvazione del progetto definitivo degli interventi di cui alla *legge 21 dicembre 2001, n. 443*, l'avviso di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità è comunicato con le modalità di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. (L)
7. Se la comunicazione prevista dal comma 4 non ha luogo per irreperibilità o assenza del proprietario risultante dai registri catastali, il progetto può essere ugualmente approvato. (L)
8. Se risulta la morte del proprietario iscritto nei registri catastali e non risulta il proprietario attuale, la comunicazione di cui al comma 4 è sostituita da un avviso, affisso per venti giorni consecutivi all'albo pretorio dei comuni interessati e da un avviso pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale. (L)
9. L'autorità espropriante non è tenuta a dare alcuna comunicazione a chi non risulti proprietario del bene. (L)
10. Il proprietario e ogni altro interessato possono formulare osservazioni al responsabile del procedimento, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione dell'avviso. (L)
11. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, il proprietario dell'area, nel formulare le proprie osservazioni, può chiedere che l'espropriazione riguardi anche le frazioni residue dei suoi beni che non siano state prese in considerazione, qualora per esse risulti una disagiata utilizzazione ovvero siano necessari considerevoli lavori per disporre una agevole utilizzazione. (L)
12. L'autorità espropriante si pronuncia sulle osservazioni, con atto motivato. Se l'accoglimento in tutto o in parte delle osservazioni comporta la modifica dello schema del progetto con pregiudizio di un altro proprietario che non abbia presentato osservazioni, sono ripetute nei suoi confronti le comunicazioni previste dal comma 4. (L)
13. Se le osservazioni riguardano solo una parte agevolmente separabile dell'opera, l'autorità espropriante può approvare per la restante parte il progetto, in attesa delle determinazioni sulle osservazioni. (L)
14. Qualora nel corso dei lavori si manifesti la necessità o l'opportunità di espropriare altri terreni o altri edifici, attigui a quelli già espropriati, con atto motivato l'autorità espropriante integra il provvedimento con cui è stato approvato il progetto ai fini della dichiarazione di pubblica utilità. Si applicano le disposizioni dei precedenti commi. (L) (57)

(55) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. o), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*.

(56) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l'*art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l'*art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall'*art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, l'*art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l'*art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

(57) In deroga alle disposizioni contenute nel presente comma, vedi l'*art. 166, comma 2, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163*.

Art. 17 (L) L'approvazione del progetto definitivo (58) (59)

1. Il provvedimento che approva il progetto definitivo, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, indica gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato all'esproprio. (L)
2. Mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazione equipollente al proprietario è data notizia della data in cui è diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto definitivo e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione. Al proprietario è contestualmente comunicato che può fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all'area ai fini della liquidazione della indennità di esproprio. (L)

(58) Articolo corretto da *Comunicato 14 settembre 2001*, pubblicato nella G.U. 14 settembre 2001, n. 214 e, successivamente, così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. p), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*.

(59) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l'*art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l'*art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall'*art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, l'*art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l'*art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

Sezione III

Disposizioni sull'approvazione di un progetto di un'opera non conforme alle previsioni urbanistiche.

Art. 18 (L) Disposizioni applicabili per le operazioni preliminari alla progettazione (60)

1. Le disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 si applicano anche quando un soggetto pubblico o privato intende redigere un progetto di opera pubblica o di pubblica utilità non conforme alle previsioni urbanistiche. (L)

(60) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l'*art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l'*art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall'*art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, l'*art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l'*art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

Art. 19 (L) L'approvazione del progetto (61) (62) (63)

1. Quando l'opera da realizzare non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, la variante al piano regolatore può essere disposta con le forme di cui all'articolo 10, comma 1, ovvero con le modalità di cui ai commi seguenti. (L)
2. L'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico. (L)
3. Se l'opera non è di competenza comunale, l'atto di approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte della autorità competente è trasmesso al consiglio comunale, che può disporre l'adozione della corrispondente variante allo strumento urbanistico. (L)

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, se la Regione o l'ente da questa delegato all'approvazione del piano urbanistico comunale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone l'efficacia. (L)

(61) Articolo corretto da *Comunicato 14 settembre 2001*, pubblicato nella G.U. 14 settembre 2001, n. 214 e, successivamente, così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. q), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*.

(62) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l'*art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l'*art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall'*art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, l'*art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l'*art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

(63) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'*art. 1, comma 40, L. 27 dicembre 2019, n. 160*.

Capo IV

La fase di emanazione del decreto di esproprio

Sezione I

Del modo di determinare l'indennità di espropriazione

Art. 20 (L) La determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione (64) (66)

1. Divenuto efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità, entro i successivi trenta giorni il promotore dell'espropriazione compila l'elenco dei beni da espropriare, con una descrizione sommaria, e dei relativi proprietari, ed indica le somme che offre per le loro espropriazioni. L'elenco va notificato a ciascun proprietario, nella parte che lo riguarda, con le forme degli atti processuali civili. Gli interessati nei successivi trenta giorni possono presentare osservazioni scritte e depositare documenti. (L)

2. Ove lo ritenga opportuno in considerazione dei dati acquisiti e compatibile con le esigenze di celerità del procedimento, l'autorità espropriante invita il proprietario e, se del caso, il beneficiario dell'espropriazione a precisare, entro un termine non superiore a venti giorni ed eventualmente anche in base ad una relazione esplicativa, quale sia il valore da attribuire all'area ai fini della determinazione della indennità di esproprio. (L)

3. Valutate le osservazioni degli interessati, l'autorità espropriante, anche avvalendosi degli uffici degli enti locali, dell'ufficio tecnico erariale o della commissione provinciale prevista dall'articolo 41, che intenda consultare, prima di emanare il decreto di esproprio accerta il valore dell'area e determina in via provvisoria la misura della indennità di espropriazione. (L)

4. L'atto che determina in via provvisoria la misura della indennità di espropriazione è notificato al proprietario con le forme degli atti processuali civili e al beneficiario dell'esproprio, se diverso dall'autorità procedente. (L)

5. Nei trenta giorni successivi alla notificazione, il proprietario può comunicare all'autorità espropriante che condivide la determinazione della indennità di espropriazione. La relativa dichiarazione è irrevocabile. (L)

6. Qualora abbia condiviso la determinazione dell'indennità di espropriazione, il proprietario è tenuto a consentire all'autorità espropriante che ne faccia richiesta l'immissione nel possesso. In tal caso, il proprietario ha diritto a ricevere un acconto dell'80 per cento dell'indennità, previa autocertificazione,

attestante la piena e libera proprietà del bene. Dalla data dell'immissione in possesso il proprietario ha altresì diritto agli interessi nella misura del tasso legale sulla indennità, sino al momento del pagamento dell'eventuale acconto e del saldo. In caso di opposizione all'immissione in possesso l'autorità espropriante può procedervi egualmente con la presenza di due testimoni. (L)

7. Il proprietario può limitarsi a designare un tecnico di propria fiducia, al fine dell'applicazione dell'articolo 21, comma 2. (L)

8. Qualora abbia condiviso la determinazione della indennità di espropriazione e abbia dichiarato l'assenza di diritti di terzi sul bene il proprietario è tenuto a depositare nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione di cui al comma 5, la documentazione comprovante, anche mediante attestazione notarile, la piena e libera proprietà del bene. In tal caso l'intera indennità, ovvero il saldo di quella già corrisposta a titolo di acconto, è corrisposta entro il termine dei successivi sessanta giorni. Decorso tale termine, al proprietario sono dovuti gli interessi, nella misura del tasso legale anche ove non sia avvenuta la immissione in possesso. (L)

9. Il beneficiario dell'esproprio ed il proprietario stipulano l'atto di cessione del bene qualora sia stata condivisa la determinazione della indennità di espropriazione e sia stata depositata la documentazione attestante la piena e libera proprietà del bene. Nel caso in cui il proprietario percepisca la somma e si rifiuti di stipulare l'atto di cessione del bene, può essere emesso senza altre formalità il decreto di esproprio, che dà atto di tali circostanze, e può esservi l'immissione in possesso, salve le conseguenze risarcitorie dell'ingiustificato rifiuto di addivenire alla stipula. (L)

10. L'atto di cessione volontaria è trasmesso per la trascrizione, entro quindici giorni presso l'ufficio dei registri immobiliari, a cura e a spese dell'acquirente. (L)

11. Dopo aver corrisposto l'importo concordato, l'autorità espropriante, in alternativa alla cessione volontaria, può procedere, anche su richiesta del promotore dell'espropriazione, alla emissione e all'esecuzione del decreto di esproprio. (L)

12. L'autorità espropriante, anche su richiesta del promotore dell'espropriazione, può altresì emettere ed eseguire il decreto di esproprio, dopo aver ordinato il deposito dell'indennità condivisa presso la Cassa depositi e prestiti qualora il proprietario abbia condiviso la indennità senza dichiarare l'assenza di diritti di terzi sul bene, ovvero qualora non effettui il deposito della documentazione di cui al comma 8 nel termine ivi previsto ovvero ancora non si presti a ricevere la somma spettante. (L)

13. Al proprietario che abbia condiviso l'indennità offerta spetta l'importo di cui all'articolo 45, comma 2, anche nel caso in cui l'autorità espropriante abbia emesso il decreto di espropriazione ai sensi dei commi 11 e 12. (L)

14. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla notificazione di cui al comma 4, si intende non concordata la determinazione dell'indennità di espropriazione. L'autorità espropriante dispone il deposito, entro trenta giorni, presso la Cassa depositi e prestiti Spa, della somma senza le maggiorazioni di cui all'articolo 45. Effettuato il deposito, l'autorità espropriante può emettere ed eseguire il decreto d'esproprio. (L) (65)

15. Qualora l'efficacia della pubblica utilità derivi dall'approvazione di piani urbanistici esecutivi, i termini per gli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo decorrono dalla data di inserimento degli immobili da espropriare nel programma di attuazione dei piani stessi. (L)

(64) Articolo corretto da *Comunicato 14 settembre 2001*, pubblicato nella G.U. 14 settembre 2001, n. 214 e, successivamente, sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. r), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*.

(65) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 89, lett. c), L. 24 dicembre 2007, n. 244*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(66) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi *l'art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116, l'art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall'*art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233, l'art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, *l'art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*,

convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

Art. 21 (L) Procedimento di determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione (67) (68)

1. L'autorità espropriante forma l'elenco dei proprietari che non hanno concordato la determinazione della indennità di espropriazione. (L)

2. Se manca l'accordo sulla determinazione dell'indennità di espropriazione, l'autorità espropriante invita il proprietario interessato, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, a comunicare entro i successivi venti giorni se intenda avvalersi, per la determinazione dell'indennità, del procedimento previsto nei seguenti commi e, in caso affermativo, designare un tecnico di propria fiducia. (L)

3. Nel caso di comunicazione positiva del proprietario, l'autorità espropriante nomina due tecnici, tra cui quello eventualmente già designato dal proprietario, e fissa il termine entro il quale va presentata la relazione da cui si evinca la stima del bene. Il termine non può essere superiore a novanta giorni, decorrente dalla data in cui è nominato il tecnico di cui al comma 4, ma è prorogabile per effettive e comprovate difficoltà. (L)

4. Il presidente del tribunale civile, nella cui circoscrizione si trova il bene da stimare, nomina il terzo tecnico, su istanza di chi vi abbia interesse. (L)

5. Il presidente del tribunale civile sceglie il terzo tecnico tra i professori universitari, anche associati, di estimo, ovvero tra coloro che risultano inseriti nell'albo dei periti o dei consulenti tecnici del tribunale civile nella cui circoscrizione si trova il bene. (L)

6. Le spese per la nomina dei tecnici:

a) sono liquidate dall'autorità espropriante, in base alle tariffe professionali;

b) sono poste a carico del proprietario se la stima è inferiore alla somma determinata in via provvisoria, sono divise per metà tra il beneficiario dell'esproprio e l'espropriato se la differenza con la somma determinata in via provvisoria non supera in aumento il decimo e, negli altri casi, sono poste a carico del beneficiario dell'esproprio. (L)

7. I tecnici comunicano agli interessati il luogo, la data e l'ora delle operazioni, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o strumento telematico, almeno sette giorni prima della data stabilita. (L)

8. Gli interessati possono assistere alle operazioni anche tramite persone di loro fiducia, formulare osservazioni orali e presentare memorie scritte e documenti, di cui i tecnici tengono conto. (L)

9. L'opposizione contro la nomina dei tecnici non impedisce o ritarda le operazioni, salvo il diritto di contestare in sede giurisdizionale la nomina e le operazioni peritali. (L)

10. La relazione dei tecnici è depositata presso l'autorità espropriante, che ne dà notizia agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avvertendoli che possono prenderne visione ed estrarne copia entro i successivi trenta giorni. (L)

11. In caso di dissenso di uno dei tecnici, la relazione è adottata a maggioranza. (L)

12. Ove l'interessato accetti in modo espresso l'indennità risultante dalla relazione, l'autorità espropriante autorizza il pagamento o il deposito della eventuale parte di indennità non depositata; il proprietario incassa la indennità depositata a norma dell'articolo 26. Ove non sia stata manifestata accettazione espressa entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 10, l'autorità espropriante ordina

il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'eventuale maggior importo della indennità. (L)

13. Il proprietario ha il diritto di chiedere che la somma depositata o da depositare sia impiegata in titoli del debito pubblico. (L)

14. Salve le disposizioni del testo unico, si applicano le norme del codice di procedura civile per quanto riguarda le operazioni peritali e le relative relazioni. (L)

15. Qualora il proprietario non abbia dato la tempestiva comunicazione di cui al comma 2, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità alla commissione prevista dall'*articolo 41* che provvede entro novanta giorni dalla richiesta. (L)

16. La relazione della commissione è depositata e comunicata secondo le previsioni del comma 10 e si procede a norma del comma 12. (L)

(67) Articolo corretto da *Comunicato 14 settembre 2001*, pubblicato nella G.U. 14 settembre 2001, n. 214 e, successivamente, così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. s), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*.

(68) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l'*art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l'*art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall'*art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, l'*art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l'*art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

Art. 22 (L) Determinazione urgente dell'indennità provvisoria (69) (71)

1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20, il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione, senza particolari indagini o formalità. Nel decreto si dà atto della determinazione urgente dell'indennità e si invita il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, a comunicare se la condivide. (L)

2. Il decreto di esproprio può altresì essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione senza particolari indagini o formalità, nei seguenti casi:

a) per gli interventi di cui alla *legge 21 dicembre 2001, n. 443*;

b) allorché il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50. (L)

3. Ricevuta dall'espropriato la comunicazione di cui al comma 1 e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, l'autorità espropriante dispone il pagamento dell'indennità di espropriazione nel termine di sessanta giorni. Decorso tale termine al proprietario sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale. (L) (70)

4. Se non condivide la determinazione della misura della indennità di espropriazione, entro il termine previsto dal comma 1 l'espropriato può chiedere la nomina dei tecnici, ai sensi dell'articolo 21 e, se non condivide la relazione finale, può proporre l'opposizione alla stima. (L)

5. In assenza della istanza del proprietario, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità alla commissione provinciale prevista dall'*articolo 41*, che provvede entro il termine di trenta giorni, e dà comunicazione della medesima determinazione al proprietario, con avviso notificato con le forme degli atti processuali civili. (L)

(69) Articolo sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. t), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.*

(70) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 89, lett. d), L. 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1° gennaio 2008.*

(71) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l'*art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, l'art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dall'art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, l'art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, e, successivamente, l'art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.*

Art. 22-bis (L) Occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione (72) (73)

1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 20, può essere emanato, senza particolari indagini e formalità, decreto motivato che determina in via provvisoria l'indennità di espropriazione, e che dispone anche l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari. Il decreto contiene l'elenco dei beni da espropriare e dei relativi proprietari, indica i beni da occupare e determina l'indennità da offrire in via provvisoria. Il decreto è notificato con le modalità di cui al comma 4 e seguenti dell'articolo 20 con l'avvertenza che il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, può, nel caso non condivida l'indennità offerta, presentare osservazioni scritte e depositare documenti. (L)

2. Il decreto di cui al comma 1, può altresì essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione senza particolari indagini o formalità, nei seguenti casi:

a) per gli interventi di cui alla *legge 21 dicembre 2001, n. 443;*

b) allorché il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50. (L)

3. Al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell'indennità è riconosciuto l'acconto dell'80% con le modalità di cui al comma 6, dell'articolo 20. (L)

4. L'esecuzione del decreto di cui al comma 1, ai fini dell'immissione in possesso, è effettuata con le medesime modalità di cui all'*articolo 24* e deve aver luogo entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto medesimo. (L)

5. Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione o del corrispettivo, stabilito per l'atto di cessione volontaria è dovuta l'indennità di occupazione, da computare ai sensi dell'articolo 50, comma 1. (L)

6. Il decreto che dispone l'occupazione ai sensi del comma 1 perde efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio nel termine di cui all'articolo 13. (L)

(72) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, lett. u), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.*

(73) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l'*art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, l'art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dall'art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, l'art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, e, successivamente, l'art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.*

Sezione II
Del decreto di esproprio

Art. 23 (L-R) Contenuto ed effetti del decreto di esproprio (75)

1. Il decreto di esproprio:

- a) è emanato entro il termine di scadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità;
- b) indica gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato all'esproprio e del provvedimento che ha approvato il progetto dell'opera;
- c) indica quale sia l'indennità determinata in via provvisoria o urgente e precisa se essa sia stata accettata dal proprietario o successivamente corrisposta, ovvero se essa sia stata depositata presso la Cassa depositi e prestiti;
- d) dà atto della eventuale nomina dei tecnici incaricati di determinare in via definitiva l'indennità di espropriazione, precisando se essa sia stata accettata dal proprietario o successivamente corrisposta, ovvero se essa sia stata depositata presso la Cassa depositi e prestiti;
- e) dà atto della eventuale sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 22, comma 1, e della determinazione urgente della indennità provvisoria;
- e-bis) dà atto degli estremi del decreto emanato ai sensi dell'articolo 22-bis e del relativo stato di esecuzione; (74)
- f) dispone il passaggio del diritto di proprietà, o del diritto oggetto dell'espropriazione, sotto la condizione sospensiva che il medesimo decreto sia successivamente notificato ed eseguito;
- g) è notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili, con un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del decreto di espropriazione, almeno sette giorni prima di essa;
- h) è eseguito mediante l'immissione in possesso del beneficiario dell'esproprio, con la redazione del verbale di cui all'*articolo 24*. (L)

2. Il decreto di esproprio è trascritto senza indugio presso l'ufficio dei registri immobiliari. (L)

3. La notifica del decreto di esproprio può avere luogo contestualmente alla sua esecuzione. Qualora vi sia l'opposizione del proprietario o del possessore del bene, nel verbale si dà atto dell'opposizione e le operazioni di immissione in possesso possono essere differite di dieci giorni. (L)

4. Le operazioni di trascrizione e di voltura nel catasto e nei libri censuari hanno luogo senza indugio, a cura e a spese del beneficiario dell'esproprio. (R)

5. Un estratto del decreto di esproprio è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma depositata. (L)

(74) Lettera inserita dall'*art. 1, comma 1, lett. v)*, *D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*.

(75) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l'*art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l'*art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall'*art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, l'*art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l'*art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

Art. 24 (L-R) Esecuzione del decreto di esproprio (76)

1. L'esecuzione del decreto di esproprio ha luogo per iniziativa dell'autorità espropriante o del suo beneficiario, con il verbale di immissione in possesso, entro il termine perentorio di due anni. (L)
2. Lo stato di consistenza del bene può essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi. (L)
3. Lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti in contraddittorio con l'espropriato o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell'espropriazione. Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene. (L) (77)
4. Si intende effettuata l'immissione in possesso anche quando, malgrado la redazione del relativo verbale, il bene continua ad essere utilizzato, per qualsiasi ragione, da chi in precedenza ne aveva la disponibilità. (L)
5. L'autorità espropriante, in calce al decreto di esproprio, indica la data in cui è avvenuta l'immissione in possesso e trasmette copia del relativo verbale all'ufficio per i registri immobiliari, per la relativa annotazione. (R)
6. L'autorità che ha eseguito il decreto di esproprio ne dà comunicazione all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 1. (R)
7. Decorso il termine previsto nel comma 1, entro i successivi tre anni può essere emanato un ulteriore atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità. (L)

(76) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l'art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, l'art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dall'art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, l'art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, e, successivamente, l'art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

(77) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 36-ter, comma 12, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, e, successivamente, l'art. 14, comma 7, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

Art. 25 (L) Effetti dell'espropriazione per i terzi (78) (79)

1. L'espropriazione del diritto di proprietà comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata. (L)
2. Le azioni reali e personali esperibili sul bene espropriando non incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti del decreto di esproprio. (L)
3. Dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere unicamente sull'indennità. (L)
4. A seguito dell'esecuzione del decreto di esproprio, il Prefetto convoca tempestivamente, e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, il soggetto proponente e i soggetti gestori di servizi pubblici titolari del potere di autorizzazione e di concessione di attraversamento, per la definizione degli spostamenti concernenti i servizi interferenti e delle relative modalità tecniche. Il soggetto proponente, qualora i lavori di modifica non siano stati avviati entro sessanta giorni, può provvedervi direttamente, attenendosi alle

modalità tecniche eventualmente definite ai sensi del presente comma. (L)

(78) Ad integrazione e parziale deroga delle previsioni di cui al presente articolo, vedi l'art. 5, D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190 e l'art. 170, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

(79) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l'art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, l'art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dall'art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, l'art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, e, successivamente, l'art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

Capo V

Il pagamento dell'indennità di esproprio

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 26 (R) Pagamento o deposito dell'indennità provvisoria (82)

1. Trascorso il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'atto determinativo dell'indennità provvisoria, l'autorità espropriante ordina che il promotore dell'espropriazione effettui il pagamento delle indennità che siano state accettate, ovvero il deposito delle altre indennità presso la Cassa depositi e prestiti. (R)

1-bis. L'autorità espropriante ordina il pagamento diretto dell'indennità al proprietario nei casi di cui all'articolo 20, comma 8. (R) (80)

2. L'autorità espropriante può ordinare altresì il pagamento diretto dell'indennità al proprietario, qualora questi abbia assunto ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti dei terzi, e può disporre che sia prestata una idonea garanzia entro un termine all'uopo stabilito. (R) (81)

3. Se il bene è gravato di ipoteca, al proprietario è corrisposta l'indennità previa esibizione di una dichiarazione del titolare del diritto di ipoteca, con firma autenticata, che autorizza la riscossione della somma. (R)

4. Se il bene è gravato da altri diritti reali, ovvero se sono presentate opposizioni al pagamento della indennità, in assenza di accordo sulle modalità della sua riscossione, il beneficiario dell'espropriazione deposita la somma presso la Cassa depositi e prestiti. In tal caso, l'effettivo pagamento ha luogo in conformità alla pronuncia dell'autorità giudiziaria, adita su domanda di chi vi abbia interesse. (R)

5. Qualora manchino diritti dei terzi sul bene, il proprietario può in qualunque momento percepire la somma depositata, con riserva di chiedere in sede giurisdizionale l'importo effettivamente spettante. (R)

6. La Cassa depositi e prestiti provvede al pagamento delle somme ricevute a titolo di indennità di espropriazione e in relazione alle quali non vi sono opposizioni di terzi, quando il proprietario produca una dichiarazione in cui assume ogni responsabilità in relazione ad eventuali diritti dei terzi. (R)

7. Dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 è data immediata notizia al terzo che risulti titolare di un diritto ed è curata la pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. (R)

8. Il provvedimento dell'autorità espropriante diventa esecutivo col decorso di trenta giorni dal compimento delle relative formalità, se non è proposta dai terzi l'opposizione per l'ammontare

dell'indennità o per la garanzia. (R)

9. Se è proposta una tempestiva opposizione, l'autorità espropriante dispone il deposito delle indennità accettate o convenute presso la Cassa depositi e prestiti. (R)

10. Il promotore dell'espropriazione esegue il pagamento dell'indennità accettata o determinata dai tecnici, entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione del decreto che ha ordinato il pagamento, salvo il caso in cui egli abbia proposto, entro lo stesso termine, l'opposizione alla stima definitiva della indennità. (R)

11. In seguito alla presentazione, da parte del promotore dell'espropriazione, degli atti comprovanti l'eseguito deposito o pagamento dell'indennità di espropriazione, l'autorità espropriante emette senz'altro il decreto di esproprio. (R)

(80) Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. z), n. 1), *D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*.

(81) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. z), n. 2), *D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*.

(82) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l'*art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l'*art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall'*art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, l'*art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l'*art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

Art. 27 (R) Pagamento o deposito definitivo dell'indennità a seguito della perizia di stima dei tecnici o della Commissione provinciale (83) (85)

1. La relazione di stima è depositata dai tecnici ovvero della Commissione provinciale presso l'ufficio per le espropriazioni. L'autorità espropriante dà notizia dell'avvenuto deposito mediante raccomandata con avviso di ricevimento e segnala la facoltà di prenderne visione ed estrarne copia. (R) (84)

2. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione del deposito, l'autorità espropriante, in base alla relazione peritale e previa liquidazione e pagamento delle spese della perizia, su proposta del responsabile del procedimento autorizza il pagamento dell'indennità, ovvero ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti. (R)

3. In seguito alla presentazione, da parte del promotore dell'espropriazione, degli atti comprovanti l'eseguito deposito o pagamento dell'indennità di espropriazione, l'autorità espropriante emette senz'altro il decreto di esproprio. (R)

(83) Rubrica così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. aa), n. 1), *D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*.

(84) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. aa), n. 2), *D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*.

(85) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l'*art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l'*art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall'*art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, l'*art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l'*art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

Art. 28 (R) Pagamento definitivo della indennità (86)

1. L'autorità espropriante autorizza il pagamento della somma depositata al proprietario od agli aventi diritto, qualora sia divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione dell'indennità di espropriazione, ovvero non sia stata tempestivamente notificata l'opposizione al pagamento o sia stato concluso tra tutte le parti interessate l'accordo per la distribuzione dell'indennità. (R)

2. L'autorizzazione è disposta su istanza delle parti interessate, su proposta del responsabile del procedimento successiva alla audizione delle parti, da cui risulti anche la mancata notifica di opposizioni di terzi. (R)

3. Unitamente all'istanza, vanno depositati:

a) un certificato dei registri immobiliari, da cui risulta che non vi sono trascrizioni o iscrizioni di diritti o di azioni di terzi;

b) un attestato del promotore dell'espropriazione, da cui risulti che non gli sono state notificate opposizioni di terzi. (R)

(86) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l'art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, l'art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dall'art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, l'art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, e, successivamente, l'art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

Art. 29 (L) Pagamento dell'indennità a seguito di procedimento giurisdizionale (87)

1. Qualora esistano diritti reali sul fondo espropriato o vi siano opposizioni al pagamento, ovvero le parti non si siano accordate sulla distribuzione, il pagamento delle indennità agli aventi diritto è disposto dall'autorità giudiziaria, su domanda di chi ne abbia interesse. (L)

(87) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l'art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, l'art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dall'art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, l'art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, e, successivamente, l'art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

Sezione II**Pagamento dell'indennità a incapaci, a enti e associazioni****Art. 30 (R) Regola generale (88)**

1. Se il bene da espropriare appartiene ad un minore, ad un interdetto, ad un assente, ad un ente o ad una associazione che non abbia la libera facoltà di alienare immobili, gli atti del procedimento non richiedono alcuna particolare autorizzazione. (R)

(88) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l'art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, l'art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dall'art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, l'art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, e, successivamente, l'art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

Art. 31 (R) Disposizioni sulla indennità (89)

1. I tutori e gli altri amministratori dei soggetti indicati nell'articolo precedente devono chiedere l'approvazione del tribunale civile per la determinazione consensuale o per l'accettazione dell'indennità offerta dal promotore dell'espropriazione, ovvero per la conclusione dell'accordo di cessione. (R)

2. Se lo Stato o un altro ente pubblico è titolare del bene, si applicano le disposizioni riguardanti la transazione. (R)

3. Le somme depositate per le indennità di beni espropriati spettanti ad un minore, ad un interdetto, ad un assente, ad un ente o ad una associazione che non abbia la libera facoltà di alienare immobili, non possono essere riscosse dal tutore o dagli altri amministratori, salvo che siano impiegate con le formalità prescritte dalle leggi civili. (R)

4. Non occorre alcuna approvazione per accettare l'indennità determinata dai tecnici ai sensi dell'articolo 21 o per la conversione delle indennità in titoli del debito pubblico. (R)

(89) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l'art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, l'art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dall'art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, l'art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, e, successivamente, l'art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

Capo VI Dell'entità dell'indennità di espropriazione

Sezione I Disposizioni generali

Art. 32 (L) Determinazione del valore del bene (90)

1. Salvi gli specifici criteri previsti dalla legge, l'indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione o alla data dell'emanazione del decreto di esproprio, valutando l'incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa e senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all'esproprio e quelli connessi alla realizzazione dell'eventuale opera prevista, anche nel caso di espropriazione di un diritto diverso da quello di proprietà o di imposizione di una servitù. (L)

2. Il valore del bene è determinato senza tenere conto delle costruzioni, delle piantagioni e delle migliorie, qualora risulti, avuto riguardo al tempo in cui furono fatte e ad altre circostanze, che esse siano state realizzate allo scopo di conseguire una maggiore indennità. Si considerano realizzate allo scopo di conseguire una maggiore indennità, le costruzioni, le piantagioni e le migliorie che siano state intraprese sui fondi soggetti ad esproprio dopo la comunicazione dell'avvio del procedimento. (L)

3. Il proprietario, a sue spese, può asportare dal bene i materiali e tutto ciò che può essere tolto senza pregiudizio dell'opera da realizzare. (L)

(90) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l'art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, l'art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dall'art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, l'art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, e, successivamente, l'art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

Art. 33 (L) Espropriazione parziale di un bene unitario (91)

1. Nel caso di esproprio parziale di un bene unitario, il valore della parte espropriata è determinato tenendo conto della relativa diminuzione di valore. (L)

2. Se dall'esecuzione dell'opera deriva un vantaggio immediato e speciale alla parte non espropriata del bene, dalla somma relativa al valore della parte espropriata è detratto l'importo corrispondente al medesimo vantaggio. (L)

3. Non si applica la riduzione di cui al comma 2, qualora essa risulti superiore ad un quarto della indennità dovuta ed il proprietario abbandoni l'intero bene. L'espropriante può non accettare l'abbandono, qualora corrisponda una somma non inferiore ai tre quarti dell'indennità dovuta. In ogni caso l'indennità dovuta dall'espropriante non può essere inferiore alla metà di quella che gli spetterebbe ai sensi del comma 1. (L)

(91) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l'art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, l'art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dall'art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, l'art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, e, successivamente, l'art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

Art. 34 (L) Soggetti aventi titolo all'indennità (93)

1. L'indennità di esproprio spetta al proprietario del bene da espropriare ovvero all'enfiteuta, se ne sia anche possessore. (L)

2. Dopo la trascrizione del decreto di esproprio o dell'atto di cessione, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità. (L) (92)

3. L'espropriante non è tenuto ad intervenire nelle controversie tra il proprietario e l'enfiteuta e non sopporta aumenti di spesa a causa del riparto tra di loro dell'indennità. (L)

4. Salvo quanto previsto dall'articolo 42, il titolare di un diritto reale o personale sul bene non ha diritto ad una indennità aggiuntiva, può far valere il suo diritto sull'indennità di esproprio e può proporre l'opposizione alla stima, ovvero intervenire nel giudizio promosso dal proprietario. (L)

(92) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. bb), n. 1), *D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*.

(93) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l'art. 10, comma 6, *D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l'art. 2, comma 2-quinquies, *D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall'art. 18-bis, comma 1, *D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, l'art. 36-ter, comma 11, *D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l'art. 14, comma 6, *D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

Art. 35 (L) Regime fiscale (96)

1. Si applica l'articolo 81, comma 1, lettera b), ultima parte, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora sia corrisposta a chi non eserciti una impresa commerciale una somma a titolo di indennità di esproprio, ovvero di corrispettivo di cessione volontaria o di risarcimento del danno per acquisizione coattiva, di un terreno ove sia stata realizzata un'opera pubblica, un intervento di edilizia residenziale pubblica o una infrastruttura urbana all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli strumenti urbanistici. (L)

2. Il soggetto che corrisponde la somma opera la ritenuta nella misura del venti per cento, a titolo di imposta. Con la dichiarazione dei redditi, il contribuente può optare per la tassazione ordinaria, col computo della ritenuta a titolo di acconto. (L)

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche quando il pagamento avvenga a seguito di un pignoramento presso terzi e della conseguente ordinanza di assegnazione. (L)

4. Le modalità di adempimento degli obblighi previsti nei commi precedenti sono disciplinate con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze. (L) (94)

5. Si applica l'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per il versamento della ritenuta, per gli obblighi della dichiarazione e per le sanzioni da irrogare. (L)

6. Gli interessi percepiti per il ritardato pagamento della somma di cui al comma 1 e l'indennità di occupazione costituiscono reddito imponibile e concorrono alla formazione dei redditi diversi. (L) (95)

(94) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. cc), n. 1), *D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*.

(95) L'art. 1, comma 444, *L. 23 dicembre 2005, n. 266*, ha interpretato il presente comma nel senso che le indennità di occupazione costituiscono reddito imponibile e concorrono alla formazione dei redditi diversi se riferite a terreni ricadenti nelle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli strumenti urbanistici.

(96) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l'art. 10, comma 6, *D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l'art. 2, comma 2-quinquies, *D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall'art. 18-bis, comma 1, *D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, l'art. 36-ter, comma 11, *D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l'art. 14, comma 6, *D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

Sezione II
Opere private di pubblica utilità

Art. 36 (L) Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio per la realizzazione di opere private che non consistano in abitazioni dell'edilizia residenziale pubblica (99)

1. Se l'espropriazione è finalizzata alla realizzazione di opere private di pubblica utilità, che non rientrino nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica, convenzionata, agevolata o comunque denominata nonché nell'ambito dei piani di insediamenti produttivi di iniziativa pubblica, l'indennità di esproprio è determinata nella misura corrispondente al valore venale del bene e non si applicano le disposizioni contenute nelle sezioni seguenti. (L) (97)

1-bis. E' fatto salvo il disposto dell'*articolo 27, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166.* (98)

(97) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. dd), n. 1), *D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.*

(98) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. dd), n. 2), *D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.*

(99) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l'*art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91,* convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116,* l'*art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243,* convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18,* come modificato dall'*art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152,* convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233,* l'*art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77,* convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108,* e, successivamente, l'*art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13,* convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41.*

Sezione III

Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area edificabile o legittimamente edificata.

Art. 37 (L) Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area edificabile (105)

1. L'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene. Quando l'espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l'indennità è ridotta del 25 per cento (L). (103)

2. Nei casi in cui è stato concluso l'accordo di cessione, o quando esso non è stato concluso per fatto non imputabile all'espropriato ovvero perché a questi è stata offerta un'indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva, l'indennità è aumentata del 10 per cento (L). (103)

3. Ai soli fini dell'applicabilità delle disposizioni della presente sezione, si considerano le possibilità legali ed effettive di edificazione, esistenti al momento dell'emanazione del decreto di esproprio o dell'accordo di cessione. In ogni caso si esclude il rilievo di costruzioni realizzate abusivamente. (L)

4. Salva la disposizione dell'articolo 32, comma 1, non sussistono le possibilità legali di edificazione quando l'area è sottoposta ad un vincolo di inedificabilità assoluta in base alla normativa statale o regionale o alle previsioni di qualsiasi atto di programmazione o di pianificazione del territorio, ivi compresi il piano paesistico, il piano del parco, il piano di bacino, il piano regolatore generale, il programma di fabbricazione, il piano attuativo di iniziativa pubblica o privata anche per una parte limitata del territorio comunale per finalità di edilizia residenziale o di investimenti produttivi, ovvero in base ad un qualsiasi altro piano o provvedimento che abbia precluso il rilascio di atti, comunque denominati, abilitativi della realizzazione di edifici o manufatti di natura privata. (L)

5. I criteri e i requisiti per valutare l'edificabilità di fatto dell'area sono definiti con regolamento da emanare con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti. (L) (100)

6. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5, si verifica se sussistano le possibilità effettive di edificazione, valutando le caratteristiche oggettive dell'area. (L)

7. L'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili prima della determinazione formale dell'indennità nei modi stabiliti dall'art. 20, comma 3, e dall'art. 22, comma 1 e dell'art. 22-bis, qualora il valore dichiarato risulti contrastante con la normativa vigente ed inferiore all'indennità di espropriazione come determinata in base ai commi precedenti. (L) (101) (104) (106)

8. Se per il bene negli ultimi cinque anni è stata pagata dall'espropriato o dal suo dante causa un'imposta in misura maggiore dell'imposta da pagare sull'indennità, la differenza è corrisposta dall'espropriante all'espropriato. (L)

9. Qualora l'area edificabile sia utilizzata a scopi agricoli, spetta al proprietario coltivatore diretto anche una indennità pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato. La stessa indennità spetta al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte il fondo direttamente coltivato, da almeno un anno, col lavoro proprio e di quello dei familiari. (L) (102)

(100) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. ee), n. 1), *D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*.

(101) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. ee), n. 2), *D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*.

(102) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. ee), n. 3), *D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*.

(103) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 89, lett. a), L. 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1° gennaio 2008; per l'applicazione di tale disposizione, vedi il comma 90 del medesimo art. 2, L. 244/2007.

(104) La Corte costituzionale, con sentenza 12-22 dicembre 2011, n. 338 (Gazz. Uff. 28 dicembre 2011, n. 54 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, del presente comma.

(105) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l'art. 10, comma 6, *D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l'art. 2, comma 2-quinquies, *D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall'art. 18-bis, comma 1, *D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, l'art. 36-ter, comma 11, *D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l'art. 14, comma 6, *D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

(106) La Corte costituzionale, con ordinanza 10 - 19 ottobre 2012, n. 235 (Gazz. Uff. 24 ottobre 2012, n. 42, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 7, sollevata in riferimento agli artt. 42, terzo comma e 117, primo comma, della Costituzione, per sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale.

Art. 38 (L) Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area legittimamente edificata (109)

1. Nel caso di espropriazione di una costruzione legittimamente edificata, l'indennità è determinata nella misura pari al valore venale. (L)

2. Qualora la costruzione ovvero parte di essa sia stata realizzata in assenza della concessione edilizia o della autorizzazione paesistica, ovvero in difformità, l'indennità è calcolata tenendo conto della sola area di sedime in base all'articolo 37 ovvero tenendo conto della sola parte della costruzione realizzata legittimamente. (L) (107)

2-bis. Ove sia pendente una procedura finalizzata alla sanatoria della costruzione, l'autorità espropriante, sentito il comune, accerta la sanabilità ai soli fini della corresponsione delle indennità. (L) (108)

(107) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. ff), n. 1), *D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*.

(108) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. ff), n. 2), *D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*.

(109) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l'art. 10, comma 6, *D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l'art. 2, comma 2-quinquies, *D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall'art. 18-bis, comma 1, *D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, l'art. 36-ter, comma 11, *D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l'art. 14, comma 6, *D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

Art. 39 (L-R) Indennità dovuta in caso di incidenza di previsioni urbanistiche su particolari aree comprese in zone edificabili (110)

1. In attesa di una organica risistemazione della materia, nel caso di reiterazione di un vincolo preordinato all'esproprio o di un vincolo sostanzialmente espropriativo è dovuta al proprietario una indennità, commisurata all'entità del danno effettivamente prodotto. (L)

2. Qualora non sia prevista la corresponsione dell'indennità negli atti che determinano gli effetti di cui al comma 1, l'autorità che ha disposto la reiterazione del vincolo è tenuta a liquidare l'indennità, entro il termine di due mesi dalla data in cui abbia ricevuto la documentata domanda di pagamento ed a corrisponderla entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali sono dovuti anche gli interessi legali. (R)

3. Con atto di citazione innanzi alla corte d'appello nel cui distretto si trova l'area, il proprietario può impugnare la stima effettuata dall'autorità. L'opposizione va proposta, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla notifica dell'atto di stima. (L)

4. Decorso il termine di due mesi, previsto dal comma 2, il proprietario può chiedere alla corte d'appello di determinare l'indennità. (L)

5. Dell'indennità liquidata al sensi dei commi precedenti non si tiene conto se l'area è successivamente espropriata. (L)

(110) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l'art. 10, comma 6, *D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l'art. 2, comma 2-quinquies, *D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall'art. 18-bis, comma 1, *D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, l'art. 36-ter, comma 11, *D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l'art. 14, comma 6, *D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

Sezione IV

Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un area non edificabile

Art. 40 (L) Disposizioni generali (114)

1. Nel caso di esproprio di un'area non edificabile, l'indennità definitiva è determinata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione all'esercizio dell'azienda agricola, senza

valutare la possibile o l'effettiva utilizzazione diversa da quella agricola. (L) (111)

2. Se l'area non è effettivamente coltivata, l'indennità è commisurata al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura prevalente nella zona ed al valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati. (L) (113)

3. Per l'offerta da formulare ai sensi dell'articolo 20, comma 1, e per la determinazione dell'indennità provvisoria, si applica il criterio del valore agricolo medio di cui all'*articolo 41*, comma 4, corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare. (L) (112) (113)

4. Al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale spetta un'indennità aggiuntiva, determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata. (L)

5. Nei casi previsti dai commi precedenti, l'indennità è aumentata delle somme pagate dall'espropriato per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile. (L)

(111) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. gg), n. 1), *D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*.

(112) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. gg), n. 2), *D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*.

(113) La Corte costituzionale, con sentenza 7-10 giugno 2011, n. 181 (*Gazz. Uff. 15 giugno 2011, n. 26 - Prima serie speciale*), ha dichiarato, tra l'altro, ai sensi dell'*art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87*, l'illegittimità, in via consequenziale, del presente comma.

(114) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l'*art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l'*art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall'*art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, l'*art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l'*art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

Art. 41 (L-R) Commissione competente alla determinazione dell'indennità definitiva (115) (117)

1. In ogni provincia, la Regione istituisce una commissione composta:

- a) dal presidente della Provincia, o da un suo delegato, che la presiede;
- b) dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale, o da un suo delegato;
- c) dall'ingegnere capo del genio civile, o da un suo delegato;
- d) dal presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari della Provincia, o da un suo delegato;
- e) da due esperti in materia urbanistica ed edilizia, nominati dalla Regione;
- f) da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste, nominati dalla Regione su terne proposte dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. (L)

2. La Regione può nominare altri componenti e disporre la formazione di sottocommissioni, aventi la medesima composizione della commissione prevista dal comma 1. (L)

3. La commissione ha sede presso l'ufficio tecnico erariale. Il dirigente dell'Ufficio distrettuale delle imposte cura la costituzione della segreteria della commissione e l'assegnazione del personale necessario. (R) (116)

4. Nell'ambito delle singole regioni agrarie, delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, entro il 31 gennaio di ogni anno la commissione determina il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni, considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati. (R) (116)

(115) Rubrica così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. hh), n. 1), *D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*.

(116) Comma così corretto da *Comunicato 14 settembre 2001*, pubblicato nella G.U. 14 settembre 2001, n. 214.

(117) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l'art. 10, comma 6, *D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l'art. 2, comma 2-quinquies, *D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall'art. 18-bis, comma 1, *D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, l'art. 36-ter, comma 11, *D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l'art. 14, comma 6, *D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

Art. 42 (L) Indennità aggiuntive (119)

1. Spetta una indennità aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura espropriativa o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l'area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità. (L) (120)

2. L'indennità aggiuntiva è determinata ai sensi dell'articolo 40, comma 4, ed è corrisposta a seguito di una dichiarazione dell'interessato e di un riscontro della effettiva sussistenza dei relativi presupposti. (L) (118)

(118) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. ii), n. 1), *D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*.

(119) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l'art. 10, comma 6, *D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l'art. 2, comma 2-quinquies, *D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall'art. 18-bis, comma 1, *D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, l'art. 36-ter, comma 11, *D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l'art. 14, comma 6, *D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

(120) Vedi, anche, l'art. 4, *D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101*.

Art. 42-bis Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico (121) (122) (123)

1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene.

2. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche quando sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche durante la pendenza di un giudizio per l'annullamento degli atti di cui al primo periodo del presente comma, se l'amministrazione che ha adottato l'atto impugnato lo ritira. In tali casi, le somme eventualmente già erogate al proprietario a titolo di indennizzo, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo.

3. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al

comma 1 è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7. Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma.

4. Il provvedimento di acquisizione, recante l'indicazione delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area e se possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio, è specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione; nell'atto è liquidato l'indennizzo di cui al comma 1 e ne è disposto il pagamento entro il termine di trenta giorni. L'atto è notificato al proprietario e comporta il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 1, ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell'articolo 20, comma 14; è soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell'amministrazione procedente ed è trasmesso in copia all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 2.

5. Se le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono applicate quando un terreno sia stato utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata o convenzionata, ovvero quando si tratta di terreno destinato a essere attribuito per finalità di interesse pubblico in uso speciale a soggetti privati, il provvedimento è di competenza dell'autorità che ha occupato il terreno e la liquidazione forfetaria dell'indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale è pari al venti per cento del valore venale del bene.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche quando è imposta una servitù e il bene continua a essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale; in tal caso l'autorità amministrativa, con oneri a carico dei soggetti beneficiari, può procedere all'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio dei soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua o energia.

7. L'autorità che emana il provvedimento di acquisizione di cui al presente articolo nè dà comunicazione, entro trenta giorni, alla Corte dei conti mediante trasmissione di copia integrale.

8. Le disposizioni del presente articolo trovano altresì applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore ed anche se vi è già stato un provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o annullato, ma deve essere comunque rinnovata la valutazione di attualità e prevalenza dell'interesse pubblico a disporre l'acquisizione; in tal caso, le somme già erogate al proprietario, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo.

(121) Articolo inserito dall'*art. 34, comma 1, D.L. 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2011, n. 111*.

(122) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l'*art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l'*art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall'*art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, l'*art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l'*art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

(123) La Corte costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto, sentenza 11 marzo - 30 aprile 2015, n. 71 (Gazz. Uff. 6 maggio 2015, n. 18, 1ª Serie speciale), ha dichiarato: 1) non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 42-bis*, sollevata in riferimento agli *artt. 42, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione*, dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili; 2) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 42-bis*, sollevata in riferimento agli *artt. 3, 24, 97 e 113 Cost.*, dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili; 3) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 42-bis*, sollevata in riferimento agli *artt. 3, 24, 42, 97, 111, primo e secondo comma, 113 e 117, primo comma, Cost.*, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda. La stessa Corte, con successiva ordinanza 20 aprile - 6 maggio 2016, n. 100 (Gazz. Uff. 11 maggio 2016, n. 19, 1ª Serie speciale), ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 42-bis*, introdotto dall'*art. 34, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111*, sollevate in riferimento agli *artt. 3, 24, 42, 97 e 117, primo comma, della Costituzione*, quest'ultimo in relazione all'*art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con *legge 4 agosto 1955, n. 848*.

Capo VII

Conseguenze della utilizzazione di un bene per scopi di interesse pubblico, in assenza del valido provvedimento ablatorio.

Art. 43 (L) Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico (126) (127)

1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni. (L) (128)

2. L'atto di acquisizione:

a) può essere emanato anche quando sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio;

b) dà atto delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area, indicando, ove risulti, la data dalla quale essa si è verificata;

c) determina la misura del risarcimento del danno e ne dispone il pagamento, entro il termine di trenta giorni, senza pregiudizio per l'eventuale azione già proposta;

d) è notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili;

e) comporta il passaggio del diritto di proprietà;

f) è trascritto senza indugio presso l'ufficio dei registri immobiliari;

g) è trasmesso all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 2. (L) (124)

3. Qualora sia impugnato uno dei provvedimenti indicati nei commi 1 e 2 ovvero sia esercitata una azione volta alla restituzione di un bene utilizzato per scopi di interesse pubblico, l'amministrazione che ne ha interesse o chi utilizza il bene può chiedere che il giudice amministrativo, nel caso di fondatezza del ricorso o della domanda, disponga la condanna al risarcimento del danno, con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo. (L)

4. Qualora il giudice amministrativo abbia escluso la restituzione del bene senza limiti di tempo ed abbia disposto la condanna al risarcimento del danno, l'autorità che ha disposto l'occupazione dell'area emana l'atto di acquisizione, dando atto dell'avvenuto risarcimento del danno. Il decreto è trascritto nei registri immobiliari, a cura e spese della medesima autorità. (L)

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, anche quando un terreno sia stato utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata nonché quando sia imposta una servitù di diritto privato o di diritto pubblico ed il bene continui ad essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale. (L)

6. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, nei casi previsti nei precedenti commi il risarcimento del danno è determinato:

a) nella misura corrispondente al valore del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7;

b) col computo degli interessi moratori, a decorrere dal giorno in cui il terreno sia stato occupato senza titolo. (L)

6-bis. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° agosto 2002, n. 166, l'autorità espropriante può procedere, ai sensi dei commi precedenti, disponendo, con oneri di esproprio a carico dei soggetti beneficiari, l'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio di soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono, anche in base alla legge, servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua, energia. (L) (125)

(124) Lettera così corretta da *Comunicato 14 settembre 2001*, pubblicato nella G.U. 14 settembre 2001, n. 214

(125) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. II), n. 1), *D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*.

(126) La Corte Costituzionale, con sentenza 4-8 ottobre 2010, n. 293 (Gazz. Uff. 13 ottobre 2010, n. 41 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

(127) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l'*art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l'*art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall'*art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, l'*art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l'*art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

(128) Vedi, anche, l'*art. 2, comma 8, D.L. 28 aprile 2009, n. 39*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 giugno 2009, n. 77*, e l'*art. 17-ter, comma 5, D.L. 30 dicembre 2009, n. 195*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2010, n. 26*.

Capo VIII

Indennità dovuta al titolare del bene non espropriato

Art. 44 (L) Indennità per l'imposizione di servitù (129)

1. E' dovuta una indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà. (L)

2. L'indennità è calcolata senza tenere conto del pregiudizio derivante dalla perdita di una utilità economica cui il proprietario non ha diritto. (L)

3. L'indennità è dovuta anche se il trasferimento della proprietà sia avvenuto per effetto dell'accordo di cessione o nei casi previsti dall'articolo 43. (L)

4. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano per le servitù disciplinate da leggi speciali. (L)

5. Non è dovuta alcuna indennità se la servitù può essere conservata o trasferita senza grave incomodo del fondo dominante o di quello servente. In tal caso l'espropriante, se non effettua direttamente le opere, rimborsa le spese necessarie per la loro esecuzione. (L)

6. L'indennità può anche essere concordata fra gli interessati prima o durante la realizzazione dell'opera e delle relative misure di contenimento del danno. (L)

(129) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l'*art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l'*art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall'*art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, l'*art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l'*art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

Capo IX

La cessione volontaria

Art. 45 (L) Disposizioni generali (134)

1. Fin da quando è dichiarata la pubblica utilità dell'opera e fino alla data in cui è eseguito il decreto di esproprio, il proprietario ha il diritto di stipulare col soggetto beneficiario dell'espropriazione l'atto di cessione del bene o della sua quota di proprietà. (L) (130)

2. Il corrispettivo dell'atto di cessione: (131)

a) se riguarda un'area edificabile, è calcolato ai sensi dell'articolo 37, con l'aumento del dieci per cento di cui al comma 2 dell'articolo 37 (133);

b) se riguarda una costruzione legittimamente edificata, è calcolato nella misura venale del bene ai sensi dell'articolo 38; (132)

c) se riguarda un'area non edificabile, è calcolato aumentando del cinquanta per cento l'importo dovuto ai sensi dell'articolo 40, comma 3; (132)

d) se riguarda un'area non edificabile, coltivata direttamente dal proprietario, è calcolato moltiplicando per tre l'importo dovuto ai sensi dell'articolo 40, comma 3. In tale caso non compete l'indennità aggiuntiva di cui all'articolo 40, comma 4. (L) (132)

3. L'accordo di cessione produce gli effetti del decreto di esproprio e non li perde se l'acquirente non corrisponde la somma entro il termine concordato. (L)

4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo X. (L)

(130) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. mm), n. 1), *D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*.

(131) Alinea così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. mm), n. 2), *D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*.

(132) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. mm), n. 2), *D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*.

(133) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 89, lett. b), L. 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1° gennaio 2008; per l'applicazione di tale disposizione, vedi il comma 90 del medesimo art. 2, L. 244/2007.

(134) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l'art. 10, comma 6, *D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l'art. 2, comma 2-quinquies, *D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall'art. 18-bis, comma 1, *D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, l'art. 36-ter, comma 11, *D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l'art. 14, comma 6, *D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

Capo X La retrocessione

Art. 46 (L) La retrocessione totale (135) (136)

1. Se l'opera pubblica o di pubblica utilità non è stata realizzata o cominciata entro il termine di dieci anni, decorrente dalla data in cui è stato eseguito il decreto di esproprio, ovvero se risulta anche in epoca anteriore l'impossibilità della sua esecuzione, l'espropriato può chiedere che sia accertata la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e che siano disposti la restituzione del bene espropriato e il pagamento di una somma a titolo di indennità. (L)

2. Dal rilascio del provvedimento di autorizzazione paesistica e sino all'inizio dei lavori decorre il termine di validità di cinque anni previsto dall'*articolo 16 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357*, dell'autorizzazione stessa. Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera valida per tutta la durata degli stessi. (L)

(135) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. nn), *D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*.

(136) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l'art. 10, comma 6, *D.L. 24 giugno 2014, n. 91*,

convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116, l'art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall'*art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233, l'art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l'*art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

Art. 47 (L-R) La retrocessione parziale (137)

1. Quando è stata realizzata l'opera pubblica o di pubblica utilità, l'espropriato può chiedere la restituzione della parte del bene, già di sua proprietà, che non sia stata utilizzata. In tal caso, il soggetto beneficiario della espropriazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, trasmessa al proprietario ed al Comune nel cui territorio si trova il bene, indica i beni che non servono all'esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità e che possono essere ritrasferiti, nonché il relativo corrispettivo. (L)
2. Entro i tre mesi successivi, l'espropriato invia copia della sua originaria istanza all'autorità che ha emesso il decreto di esproprio e provvede al pagamento della somma, entro i successivi trenta giorni. (R)
3. Se non vi è l'indicazione dei beni, l'espropriato può chiedere all'autorità che ha emesso il decreto di esproprio di determinare la parte del bene espropriato che non serve più per la realizzazione dell'opera pubblica o di pubblica utilità. (L)

(137) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l'*art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116, l'art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall'*art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233, l'art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l'*art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

Art. 48 (L) Disposizioni comuni per la retrocessione totale e per quella parziale (138)

1. Il corrispettivo della retrocessione, se non è concordato dalle parti, è determinato dall'ufficio tecnico erariale o dalla commissione provinciale prevista dall'*articolo 41*, su istanza di chi vi abbia interesse, sulla base dei criteri applicati per la determinazione dell'indennità di esproprio e con riguardo al momento del ritrasferimento. (L)
2. Avverso la stima, è proponibile opposizione alla corte d'appello nel cui distretto si trova il bene espropriato. (L)
3. Per le aree comprese nel suo territorio e non utilizzate per realizzare le opere oggetto della dichiarazione di pubblica utilità, il Comune può esercitare il diritto di prelazione, entro il termine di centottanta giorni, decorrente dalla data in cui gli è notificato l'accordo delle parti, contenente con precisione i dati identificativi dell'area e il corrispettivo, ovvero entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla notifica dell'atto che ha determinato il corrispettivo. Le aree così acquisite fanno parte del patrimonio indisponibile. (L)

(138) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l'*art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116, l'art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*,

convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dall'art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, l'art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, e, successivamente, l'art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

Capo XI

L'occupazione temporanea

Art. 49 (L-R) L'occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio (139)

1. L'autorità espropriante può disporre l'occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo anche individuate ai sensi dell'articolo 12, se ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori previsti. (L)
2. Al proprietario del fondo è notificato, nelle forme degli atti processuali civili, un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione dell'ordinanza che dispone l'occupazione temporanea. (L)
3. Al momento della immissione in possesso, è redatto il verbale sullo stato di consistenza dei luoghi. (L)
4. Il verbale è redatto in contraddittorio con il proprietario o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del soggetto espropriante. Possono partecipare alle operazioni il possessore e i titolari di diritti reali o personali sul bene da occupare. (R)
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, nel caso di frane, alluvioni, rottura di argini e in ogni altro caso in cui si utilizzano beni altrui per urgenti ragioni di pubblica utilità. (L)

(139) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l'art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, l'art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dall'art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, l'art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, e, successivamente, l'art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

Art. 50 (L-R) Indennità per l'occupazione (140)

1. Nel caso di occupazione di un'area, è dovuta al proprietario una indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua. (L)
2. Se manca l'accordo, su istanza di chi vi abbia interesse la commissione provinciale prevista dall'articolo 41 determina l'indennità e ne dà comunicazione al proprietario, con atto notificato con le forme degli atti processuali civili. (R)
3. Contro la determinazione della commissione, è proponibile l'opposizione alla stima. Si applicano le disposizioni dell'articolo 54 in quanto compatibili. (L)

(140) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l'art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, l'art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dall'art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, l'art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, e, successivamente, l'art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

Titolo III DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Capo I

L'espropriazione per opere militari e di beni culturali (141)

Art. 51 (L-R) L'espropriazione per opere militari (142)

1. Il Ministero della difesa dichiara la pubblica utilità delle opere destinate alla difesa militare ed individua i beni da espropriare. (L)
2. L'elenco dei proprietari dei beni da espropriare e delle indennità da corrispondere è trasmesso al Sindaco nel cui territorio essi si trovano. (R)
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo II. (L)
4. Nulla è innovato in ordine alla disciplina sulle servitù militari. (L)

(141) Capo inserito dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330.

(142) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l'art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, l'art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dall'art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, l'art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, e, successivamente, l'art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

Art. 52 (L) L'espropriazione di beni culturali (143)

1. Nei casi di espropriazione per fini strumentali e per interesse archeologico, previsti dagli articoli 92, 93 e 94 del testo unico approvato con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente testo unico. (L)

(143) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l'art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, l'art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dall'art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, l'art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, e, successivamente, l'art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

Capo II

Disposizioni in materia di infrastrutture lineari energetiche (144)

Art. 52-bis L'espropriazione per infrastrutture lineari energetiche (145) (146)

1. Ai fini del presente decreto si intendono per infrastrutture lineari energetiche i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto di fluidi termici, ivi incluse le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all'esercizio degli stessi, le condotte necessarie per il trasporto e funzionali per lo stoccaggio di biossido di carbonio, nonché i gasdotti e gli oleodotti necessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi. (147)

2. I procedimenti amministrativi relativi alle infrastrutture di cui al comma 1 si ispirano ai principi di economicità, di efficacia, di efficienza, di pubblicità, di razionalizzazione, unificazione e semplificazione.

3. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 19 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, dell'articolo 31, quarto comma, della legge 21 luglio 1967, n. 613, dell'articolo 31 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dell'articolo 1, commi 77 e 82, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Alle infrastrutture lineari energetiche strategiche di preminente interesse nazionale si applicano le disposizioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nonché le disposizioni di cui al presente Capo, in quanto compatibili.

4. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano, in quanto compatibili, alla realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche, alle opere e agli impianti oggetto dell'autorizzazione unica di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55.

5. Entro il perimetro della concessione di coltivazione, le opere necessarie per il trasporto e la trasmissione dell'energia sono considerate di pubblica utilità.

6. Ai procedimenti di espropriazione finalizzati alla realizzazione di infrastrutture lineari energetiche si applicano, per quanto non previsto dal presente Capo, le disposizioni del presente testo unico in quanto compatibili.

7. Le disposizioni del presente Capo operano direttamente nei riguardi delle Regioni fino a quando esse non esercitano la propria potestà legislativa in materia.

8. Resta ferma la disciplina prevista dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale e di rischi di incidenti rilevanti.

(144) Capo inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330.

(145) Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c), D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330, che ha inserito l'intero Capo II.

(146) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l'art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, l'art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dall'art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, l'art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, e, successivamente, l'art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

(147) Comma così modificato dall'art. 7, comma 5, D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 febbraio 2024, n. 11.

Art. 52-ter Procedure di comunicazione, notificazione e pubblicità degli atti del procedimento

(148) (149)

1. Per le infrastrutture lineari energetiche, qualora il numero dei destinatari sia superiore a cinquanta, ogni comunicazione, notificazione o avviso previsto dal presente testo unico e riguardante l'iter per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio o la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera è effettuato mediante pubblico avviso da affiggere all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili interessati dalla infrastruttura lineare energetica, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili interessati dall'opera. L'avviso deve precisare dove e con quali modalità può essere consultato il piano o il progetto. Gli interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dall'autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni.

2. Le comunicazioni o notificazioni non eseguite per irreperibilità o assenza del proprietario sono sostituite da un avviso affisso per almeno venti giorni consecutivi all'albo pretorio dei Comuni interessati dalla infrastruttura lineare energetica e pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale.

(148) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, lett. b) e c), D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330*, che ha inserito l'intero Capo II.

(149) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l'*art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l'*art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall'*art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, l'*art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l'*art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

Art. 52-quater Disposizioni generali in materia di conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e pubblica utilità (150) (151)

1. Per le infrastrutture lineari energetiche, l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, di cui ai capi II e III del titolo II, sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi ai sensi della *legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni.

2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, il procedimento di cui al comma 1 può essere avviato anche sulla base di un progetto preliminare, comunque denominato, integrato da un adeguato elaborato cartografico che individui le aree potenzialmente interessate dal vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia, nonché da una relazione che indichi le motivazioni per le quali si rende necessario avviare il procedimento di cui al comma 1 sulla base di tale progetto.

3. Il provvedimento, emanato a conclusione del procedimento di cui al comma 1 e al quale partecipano anche i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti, comprende la valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente, ovvero la valutazione di incidenza naturalistico-ambientale di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357*, e sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche e costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti. Il provvedimento finale comprende anche l'approvazione del progetto definitivo, con le indicazioni di cui all'articolo 16, comma 2, e determina l'inizio del procedimento di esproprio di cui al Capo IV del titolo II.

4. Qualora la dichiarazione di pubblica utilità consegua ad un procedimento specificatamente instaurato per tale fine con atto propulsivo del beneficiario o promotore dell'espropriazione, il termine entro il quale deve concludersi il relativo procedimento è di sei mesi dal ricevimento dell'istanza.

5. Sono escluse dalla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio le aree interessate dalla realizzazione di linee elettriche per le quali il promotore dell'espropriazione non richieda la dichiarazione di inamovibilità.

6. Le varianti derivanti dalle prescrizioni della conferenza dei servizi di cui al comma 1, nonché le successive varianti in corso d'opera, qualora queste ultime non comportino variazioni di tracciato al di fuori delle zone di rispetto previste per ciascun tipo di infrastruttura lineare energetica dalle norme vigenti, sono approvate dall'autorità espropriante e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

7. Della conclusione del procedimento di cui al comma 1 è data notizia agli interessati secondo le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 2.

(150) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, lett. b) e c), D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330*, che ha inserito l'intero Capo II.

(151) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l'*art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l'*art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall'*art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, l'*art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l'*art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

Art. 52-quinquies Disposizioni particolari per le infrastrutture lineari energetiche facenti parte delle reti energetiche nazionali (152) (153)

1. Alle infrastrutture lineari energetiche facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica, individuate nel piano di sviluppo della rete elettrica di cui all'*articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79*, ed all'*articolo 1-ter, comma 2, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 ottobre 2003, n. 290*, si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 1-sexies del citato decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239*, come modificate dall'*articolo 1, comma 26, della legge 23 agosto 2004, n. 239*, nonché le disposizioni di cui al comma 6 e all'articolo 52-quater, comma 6.

2. Per le infrastrutture lineari energetiche, individuate dall'Autorità competente come appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti di cui all'*articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164*, per i gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse, e per gli oleodotti facenti parte delle reti nazionali di trasporto, l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio delle stesse, rilasciata dalla stessa amministrazione, comprende la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, la valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente, ovvero la valutazione di incidenza naturalistico-ambientale di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357*, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi e la variazione degli strumenti urbanistici e dei piani di gestione e tutela del territorio comunque denominati. L'autorizzazione inoltre sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi nonché paesaggistici, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere, atto di assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tutte le opere e tutte le attività previste nel progetto approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti. Per il rilascio dell'autorizzazione, ai fini della verifica della conformità urbanistica dell'opera, è fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadano le opere da realizzare. Il rilascio del parere non può incidere sul rispetto del termine entro il quale è prevista la conclusione del procedimento. I soggetti titolari o gestori di beni demaniali, di aree demaniali marittime e lacuali, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, strade pubbliche, aeroporti, ferrovie, funicolari, teleferiche, e impianti simili, linee di telecomunicazione di pubblico servizio, linee elettriche, che siano interessati dal passaggio di gasdotti della rete nazionale di trasporto o da gasdotti di importazione di gas dall'estero,

partecipano al procedimento di autorizzazione alla costruzione e in tale ambito sono tenuti ad indicare le modalità di attraversamento degli impianti ed aree interferenti. Qualora tali modalità non siano indicate entro i termini di conclusione del procedimento, il soggetto richiedente l'autorizzazione alla costruzione dei gasdotti entro i successivi trenta giorni propone direttamente ai soggetti sopra indicati le modalità di attraversamento, che, trascorsi ulteriori trenta giorni senza osservazioni, si intendono comunque assentite definitivamente e approvate con il decreto di autorizzazione alla costruzione. Il procedimento si conclude, in ogni caso, entro il termine di nove mesi dalla data di presentazione della richiesta, o di sei mesi dalla stessa data ove non sia prescritta la procedura di valutazione di impatto ambientale. Il provvedimento finale comprende anche l'approvazione del progetto definitivo e determina l'inizio del procedimento di esproprio di cui al Capo IV del titolo II. (154)

2.1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 9-bis, ai fini della realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche di cui al comma 2 del presente articolo, l'autorità espropriante, nei casi in cui l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza ovvero qualora sussistano particolari ragioni di natura tecnica ovvero operativa, può delegare, in tutto o in parte, al soggetto proponente l'esercizio dei poteri espropriativi, determinando con chiarezza l'ambito della delega nell'atto di affidamento, i cui estremi devono essere specificati in ogni atto del procedimento di espropriazione. A tale scopo, i soggetti cui sono delegati i poteri espropriativi possono avvalersi delle società controllate nonché di società di servizi ai fini delle attività preparatorie. (157)

2-bis. Nel caso in cui, per le infrastrutture energetiche lineari, venga determinato, nell'ambito della procedura di VIA, che debba svolgersi anche la verifica preventiva dell'interesse archeologico disciplinata dall'*articolo 25 del Codice dei contratti pubblici*, di cui al *decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50*, il proponente presenta il piano per l'espletamento delle operazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8 del medesimo *articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016*; tale verifica preventiva è realizzata a integrazione della progettazione preliminare e viene completata con la redazione della relazione archeologica definitiva di cui al citato *articolo 25*, comma 9; ai sensi del comma 9 dell'*articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016*, la procedura si conclude con l'approvazione del soprintendente di settore territorialmente competente entro un termine non superiore a sessanta giorni dalla data in cui il soggetto proponente ha comunicato gli esiti delle attività svolte in attuazione del piano. (156)

2-ter. Fermi restando i vincoli di esercizio e il rispetto della normativa ambientale e paesaggistica, sono sottoposti al regime di denuncia di inizio attività i rifacimenti di metanodotti esistenti, necessari per ragioni di obsolescenza, che siano effettuati sul medesimo tracciato, nonché le relative dismissioni dei tratti esistenti. (156)

3. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, oltre ai casi previsti dagli articoli 22, comma 2, e 22-bis, comma 2, il decreto di esproprio o di occupazione anticipata può altresì essere emanato ed eseguito, in base alla determinazione urgente delle indennità di espropriazione, senza particolari indagini o formalità, con le modalità di cui all'articolo 52-nonies, per le infrastrutture lineari energetiche, dichiarate di pubblica utilità. Gli stessi decreti sono emanati nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza del beneficiario dell'espropriazione.

4. L'autorizzazione di cui al comma 2 indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del soggetto proponente per garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema energetico nazionale e la tutela ambientale e dei beni culturali, nonché il termine entro il quale l'infrastruttura lineare energetica è realizzata.

5. Per le infrastrutture lineari energetiche di cui al comma 2, l'atto conclusivo del procedimento di cui al comma 2 è adottato d'intesa con le Regioni interessate, previa acquisizione del parere degli enti locali ove ricadono le infrastrutture, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere si intende acquisito. (155)

6. In caso di mancata definizione dell'intesa con la Regione o le Regioni interessate nel termine prescritto per il rilascio dell'autorizzazione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, si provvede, entro i successivi sei mesi, a mezzo di un collegio tecnico costituito d'intesa tra il Ministro delle attività produttive e la Regione interessata, ad una nuova valutazione dell'opera e dell'eventuale proposta alternativa formulata dalla Regione dissenziente. Ove permanga il dissenso, l'opera è autorizzata nei

successivi novanta giorni, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con il Presidente della Regione interessata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro competente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

7. Alle infrastrutture lineari energetiche di cui al comma 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 52-quater, commi 2, 4 e 6.

(152) Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c), D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330, che ha inserito l'intero Capo II.

(153) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l'art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, l'art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dall'art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, l'art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, e, successivamente, l'art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

(154) Comma così modificato dall'art. 37, comma 2, lett. a), b) e c), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.

(155) Comma così modificato dall'art. 37, comma 2, lett. c-bis), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.

(156) Comma inserito dall'art. 60, comma 4, lett. c), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

(157) Comma inserito dall'art. 3-sexies, comma 3, lett. b), D.L. 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 2023, n. 95.

Art. 52-sexies Disposizioni particolari per le infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali (158) (159)

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, il provvedimento di cui all'articolo 52-quater relativo a infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali è adottato dalla Regione competente o dal soggetto da essa delegato, entro i termini stabiliti dalle leggi regionali.

2. Le funzioni amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche che, per dimensioni o per estensione, hanno rilevanza o interesse esclusivamente locale sono esercitate dal comune.

3. Nel caso di inerzia del comune o del soggetto precedente delegato dalla Regione, protrattasi per oltre sessanta giorni dalla richiesta di avvio del procedimento, la Regione può esercitare nelle forme previste dall'ordinamento regionale e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, il potere sostitutivo.

(158) Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c), D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330, che ha inserito l'intero Capo II.

(159) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l'art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, l'art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dall'art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, l'art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, e, successivamente, l'art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

Art. 52-septies Disposizioni sulla redazione del progetto (160) (161)

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 110 del regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1775, convertito dalla *legge 8 febbraio 1934, n. 367*, qualora il numero dei soggetti interessati sia superiore a venti, per lo svolgimento delle operazioni planimetriche e delle altre operazioni preparatorie necessarie per la redazione del progetto di infrastrutture lineari energetiche, i tecnici incaricati, anche privati, possono introdursi nei fondi previa pubblicazione, per venti giorni all'albo pretorio dei Comuni interessati, dell'autorizzazione rilasciata dalla Prefettura che deve contenere i nomi delle persone che possono introdursi nell'altrui proprietà. Tale pubblicazione all'albo pretorio sostituisce a tutti gli effetti le comunicazioni o notificazioni previste all'articolo 15, commi 2 e 3.

(160) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, lett. b) e c)*, *D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330*, che ha inserito l'intero Capo II.

(161) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l'*art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l'*art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall'*art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, l'*art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l'*art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

Art. 52-octies Decreto di imposizione di servitù (162) (163)

1. Il decreto di imposizione di servitù relativo alle infrastrutture lineari energetiche, oltre ai contenuti previsti dall'articolo 23, dispone l'occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere e la costituzione del diritto di servitù, indica l'ammontare delle relative indennità, e ha esecuzione secondo le disposizioni dell'articolo 24.

(162) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, lett. b) e c)*, *D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330*, che ha inserito l'intero Capo II.

(163) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l'*art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l'*art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall'*art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, l'*art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l'*art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

Art. 52-nonies Determinazione dell'indennità di espropriazione (164) (165)

1. Per le infrastrutture lineari energetiche, l'autorità espropriante per la determinazione dell'indennità provvisoria o definitiva di cui agli articoli 20 e 21, può avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 20, comma 3, ovvero di propri uffici tecnici.

(164) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, lett. b) e c)*, *D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330*, che ha inserito l'intero Capo II.

(165) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l'*art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l'*art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall'*art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, l'*art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l'*art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*,

convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

Titolo IV DISPOSIZIONI SULLA TUTELA GIURISDIZIONALE (166)

Art. 53 (L) Disposizioni processuali (167) (168)

1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo (L).

2. Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa (L).

(166) Rubrica così corretta da *Comunicato 14 settembre 2001*, pubblicato nella G.U. 14 settembre 2001, n. 214.

(167) Articolo corretto da *Comunicato 14 settembre 2001*, pubblicato nella G.U. 14 settembre 2001, n. 214 e, successivamente, così sostituito dall'art. 3, comma 10, dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. 104/2010.

(168) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l'art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, l'art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dall'art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, l'art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, e, successivamente, l'art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

Art. 54 (L) Opposizioni alla stima (171)

1. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione prevista dall'articolo 27, comma 2, il proprietario espropriato, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse può impugnare innanzi all'autorità giudiziaria gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell'indennità, la stima fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima e comunque può chiedere la determinazione giudiziale dell'indennità. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'*articolo 29 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150*. (L) (169)

[2. L'opposizione di cui al comma 1 va proposta, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima sia successiva al decreto di esproprio. (L) (170)]

[3. L'opposizione alla stima è proposta con atto di citazione notificato all'autorità espropriante, al promotore dell'espropriazione e, se del caso, al beneficiario dell'espropriazione, se attore è il proprietario del bene, ovvero notificato all'autorità espropriante e al proprietario del bene, se attore è il promotore dell'espropriazione. (L) (170)]

[4. L'atto di citazione va notificato anche al concessionario dell'opera pubblica, se a questi sia stato affidato il pagamento dell'indennità. (L) (170)]

5. Trascorso il termine per la proposizione dell'opposizione alla stima, l'indennità è fissata definitivamente nella somma risultante dalla perizia. (L)

(169) Comma modificato dall'art. 1, comma 1, lett. oo), n. 1), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 e, successivamente, così sostituito dall'art. 34, comma 37, lett. a), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l'art. 36 del

medesimo D.Lgs. 150/2011.

(170) Comma abrogato dall'*art. 34, comma 37, lett. b), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011.*

(171) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l'*art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l'*art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall'*art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, l'*art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l'*art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41.*

Titolo V NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 55 (L) Occupazioni senza titolo, anteriori al 30 settembre 1996 (173)

1. Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al valore venale del bene (L). (172)

2. Il comma 1 si applica anche ai giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 1997. (L)

(172) Comma modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. pp), n. 1), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 2, comma 89, lett. e), L. 24 dicembre 2007, n. 244*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(173) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l'*art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l'*art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall'*art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, l'*art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l'*art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41.*

Art. 56 (L) Disposizioni sulla determinazione dell'indennità di espropriazione (174)

1. Il soggetto già espropriato alla data dell'entrata in vigore della *legge 8 agosto 1992, n. 359*, può accettare l'indennità provvisoria con esclusione della riduzione del quaranta per cento, di cui all'articolo 37, se alla stessa data risultava ancora contestabile la determinazione dell'indennità di esproprio. (L)

(174) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l'*art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l'*art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall'*art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, l'*art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l'*art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41.*

Art. 57 (L) Ambito di applicazione della normativa sui procedimenti in corso (175) (177)

1. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. In tal caso continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti a tale data. (L) (176)

2. Restano in vigore le disposizioni regionali che attribuiscono ad autorità diverse dal presidente della Regione la competenza ad adottare atti del procedimento espropriativo. (L)

(175) Rubrica così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. qq), n. 1), *D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*.

(176) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. qq), n. 2), *D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*.

(177) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l'art. 10, comma 6, *D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l'art. 2, comma 2-quinquies, *D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall'art. 18-bis, comma 1, *D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, l'art. 36-ter, comma 11, *D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l'art. 14, comma 6, *D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

Art. 57-bis (Applicazione della normativa ai procedimenti in corso relativi alle infrastrutture lineari energetiche). (178) (179)

1. Per le infrastrutture lineari energetiche per le quali, alla data del 31 dicembre 2004, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità ovvero siano decorsi i termini previsti per la formulazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati a seguito degli avvisi di cui alle norme vigenti, non si applicano le disposizioni del presente testo unico a meno che il beneficiario dell'espropriazione o il proponente dell'opera infrastrutturale lineare energetica, abbia optato espressamente per l'applicazione del presente testo unico ai procedimenti in corso relativamente alle fasi procedurali non ancora concluse.

(178) Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, lett. d), *D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330*.

(179) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l'art. 10, comma 6, *D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l'art. 2, comma 2-quinquies, *D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall'art. 18-bis, comma 1, *D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, l'art. 36-ter, comma 11, *D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l'art. 14, comma 6, *D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

Art. 58 (L) Abrogazione di norme (191)

1. Con l'entrata in vigore del presente testo unico, sono o restano abrogati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 57, comma 1 e dall'articolo 57-bis: (180)

- 1) la *legge 25 giugno 1865, n. 2359*, e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) la *legge 18 dicembre 1879, n. 5188*;
- 3) la *legge 15 gennaio 1885, n. 2892*;
- 4) il *regio decreto 12 marzo 1885, n. 3003*;
- 5) il *regio decreto 12 marzo 1885, n. 3004*;
- 6) l'articolo 8 della *legge 14 luglio 1887, n. 4730*;

- 7) il regio decreto 3 gennaio 1889, n. 5902;
- 8) l'articolo 4 della legge 20 luglio 1890, n. 6980;
- 9) l'articolo 37 della legge 2 agosto 1897, n. 382;
- 10) la legge 7 luglio 1902, n. 290;
- 11) l'articolo 4 della legge 7 luglio 1902, n. 306;
- 12) l'articolo 47 della legge 31 marzo 1904, n. 140;
- 13) il regio decreto 14 gennaio 1904, n. 27;
- 14) l'articolo 2 della legge 30 giugno 1904, n. 293;
- 15) gli articoli 4 e 18 della legge 8 luglio 1904, n. 351;
- 16) l'articolo 31 della legge 25 giugno 1906, n. 255;
- 17) l'articolo 54 della legge 19 luglio 1906, n. 390;
- 18) la legge 7 luglio 1907, n. 417;
- 19) gli articoli 76 e 77 della legge 7 luglio 1907, n. 429, come modificati dalla legge 7 aprile 1921, n. 368, e dall'articolo 1 del regio decreto 24 settembre 1923, n. 2119;
- 20) gli articoli 5 e 18 della legge 11 luglio 1907, n. 502;
- 21) l'articolo 58 della legge 10 novembre 1907, n. 844;
- 22) l'articolo 20 della legge 27 febbraio 1908, n. 89;
- 23) gli articoli 2 e 4 della legge 6 aprile 1908, n. 116;
- 24) la legge 5 luglio 1908, n. 351, modificata dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1911, n. 258;
- 25) la legge 5 luglio 1908, n. 378;
- 26) gli articoli 18, 22, 46 e 64 della legge 9 luglio 1908, n. 445;
- 27) gli articoli 3 e 4 della legge 12 gennaio 1909, n. 12;
- 28) l'articolo 3 del decreto-legge 25 aprile 1909, n. 217;
- 29) l'articolo 3 del decreto-legge 6 maggio 1909, n. 264;
- 30) il decreto-legge 15 luglio 1909, n. 542;
- 31) gli articoli 4 e 12 delle leggi 30 giugno 1909, n. 407;
- 32) l'articolo 2 della legge 17 luglio 1910, n. 578;
- 33) l'articolo 19 della legge 13 aprile 1911, n. 311;
- 34) l'articolo 28 della legge 4 giugno 1911, n. 487;
- 35) l'articolo 8 della legge 15 luglio 1911, n. 575;
- 36) l'articolo 3 della legge 30 giugno 1912, n. 798;
- 37) la legge 12 luglio 1912, n. 783;
- 38) la legge 16 giugno 1912, n. 619;
- 39) la legge 23 giugno 1912, n. 621;
- 40) la legge 30 giugno 1912, n. 746;
- 41) la legge 12 luglio 1912, n. 866;
- 42) la legge 21 luglio 1912, n. 902;
- 43) la legge 25 maggio 1913, n. 553;
- 44) la legge 26 giugno 1913, n. 776;
- 45) la legge 26 giugno 1913, n. 807;
- 46) la legge 5 giugno 1913, n. 525;
- 47) il regio decreto 25 febbraio 1915, n. 205;
- 48) l'articolo 3 del regio decreto-legge 29 aprile 1915, n. 582;
- 49) gli articoli da 173 a 185 del testo unico approvato col regio decreto 19 agosto 1917, n. 1399, come modificati dall'articolo 2 del decreto-legge 3 novembre 1918, n. 1857, dall'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 3146, dall'articolo 27 del decreto-legge 9 marzo 1924, n. 494, dall'articolo 2, lettere a) e c), della legge 24 dicembre 1928, n. 3193, dall'articolo 1 del decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1919, dalla legge 11 dicembre 1952, n. 2467;
- 50) il decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1290;
- 51) gli articoli 30, secondo comma, 32, 33, 34 e 39 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422;
- 52) il regio decreto 11 marzo 1923, n. 691;
- 53) gli articoli 39 e 48 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;
- 54) la legge 3 aprile 1926, n. 686;
- 55) l'articolo 109 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

- 56) l'articolo 4 del regio decreto-legge 8 luglio 1931, n. 981;
- 57) l'articolo 5 della legge 23 marzo 1932, n. 355;
- 58) l'articolo 2, secondo comma, della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, come sostituito dalla legge 8 marzo 1968, n. 180;
- 59) il testo unico delle disposizioni sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato col *regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775*, limitatamente agli articoli 29, 33, 34 e 123 ed alle altre norme riguardanti l'espropriazione;
- 60) *l'articolo 46, quarto comma, del testo unico approvato col regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165*;
- 61) *l'articolo 1 del regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302*, convertito nella *legge 2 giugno 1939, n. 739*, come modificato dalla legge 2 aprile 1968, n. 426, limitatamente alle norme riguardanti l'espropriazione; (181)
- 62) *gli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 della legge 17 agosto 1942, n. 1150* limitatamente alle norme riguardanti l'espropriazione; (182)
- 63) l'articolo 7 del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 154;
- 64) l'articolo 71 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261;
- 65) l'articolo 4 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598;
- 66) *gli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409*;
- 67) *l'articolo 3 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740*;
- 68) *gli articoli 1 e 7 della legge 9 dicembre 1948, n. 1482 (183)* ;
- 69) *l'articolo 23 della legge 28 febbraio 1949, n. 43*;
- 70) *l'articolo 21, secondo comma, della legge 2 luglio 1949, n. 408*;
- 71) l'articolo 4, comma 1, della legge 5 aprile 1950, n. 225;
- 72) *la legge 12 maggio 1950, n. 230*;
- 73) *l'articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646*;
- 74) *la legge 21 ottobre 1950, n. 841*;
- 75) *gli articoli 2 e 3 della legge 13 giugno 1951, n. 528*;
- 76) *l'articolo 2 della legge 4 novembre 1951, n. 1295*;
- 77) *l'articolo 3 della legge 22 marzo 1952 n. 166*;
- 78) *l'articolo 23 della legge 10 febbraio 1953, n. 136*;
- 79) l'articolo 5, secondo comma, della legge 9 febbraio 1954, n. 640; (184)
- 80) *l'articolo 10 della legge 9 agosto 1954, n. 645*;
- 81) *l'articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646*, come modificato dall'*articolo 3 della legge 22 marzo 1952, n. 166*;
- 82) *l'articolo 8 della legge 21 maggio 1955, n. 463*;
- 83) *la legge 4 febbraio 1958, n. 158*, come modificata dalla legge 10 ottobre 1969, n. 739;
- 84) *l'articolo 4 della legge 13 giugno 1961, n. 528*;
- 85) *l'articolo 11 della legge 24 luglio 1961, n. 729*;
- 86) *la legge 1° dicembre 1961, n. 1441*;
- 87) *l'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167*, come sostituito dalla *legge 21 luglio 1965, n. 904*;
- 88) l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1965, n. 138;
- 89) *l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342*;
- 90) l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 128, come convertito nella legge 26 maggio 1966, n. 311;
- 91) *gli articoli 2, terzo comma, e 3 della legge 23 febbraio 1967, n. 104*;
- 92) l'articolo 14, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967, n. 1641;
- 93) *gli articoli 29 e 147 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523*;
- 94) *gli articoli 11 e 13 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79*, come convertito nella *legge 18 marzo 1968, n. 241*;
- 95) *la legge 20 marzo 1968, n. 391*;
- 96) *l'articolo 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187*;
- 97) *l'articolo 20 della legge 5 febbraio 1970, n. 21*;
- 98) *l'articolo 64, primo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745*, come convertito nella *legge 18 dicembre 1970, n. 1034*;
- 99) il titolo II della *legge 22 ottobre 1971, n. 865*;
- 100) *l'articolo 15, secondo comma, della legge 1° giugno 1971, n. 291*;
- 101) *l'articolo 1 ter del decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1119*, come convertito nella *legge 25*

febbraio 1972, n. 13;

102) il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036;

103) l'articolo 185 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

104) l'articolo 4 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito nella legge 15 aprile 1973, n. 94;

105) l'articolo 4, primo comma del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, come convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247;

106) l'articolo 21 della legge 26 aprile 1976, n. 178; (185)

107) l'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

108) gli articoli 1, 3, 4 e 23, secondo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni;

109) gli articoli 49 e 135 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

110) l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 agosto 1978, n. 988:

111) il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1979, n. 468;

112) l'articolo 8, ottavo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146;

113) la legge 29 luglio 1980, n. 385;

114) l'articolo 3, quinto comma, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, come convertito nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

115) il decreto-legge 8 gennaio 1981, n. 58 (186) , convertito nella legge 12 marzo 1981, n. 58;

116) l'articolo 80 del decreto-legge 18 marzo 1981, n. 75 (187) , come convertito nella legge 14 maggio 1981, n. 219, come recepito nell'articolo 37 del testo unico approvato col decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, per la parte riguardante la determinazione dell'indennità di esproprio;

117) il decreto-legge 28 luglio 1981, n. 396, convertito nella legge 28 settembre 1981, n. 535;

118) il decreto-legge 29 maggio 1982, n. 298, convertito nella legge 29 luglio 1982, n. 481;

119) la legge 29 luglio 1982, n. 481;

120) la legge 23 dicembre 1982, n. 943;

121) il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito nella legge 27 febbraio 1984, n. 18;

122) l'articolo 6, quarto e quinto comma, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito nella legge 18 aprile 1984, n. 80;

123) l'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito nella legge 1° marzo 1985, n. 42;

124) l'articolo 5, comma 5, della legge 2 luglio 1985, n. 372 (188) ;

125) l'articolo 1, comma 1, numero 3, del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito nella legge 18 aprile 1986, n. 119;

126) l'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 47;

127) l'articolo 3, primo comma, della legge 27 ottobre 1988, n. 458;

128) l'articolo 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

129) gli articoli 7 ed 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, per la parte riguardante la determinazione dell'indennità di esproprio;

130) la legge 2 maggio 1991, n. 158 (189) ;

131) l'articolo 11, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

132) la legge 2 maggio 1991, n. 158 (189) ;

133) l'articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, come convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359;

134) l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

135) l'articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

136) l'articolo 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

137) l'articolo 32 della legge 3 agosto 1999, n. 265;

138) l'articolo 121 del testo unico approvato col decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

139) l'articolo 12 della legge 9 ottobre 2000, n. 285;

140) l'articolo 4, comma 2, della legge 9 marzo 2001, n. 59;

140-bis) i commi 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 31 della legge 21 luglio 1967, n. 613, l'articolo 8 della legge 26 aprile 1974, n. 170, i commi 1, 2, 3, 5 dell'articolo 16 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, i commi 2, 3 e 5 dell'articolo 30 e il comma 2 dell'articolo 32 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; (190)

141) tutte le altre norme di legge e di regolamento, riguardanti gli atti ed i procedimenti volti alla dichiarazione di pubblica utilità o di indifferibilità e urgenza, all'esproprio all'occupazione d'urgenza, nonché quelle riguardanti la determinazione dell'indennità di espropriazione o di occupazione d'urgenza.

(180) Alinea così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. rr), n. 1), *D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302* e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lett. e), *D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330*.

(181) Numero così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. rr), n. 1), *D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*.

(182) Numero così modificato dall'art. 5, comma 1, *L. 1° agosto 2002, n. 166*.

(183) NDR: Leggasi *L. 29 dicembre 1948, n. 1482*.

(184) NDR: Leggasi *L. 9 agosto 1954, n. 640*.

(185) NDR: Leggasi *L. 29 aprile 1976, n. 178*.

(186) NDR: Leggasi *D.L. 8 gennaio 1981, n. 4*.

(187) NDR: Leggasi *D.L. 19 marzo 1981, n. 75*.

(188) NDR: Leggasi *L. 23 luglio 1985, n. 372*.

(189) NDR: Leggasi *L. 20 maggio 1991, n. 158*.

(190) Numero inserito dall'art. 1, comma 1, lett. f), *D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330*.

(191) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l'art. 10, comma 6, *D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l'art. 2, comma 2-quinquies, *D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall'art. 18-bis, comma 1, *D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, l'art. 36-ter, comma 11, *D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l'art. 14, comma 6, *D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

Art. 59 Entrata in vigore del testo unico (193)

1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore a decorrere dal 30 giugno 2003 (192) .

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

(192) Il presente termine, già prorogato al 30 giugno 2002 dall'art. 5, comma 1, *D.L. 23 novembre 2001, n. 411*, convertito dalla *L. 31 dicembre 2001, n. 463*; al 31 dicembre 2002 dall'art. 5, comma 3, *legge 1° agosto 2002, n. 166*; al 30 giugno 2003 dall'art. 3, comma 1, *D.L. 20 giugno 2002, n. 122*, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, *L. 1° agosto 2002, n. 185*, è stato successivamente così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. ss), n. 1), *D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302* che ha fissato la data di entrata in vigore del presente provvedimento al 30 giugno 2003.

(193) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l'art. 10, comma 6, *D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l'art. 2, comma 2-quinquies, *D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall'art. 18-bis, comma 1, *D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, l'art. 36-ter, comma 11, *D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, l'art. 14, comma 6, *D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

L. 28/01/1977, n. 10**Norme per la edificabilità dei suoli.****Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 gennaio 1977, n. 27.****Art. 14 (Indennità di espropriazione) (33)****In vigore dal 30 gennaio 1977**

Al primo comma dell'*art. 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865*, modificato dall'*art. 6 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115*, convertito, con modificazioni, nella *legge 27 giugno 1974, n. 247*, la cifra "30 per cento", è sostituita dalla cifra "50 per cento".

All'*art. 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865*, sono aggiunti i seguenti commi:

"L'espropriante dispone il pagamento dell'indennità accettata entro sessanta giorni dal provvedimento di cui al terzo comma.

Per le espropriazioni in dipendenza di opere di competenza statale, l'amministrazione competente emette il provvedimento che dispone il pagamento entro sessanta giorni a decorrere dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione a pagare di cui alla *legge 3 aprile 1926, n. 686*, e successive modificazioni.

A decorrere dalla scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, sono dovuti gli interessi in misura pari a quella del tasso di sconto".

L'*art. 15 della legge 22 ottobre 1971, n. 865*, è sostituito dal seguente:

"Qualora l'indennità non sia accettata nel termine di cui al primo comma dell'*art. 12*, il presidente della giunta regionale richiede la determinazione dell'indennità alla commissione competente per territorio di cui all'*art. 16*. La commissione, entro trenta giorni dalla richiesta del presidente della giunta regionale, determina l'indennità sulla base del valore agricolo con riferimento alle colture effettivamente praticate sul fondo espropriato, anche in relazione all'esercizio dell'azienda agricola e la comunica all'espropriante.

L'espropriante comunica le indennità ai proprietari degli immobili ai quali le stime si riferiscono mediante avvisi notificati nelle forme degli atti processuali civili; deposita la relazione della commissione nelle segreterie del comune e rende noto al pubblico l'eseguito deposito nei modi previsti dal secondo comma dell'*art. 10*".

I primi quattro commi dell'*art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865*, sono sostituiti dai seguenti:

"Con provvedimento della regione è istituita, in ogni provincia, una commissione composta dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato, che la presiede, dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale o da un suo delegato, dall'ingegnere capo del genio civile o da un suo delegato, dal presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari della provincia o da un suo delegato, nonché da due esperti nominati dalla regione in materia urbanistica ed edilizia e da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste scelti dalla regione stessa su terne proposte dalle associazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative.

La regione, ove particolari esigenze lo richiedano, può disporre la formazione di sottocommissioni, le quali opereranno nella medesima composizione della commissione di cui al primo comma. A tal fine la regione nomina gli ulteriori componenti.

La commissione di cui al primo comma ha sede presso l'ufficio tecnico erariale. L'intendente di finanza provvede alla costituzione della segreteria della commissione ed all'assegnazione ad essa del personale necessario.

La commissione determina ogni anno, entro il 31 gennaio, nell'ambito delle singole regioni agrarie delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni, considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati.

L'indennità di espropriazione, per le aree esterne ai centri edificati di cui all'*art. 18*, è commisurata al valore agricolo medio di cui al comma precedente corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare.

Nelle aree comprese nei centri edificati l'indennità è commisurata al valore agricolo medio della coltura più redditizia tra quelle che, nella regione agraria in cui ricade l'area da espropriare, coprono una superficie superiore al 5 per cento di quella coltivata della regione agraria stessa.

Tale valore è moltiplicato per un coefficiente:

da 2 a 5 se l'area ricade nel territorio di comuni fino a 100 mila abitanti;

da 4 a 10 se l'area ricade nel territorio di comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti.

Per la determinazione dell'indennità relativa alle aree comprese nei centri edificati, la commissione di cui

al primo comma è integrata dal sindaco o da un suo delegato."

Il primo comma dell'*art. 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865*, è sostituito dal seguente:

"Nel caso che l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, nell'ipotesi di cessione volontaria ai sensi dell'*art. 12, primo comma*, il prezzo di cessione è determinato in misura tripla rispetto all'indennità provvisoria, esclusa la maggiorazione prevista dal suddetto articolo."

Al primo comma dell'*art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865*, le parole: "dell'ufficio tecnico erariale", sono sostituite dalle seguenti: "della commissione di cui all'*art. 16*".

Al terzo comma dell'*art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865*, le parole: "L'ufficio tecnico erariale provvede", sono sostituite dalle seguenti: "La commissione di cui all'*art. 16* provvede" e le parole: "un ventesimo dell'indennità", sono sostituite dalle seguenti: "un dodicesimo dell'indennità".

All'*art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865*, è aggiunto in fine il seguente comma:

"Il disposto del secondo comma del presente articolo deve intendersi applicabile anche alle occupazioni preordinate alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti dall'*art. 4 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115*, convertito, con modificazioni, nella *legge 27 giugno 1974, n. 247*".

(33) La Corte costituzionale, con sentenza 25-30 gennaio 1980, n. 5 (Gazz. Uff. 6 febbraio 1980, n. 36), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui reca modificazioni agli *articoli 16, commi 5, 6, 7, e 20, comma 3, L. 22 ottobre 1971, n. 865*.

L.R. 2 agosto 2023, n. 33 (1).**Norme sul funzionamento della commissione provinciale per le espropriazioni di cui all'*articolo 41 del D.P.R. 327/2001*.**

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 2 agosto 2023, n. 171.

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge

**Art. 1 Composizione della Commissione per le espropriazioni.
In vigore dal 17 agosto 2023**

1. Ai sensi dell'*articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327* (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) è istituita, in ogni provincia, con decreto del dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici, la Commissione per le espropriazioni (CPE), composta nel modo seguente:

- a) dal Presidente della Provincia o da un suo delegato, che la presiede;
 - b) dal dirigente della Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate, o da un suo delegato;
 - c) dal dirigente del settore regionale competente in materia di vigilanza normativa tecnica sulle costruzioni e supporto tecnico, o da un suo delegato;
 - d) dal direttore generale dell'Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica Calabria (A.T.E.R.P.), o da un suo delegato;
 - e) da due esperti in materia urbanistica ed edilizia, nominati dalla Regione;
 - f) da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste, nominati dalla Regione su terne proposte dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative;
 - g) dal dirigente del settore espropri della Regione Calabria, o da un suo delegato;
 - h) dal sindaco del comune ove sono situati i beni da stimare, o da un suo delegato, per la sola determinazione delle indennità di aree edificabili.
-

**Art. 2 Sede della Commissione.
In vigore dal 17 agosto 2023**

1. La Commissione ha sede presso l'Agenzia delle entrate, sede provinciale.

**Art. 3 Durata in carica dei componenti.
In vigore dal 17 agosto 2023**

1. Gli esperti nominati dalla Regione, con decreto del Presidente del Consiglio regionale, durano in carica sino alla scadenza ordinaria o anticipata del Consiglio regionale, e comunque fino alla loro effettiva sostituzione o conferma.

**Art. 4 Decadenza e sostituzione componenti.
In vigore dal 17 agosto 2023**

1. In caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive della CPE, i membri esperti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere e) e f) possono essere dichiarati decaduti.

La segreteria della CPE, in tal caso, provvede a informare il suo presidente, che ne dà comunicazione al dirigente dell'Ufficio espropri della Regione per la relativa sostituzione e nomina con le modalità di cui al presente articolo. Analogamente si procede in caso di dimissioni o di decesso.

2. La comunicazione di cui al comma 1, per gli eventuali provvedimenti di sostituzione, è inviata dal presidente della CPE al direttore generale dell'A.T.E.R.P. e ai dirigenti dell'Agenzia delle entrate e del settore regionale competente in materia di vigilanza normativa tecnica sulle costruzioni e supporto tecnico, qualora i loro delegati non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della CPE.

**Art. 5 Funzionamento e compiti della Commissione.
In vigore dal 17 agosto 2023**

1. Le sedute della CPE sono valide con la presenza di almeno cinque componenti con voto deliberativo e le

deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti assume prevalenza il voto del presidente della CPE.

2. La CPE si riunisce, di norma, quattro volte al mese; in caso di necessità di ulteriori sedute, per l'erogazione del trattamento economico previsto dall'articolo 8, deve essere fornita motivata giustificazione da parte del presidente della CPE.

3. Per le determinazioni dei valori agricoli medi e dell'indennità di aree ritenute edificabili occorre anche la partecipazione, rispettivamente, di almeno uno degli esperti in materia di agricoltura e foreste e di almeno uno degli esperti in materia di urbanistica ed edilizia.

4. La CPE determina:

a) l'indennità definitiva di espropriazione, nel caso di cui all'*articolo 21, comma 15, del D.P.R. 327/2001*;

b) i valori agricoli medi dei terreni, considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati, ai sensi dell'*articolo 41 del D.P.R. 327/2001*;

c) il corrispettivo della retrocessione totale o parziale del bene nel caso in cui lo stesso non sia concordato tra le parti, ai sensi dell'*articolo 48 del D.P.R. 327/2001*;

d) l'indennità di asservimento, nei casi in cui dalla realizzazione dell'opera derivi la necessità dell'imposizione della servitù di cui all'*articolo 44 del D.P.R. 327/2001*;

e) l'indennità per l'occupazione temporanea per aree non soggette ad esproprio ai sensi dell'*articolo 50, comma 2, del D.P.R. 327/2001*.

5. La CPE, qualora consultata dall'autorità espropriante, esprime anche determinazioni in ordine alla valutazione dell'indennità provvisoria di espropriazione nei casi di cui all'*articolo 20, comma 3, del D.P.R. 327/2001*.

6. La convocazione della CPE viene disposta dal presidente ed è comunicata dalla segreteria, tramite messaggio di posta elettronica o di posta elettronica certificata, almeno cinque giorni prima della data fissata, con avviso contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare; nei casi di urgenza o di seconda convocazione per mancanza del numero legale, il presidente può procedere a trasmettere apposito avviso ventiquattro ore prima della seduta.

7. Il presidente della CPE assegna ai componenti della CPE l'istruttoria delle pratiche pervenute in base a un criterio di equa distribuzione e tenendo conto delle professionalità presenti.

8. La CPE adotta le determinazioni e le valutazioni previste dalla normativa vigente entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta o dalla data di ricezione di eventuali integrazioni ritenute necessarie. Le determinazioni sono poi inviate all'autorità espropriante e per conoscenza al settore regionale competente in materia di espropri della Regione Calabria. L'autorità espropriante comunica agli interessati l'ufficio presso il quale è depositata la deliberazione della CPE ai sensi dell'*articolo 27 del D.P.R. 327/2001*.

9. Entro il mese di gennaio di ogni anno la CPE approva le tabelle dei valori agricoli medi, e di eventuali valori di altra natura previsti dalla normativa vigente, e le trasmette al settore regionale competente in materia di espropri della Regione Calabria per la successiva pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico regionale.

10. Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

**Art. 6 Segreteria della CPE.
In vigore dal 17 agosto 2023**

1. Ciascuna CPE, al fine di organizzare efficacemente la propria attività, si avvale di una segreteria, costituita a cura del direttore della competente Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate.

2. La segreteria della CPE:

a) redige i verbali delle riunioni, riportandoli in apposito registro con l'indicazione dei componenti presenti per ogni seduta;

b) cura i rapporti tra la CPE, i soggetti richiedenti le determinazioni e la Regione Calabria, effettuando gli avvisi, comunicazioni, invii o depositi previsti nell'ambito delle materie attribuite dalla normativa vigente alla competenza della CPE;

c) raccoglie la documentazione relativa alle presenze dei componenti ai fini della corresponsione del trattamento economico previsto dall'articolo 8;

d) cura la raccolta e l'archiviazione di tutta la documentazione e dei dati complessivi annuali relativi alle determinazioni effettuate dalla CPE e cura tutti gli adempimenti comunque necessari al funzionamento della stessa.

2. Il verbale di ciascuna seduta della CPE, sottoscritto dal presidente della stessa, è inserito all'ordine del giorno e approvato dalla CPE nella seduta immediatamente successiva.

3. Presso la segreteria sono istituiti il protocollo, il registro delle pratiche e il registro delle determinazioni. Tutte le richieste che pervengono all'ufficio di segreteria e tutte le comunicazioni a firma del presidente vengono registrate al protocollo della CPE. Tutte le deliberazioni e la documentazione relativa all'attività della CPE vengono registrate sul registro delle deliberazioni della segreteria.

**Art. 7 Spese di istruttoria.
In vigore dal 17 agosto 2023**

1. Il soggetto cui sono attribuiti per legge o per delega poteri espropriativi per la realizzazione di opere pubbliche o private e che intende avvalersi dell'intervento della CPE è tenuto al pagamento delle spese di istruttoria nella seguente misura:

a) fino a cinque ditte catastali, un importo pari a ottocento euro;

b) superiore a cinque ditte catastali, un importo aggiuntivo pari a cinquanta euro per ogni ulteriore ditta catastale.

2. Il contributo è vincolato a sostenere le spese di funzionamento dell'attività della CPE e dell'ufficio di segreteria ed è versato alla Provincia competente territorialmente, nelle forme indicate nell'avviso che verrà inviato dalla segreteria della CPE ai soggetti richiedenti.

**Art. 8 Spese di funzionamento della Commissione provinciale per le espropriazioni.
In vigore dal 17 agosto 2023**

1. Tutte le spese relative al funzionamento della CPE sono gestite dalla Provincia competente territorialmente, attraverso il contributo versato per spese istruttorie di cui all'articolo 7, ed eventuali altre somme da reperire su appositi capitoli propri.

**Art. 9 CPE della Città metropolitana di Reggio Calabria.
In vigore dal 17 agosto 2023**

1. La CPE della Città metropolitana di Reggio Calabria è presieduta dal Sindaco metropolitano, che nomina con decreto i suoi componenti.

2. Il funzionamento della CPE della Città metropolitana di Reggio Calabria, le spese di istruttoria e il trattamento economico dei componenti sono definiti con regolamento adottato con deliberazione del Consiglio metropolitano.

**Art. 10 Abrogazione della L.R. 17/1988.
In vigore dal 17 agosto 2023**

1. È abrogata la *legge regionale 31 luglio 1988, n. 17* (Norme sul funzionamento della commissione prevista dall'*articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10* e sulle indennità spettanti ai componenti).

**Art. 11 Clausola di invarianza finanziaria.
In vigore dal 17 agosto 2023**

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

L.R. 22 giugno 2015, n. 14 (1).**Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56.**

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 24 giugno 2015, n. 42.

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:

**Art. 1 Disposizioni generali.
In vigore dal 25 giugno 2015**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'*articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56* (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), nelle more della elaborazione partecipata di una legge generale di riordino delle funzioni sulla base dei criteri e delle finalità indicate dal medesimo comma, la Regione Calabria riassume, nell'ambito delle proprie competenze amministrative, le funzioni già trasferite alle Province sulla base della *legge regionale 12 agosto 2002, n. 34* (Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali) e ss.mm.ii. Conseguentemente, il relativo personale transita nei ruoli della Giunta regionale, secondo le modalità e per gli effetti di cui all'*articolo 1, comma 96, della legge n. 56/2014*, con decorrenza 1° aprile 2015, unitamente al personale già transitato o acquisito in applicazione della L.R. n. 34/2002 e della L.R. n. 9/2007 e loro ss.mm.ii., nonché secondo le indicazioni provenienti dalle amministrazioni provinciali di provenienza e nei limiti della spesa trasferita ai sensi della medesima legge n. 34/2002.

2. In conformità a quanto previsto dall'accordo di cui all'*articolo 1, comma 91, legge n. 56/2014*, fino all'emanazione di disposizioni nazionali in materia, continuano ad essere svolte dalle Province le funzioni di polizia provinciale e quelle relative ai servizi per l'impiego.

3. La legge generale di riordino prevista al comma 1 dovrà essere adottata entro il 31 dicembre 2015 sulla base di prassi deliberative partecipate.

Art. 2 Trasferimento di specifiche funzioni ed allocazione delle risorse umane, finanziarie e

strumentali.**In vigore dal 25 giugno 2015**

1. Fermo restando quanto previsto dal terzo periodo dell'*articolo 1, comma 89, della legge n. 56/2014*, le funzioni connesse alle materie "agricoltura, caccia e pesca" e "formazione professionale" svolte dalle Province per effetto della L.R. n. 34/2002 sono direttamente esercitate dalla Regione. Le altre funzioni di cui alla L.R. n. 34/2002 e ss.mm.ii., trasferite alla Regione ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, continuano ad essere svolte presso l'amministrazione provinciale, anche in considerazione di quanto previsto dall'*articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015).

2. Fermo restando quanto previsto dall'*articolo 1, comma 96, della legge n. 56/2014* e dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, della presente legge, il personale addetto, alla data dell'8 aprile 2014, alle funzioni connesse alle materie "agricoltura, caccia e pesca" e "formazione professionale" è riallocato presso la Regione. Il restante personale, assegnato alle altre funzioni alla data dell'8 aprile 2014, continua a svolgere le proprie mansioni presso l'amministrazione provinciale di riferimento. Ai fini di una migliore erogazione del servizio nei confronti degli utenti, l'integrazione organizzativa e gestionale del predetto personale è assicurata anche sulla base di quanto stabilito dai protocolli di intesa previsti dal successivo comma 5.

3. Il personale addetto alle funzioni riassunte dalla Regione ai sensi del comma 2 è individuato sulla base delle norme vigenti in materia e secondo le modalità ivi previste.

4. Conseguentemente, sono rideterminate le risorse di cui alla L.R. n. 34/2002 e ss.mm.ii., anche per quanto concerne l'attribuzione e l'uso dei beni strumentali.

5. La Regione cura, con i Dipartimenti competenti, gli adempimenti necessari all'attuazione di quanto previsto nei commi che precedono, in coerenza con le previsioni legislative e contrattuali in materia, anche mediante protocolli di intesa con le Province, ove necessari.

6. Resta ferma la possibilità di avvalimento da parte della Regione mediante specifiche convenzioni, stipulate ai sensi dell'*articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*. L'avvalimento del dipendente può avvenire solo previo consenso del medesimo.

Art. 3 Esercizio di specifiche funzioni tramite convenzione.**In vigore dal 25 giugno 2015**

1. In via straordinaria, su richiesta dell'Ente interessato motivata da ragioni di carattere finanziario o gestionale, previa stipulazione di apposita convenzione approvata dalla Giunta regionale, l'esercizio di specifiche funzioni fra quelle di cui all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, della presente legge, può essere direttamente riassunto dalla Regione. In tal caso, il relativo personale è riallocato presso la medesima.

2. Fermo restando quanto previsto dall'*articolo 1, comma 96, della legge n. 56/2014* e dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, della presente legge, nelle suddette ipotesi trova applicazione il comma 5 dell'articolo 2.

**Art. 4 Termine di avvio dell'esercizio delle funzioni da parte degli enti subentranti.
In vigore dal 25 giugno 2015**

1. Il termine di cui all'*articolo 1, comma 89, terzo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56*, è stabilito in data 1° luglio 2015. Tale termine può essere eccezionalmente prorogato di un mese, per una sola volta, con decreto del Presidente della Regione Calabria. Nelle more dell'effettivo avvio di esercizio, trova applicazione quanto previsto nel comma 89 dell'articolo 1 già citato.

**Art. 5 Disposizioni sul personale in eccedenza.
In vigore dal 25 giugno 2015**

1. Nell'ipotesi in cui il personale delle Province, non addetto alle funzioni di cui all'articolo 1 della presente legge, risulti in eccedenza rispetto ai limiti di spesa fissati dall'*articolo 1, comma 421, della legge n. 190/2014*, la Regione Calabria, nei limiti delle competenze proprie e delle risorse disponibili, promuove e sostiene ogni iniziativa opportuna per favorirne la ricollocazione, anche mediante l'attivazione di processi di riqualificazione professionale e di outplacement.

**Art. 6 Risorse utili all'esercizio delle funzioni.
In vigore dal 25 giugno 2015**

1. La Regione assicura alle Province le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni affidate per l'esercizio, promuovendo anche l'accesso alle risorse comunitarie in conformità a quanto stabilito in materia.

**Art. 7 Città metropolitana di Reggio Calabria.
In vigore dal 25 giugno 2015**

1. Specifica disciplina, anche in via straordinaria, sarà dettata per la istituita Città metropolitana di Reggio Calabria, ferma restando l'applicazione delle norme della presente legge.

**Art. 8 Norme finanziarie.
In vigore dal 25 giugno 2015**

1. L'applicazione della presente legge non può comportare incrementi di spesa a carico del bilancio regionale rispetto alla spesa effettiva sostenuta alla data dell'8 aprile 2014.
 2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico previsto dall'*articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8* (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria).
-

**Art. 9 Entrata in vigore.
In vigore dal 25 giugno 2015**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Calabria**L.R. 12/08/2002, n. 34****Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.****Pubblicata nel B.U. Calabria 19 agosto 2002, n. 15, supplemento straordinario n. 1.****Art. 65***Funzioni delle province.*

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti:

- a) il rilevamento del fabbisogno abitativo in collaborazione con i comuni;
- b) l'individuazione delle tipologie di interventi idonee a soddisfare i fabbisogni rilevanti;
- c) la localizzazione degli interventi da finanziare con le risorse previste dai piani e programmi regionali;
- d) l'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi;
- e) la concessione dei contributi ai comuni per gli interventi di recupero edilizio nei centri storici o nei nuclei storici;
- f) la nomina ed il funzionamento delle commissioni provinciali per la determinazione delle indennità di esproprio;
- g) la concessione dei contributi per il recupero degli edifici rurali aventi valore storico ed architettonico situati nelle zone agricole e non più utilizzati a fini agricoli.

L.R. 31 luglio 1988, n. 17 (1)**Norme sul funzionamento della commissione prevista dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e sulle indennità spettanti ai commenti (2).**

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 9 agosto 1988, n. 39.

(2) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, L.R. 2 agosto 2023, n. 33.

Art. 1 (3)

[1. Per la determinazione delle indennità di aree ritenute edificabili la commissione prevista dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è integrata dal Sindaco o da un suo delegato ed opera con la collaborazione dei servizi dell'U.T.E.

2. Il responsabile del servizio espropri della Regione può partecipare alle sedute nelle quali vengono trattati affari d'interesse regionale, mentre è membro di diritto, in qualità di esperto e con voto consultivo, il responsabile del servizio espropri della Provincia].

(3) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, L.R. 2 agosto 2023, n. 33.

Art. 2 (4)

[1. In caso di rifiuto dell'indennità provvisoria, la commissione determina l'indennità definitiva, sulla base delle norme vigenti al momento della perizia, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta].

(4) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, L.R. 2 agosto 2023, n. 33.

Art. 3 (5)

[1. Qualora la commissione non provvede a comunicare all'espropriante la perizia entro il termine indicato nell'articolo precedente, s'intende confermata l'indennità provvisoria, che, in tal modo, diviene definitiva.

2. L'espropriante rende noto che l'indennità provvisoria è divenuta definitiva mediante avviso da notificare ai proprietari, nella forma degli atti processuali civili, e da pubblicare sul Foglio Annunzi Legali della Provincia ed all'Albo Pretorio del Comune ove sono situati i beni da espropriare.

3. Entro trenta giorni dall'inserzione dell'avviso sul Foglio Annunzi Legali, ovvero dalla piena conoscenza

che l'indennità provvisoria è divenuta definitiva, i proprietari e l'espropriante possono proporre opposizione alla stima davanti alla Corte d'Appello, ai sensi dell'articolo 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865].

(5) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, L.R. 2 agosto 2023, n. 33.

Art. 4 (6)

[1. Gli articoli che precedono, nonché il successivo articolo 16, si applicano soltanto per la determinazione delle indennità attinenti a procedimenti di competenza di organi regionali o di enti delegati].

(6) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, L.R. 2 agosto 2023, n. 33.

Art. 5 (7)

[1. Gli esperti nominati dal Consiglio regionale durano in carica sino alla scadenza ordinaria o anticipata del Consiglio, salvo la proroga fino alla loro effettiva sostituzione o conferma].

(7) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, L.R. 2 agosto 2023, n. 33.

Art. 6 (8)

[1. Gli esperti possono essere dichiarati decaduti dalla carica con decreto dell'Assessore regionale ai Lavori Pubblici, se non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della commissione.

2. A tal fine il Presidente della commissione è tenuto a trasmettere tempestivamente al predetto Assessore la relativa segnalazione.

3. Analoga segnalazione, per gli eventuali provvedimenti di sostituzione, dovrà essere inviata dal Presidente della commissione al Presidente dell'I.A.C.P. ed agli ingegneri capi dell'U.T.E. e del Genio Civile, qualora i loro delegati non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della

commissione].

(8) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, L.R. 2 agosto 2023, n. 33.

Art. 7 (9)

[1. Quando uno dei componenti cessa per qualsiasi motivo a far parte della commissione, si provvede a sostituirlo nelle forme proprie della sua nomina.

2. Le dimissioni vengono presentate al Presidente della commissione che prende atto nella prima seduta e ne dà immediata comunicazione all'organo competente a provvedere alla sostituzione].

(9) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, L.R. 2 agosto 2023, n. 33.

Art. 8 (10)

[1. La commissione stabilisce periodicamente il calendario dei lavori, in relazione agli affari pendenti, e lo invia all'Assessore regionale ai lavori Pubblici].

(10) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, L.R. 2 agosto 2023, n. 33.

Art. 9 (11)

[1. Il Presidente convoca la commissione con avviso da recapitare almeno cinque giorni prima della seduta con allegato l'ordine del giorno degli affari da trattare.

2. Tale avviso, coll'allegato ordine del giorno, dovrà essere inviato anche all'Assessore regionale ai Lavori Pubblici].

(11) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, L.R. 2 agosto 2023, n. 33.

Art. 10 (12)

[1. Le sedute della commissione sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

2. Per le deliberazioni relative alla determinazione dei valori agricoli medi e dell'indennità di aree ritenute edificabili occorre, rispettivamente, anche la partecipazione di almeno uno degli esperti in materia di agricoltura e foreste e di almeno uno degli esperti in materia di urbanistica ed edilizia].

(12) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, L.R. 2 agosto 2023, n. 33.

Art. 11 (13)

[1. Il segretario redige i verbali delle sedute, riportandoli in apposito registro con l'indicazione dei presenti.

2. Egli cura, inoltre, gli adempimenti relativi alle comunicazioni delle deliberazioni della commissione all'espropriante].

(13) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, L.R. 2 agosto 2023, n. 33.

Art. 12 (14) (15)

[1. A decorrere dal 1° giugno 2001 al Presidente, ai componenti ed al segretario della commissione spetta una indennità per ogni giornata di seduta pari a Euro 100,00].

(14) Articolo così sostituito dall'art. 1, L.R. 24 aprile 2002, n. 20, poi abrogata dall'art. 32, comma 4, L.R. 26 giugno 2003, n. 8. Il testo originario era così formulato: «Art. 12. 1. Al Presidente, ai componenti ed al segretario della commissione spetta un'indennità per ogni giornata di seduta pari al 75 per cento, rispettivamente di quella prevista dalla legge regionale per il Presidente e per i componenti del Comitato regionale di controllo sugli atti degli Enti locali.».

Con riferimento al testo sostituito, per l'ammontare dell'indennità di presenza, vedi l'art. 1, L.R. 4 agosto 1988, n. 19; le misure in

essa contenute sono state successivamente confermate con la previsione di un loro aggiornamento triennale dall'art. 42, L.R. 5 agosto 1992, n. 12, quale risulta modificato dall'art. 11, L.R. 12 dicembre 1994, n. 27.

(15) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, L.R. 2 agosto 2023, n. 33.

Art. 13 (16)

[1. Ai componenti della commissione che risiedono stabilmente in Comuni diversi da quello ove ha sede la commissione, qualora si rechino alla seduta, spetta un trattamento economico di trasferta pari a quello previsto per i dipendenti regionali con qualifica di dirigente (17).

2. Per i componenti dipendenti regionali il trattamento economico è quello del livello cui sono inquadrati.

3. Ai componenti di cui ai commi precedenti spetta anche il rimborso delle spese di viaggio su mezzi di trasporto pubblico, escluso l'aereo, dal Comune di residenza a quello ove ha sede la commissione.

4. In casi eccezionali, previa autorizzazione da parte del Presidente della Giunta regionale, si può consentire l'uso del mezzo proprio senza responsabilità della Regione.

5. In tal caso verrà corrisposta un'indennità chilometrica ragguagliata ad 1/5 del prezzo di un litro di benzina super vigente al momento del viaggio].

(16) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, L.R. 2 agosto 2023, n. 33.

(17) Sulla indennità di missione ai dipendenti regionali vedi l'art. 40, L.R. 22 novembre 1984, n. 34 che ha nuovamente disciplinato le indennità inizialmente determinate dall'art. 52, L.R. 28 marzo 1975, n. 9. Ora la normativa sulla dirigenza regionale è stata riformata in toto dalla L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Art. 14 (18)

[1. Ai componenti della commissione che, per ragioni del loro ufficio, si rechino in località distante almeno dieci chilometri dalla località di residenza, spetta il trattamento di trasferta nella misura e con le modalità di cui all'articolo precedente, con riferimento al Comune di residenza.

2. La missione deve essere autorizzata dal Presidente della Giunta regionale ed il giorno e l'ora d'inizio e fine della stessa devono risultare da dichiarazione scritta dell'interessato].

(18) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, L.R. 2 agosto 2023, n. 33.

Art. 15 (19)

[1. Alla liquidazione delle competenze economiche del Presidente, dei componenti della commissione e del segretario provvede trimestralmente la Giunta regionale sulla base di un prospetto riepilogativo delle presenze e di un prospetto delle trasferte per ciascun componente con allegati i documenti giustificativi.
2. I prospetti sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario, che li trasmette all'Assessorato ai Lavori Pubblici].

(19) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, L.R. 2 agosto 2023, n. 33.

Art. 16 (20)

[1. Per gli affari già trasmessi alle Commissioni provinciali, il termine di cui all'articolo 2 della presente legge decorre dalla data di entrata in vigore della stessa].

(20) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, L.R. 2 agosto 2023, n. 33.

Art. 17 (21)

[1. All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con lo stanziamento previsto al Capitolo 1013101 dello stato di previsione della spesa di bilancio relativo all'esercizio finanziario 1988.
2. Per gli anni successivi la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di bilancio della Regione].

(21) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, L.R. 2 agosto 2023, n. 33.

Lombardia**L.R. 04/03/2009, n. 3****Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità.****Pubblicata nel B.U. Lombardia 2 marzo 2009, n. 9, suppl. ord. 6 marzo 2009, n. 1.****Art. 16***Commissione provinciale espropri.*

1. È istituita in ogni provincia la commissione di cui all'articolo 41 del TUE, denominata commissione provinciale espropri (di seguito: commissione).
2. La commissione è composta:
 - a) dal presidente della provincia, o suo delegato, che la presiede;
 - b) dall'ingegnere capo dell'Agenzia del territorio, o suo delegato;
 - c) dal presidente provinciale dell'azienda regionale per l'edilizia residenziale, o suo delegato;
 - d) da due esperti in materia urbanistica ed edilizia, nominati dalla provincia;
 - e) da quattro esperti in materia di agricoltura e foreste, nominati dalla provincia, di cui tre su proposta delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative ed uno su proposta delle associazioni di categoria della proprietà fondiaria maggiormente rappresentative.Gli esperti di nomina provinciale durano in carica fino alla scadenza ordinaria od anticipata del consiglio provinciale.
3. La commissione delibera validamente con la presenza della metà più uno dei componenti e a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.
4. La provincia approva il regolamento della commissione, con il quale si:
 - a) individuano la sede e l'ufficio di segreteria;
 - b) disciplinano le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute;
 - c) disciplinano le modalità di nomina dei componenti;
 - d) può prevedere e disciplinare sottocommissioni;
 - e) può variare l'ambito territoriale delle regioni agrarie, con efficacia limitata alle materie di competenza della commissione;
 - f) disciplinano l'organizzazione e il funzionamento, per ogni altro aspetto ritenuto necessario.
5. La commissione svolge le funzioni che il TUE e la presente legge le attribuiscono e in particolare:
 - a) determina il valore agricolo medio dei terreni considerati non oggetto di contratti agrari, ai sensi dell'articolo 41, comma 4, del TUE;
 - b) esprime, su richiesta dell'autorità espropriante, un parere in ordine alla determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del TUE;
 - c) determina l'indennità definitiva di espropriazione, ai sensi dell'articolo 21, comma 15, del TUE;
 - d) determina l'indennità per l'occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del TUE;
 - e) determina il corrispettivo della retrocessione, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del TUE.
6. La Regione eroga alle province un contributo annuo per la copertura degli oneri di funzionamento della commissione, secondo la misura, i criteri e le modalità stabiliti d'intesa con le province.
7. Il promotore dell'espropriazione, che ha richiesto l'intervento della commissione, rimborsa alla provincia le spese sostenute, secondo le tariffe approvate dalla provincia in conformità ai criteri stabiliti con provvedimento della Giunta regionale.

L.R. 22 febbraio 2005, n. 3 (1)**Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 (2).**

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 25 febbraio 2005, n. 32.

(2) Vedi anche l'art. 15, L.R. 19 febbraio 2008, n. 1.

TITOLO I**Disposizioni in materia di espropriazioni per pubblica utilità****Art. 1***Finalità della legge.*

1. La presente legge regionale persegue la finalità di armonizzare, in coerenza con le disposizioni contenute nel titolo V della parte II della Costituzione, le norme regionali in materia di pianificazione territoriale e urbanistica con i principi generali e fondamentali dell'ordinamento giuridico desumibili dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità) e successive modifiche.

Art. 2*Ambito di applicazione.*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano per l'espropriazione, anche a favore di privati, di beni immobili o di diritti relativi a immobili necessari per l'esecuzione, nell'ambito del territorio regionale, di opere pubbliche o di pubblica utilità non attribuite alla competenza delle amministrazioni statali.

2. Salva diversa disciplina recata dallo statuto regionale o dalle leggi regionali attuative, nonché dai regolamenti statutari degli enti locali, i beni appartenenti ai relativi patrimoni indisponibili e i beni appartenenti ai patrimoni indisponibili di altri enti pubblici possono essere espropriati unicamente per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione, da accertarsi d'intesa con gli enti interessati. In caso di mancata intesa decide la Regione, valutando gli interessi in conflitto tra gli enti interessati.

3. Per quanto non disposto dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni del D.P.R. n. 327/2001.

4. I procedimenti espropriativi e/o di asservimento, i relativi procedimenti propedeutici e le relative eventuali intese con la Regione Puglia, strumentali alla realizzazione, nel territorio regionale, di qualsivoglia opera attribuita alla competenza statale, nonché di quelle individuate dall'articolo 52-quinquies del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche, sono formati nel rispetto dei principi generali e fondamentali dell'ordinamento giuridico, ivi compresi quelli desumibili dal medesimo D.P.R. n. 327/2001, nonché nel rispetto delle norme recate dalla presente legge, in quanto applicabili ai predetti procedimenti.

Art. 3

Competenze in materia di espropriazioni.

1. L'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità è anche competente all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si rendano necessari, fatte salve le possibilità di delega e conferimento di cui ai commi successivi.
2. Costituiscono autorità espropriante la Regione, le Province, le Comunità montane, i Comuni e ogni altro ente pubblico competente alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità.
3. Possono, altresì, esercitare le funzioni di autorità espropriante, ai sensi della presente legge, le società costituite e partecipate dagli enti di cui al comma 2, ove le amministrazioni medesime abbiano provveduto a delegare loro la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega con apposito provvedimento.
4. Nei casi previsti dall'articolo 6, comma 8, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche, la potestà espropriativa eventualmente delegata ai concessionari o ai contraenti generali di opere pubbliche o di pubblica utilità è esercitata nelle forme e nei limiti espressamente stabiliti in apposito disciplinare, anche aggiuntivo all'atto di concessione o di affidamento. Il disciplinare dispone l'esplicita riserva, in capo al concedente o all'affidante, delle funzioni di indirizzo e di controllo delle potestà delegate, nonché della potestà sostitutiva nei modi dallo stesso fissati, nei casi di persistente inerzia o di gravi e reiterate violazioni delle disposizioni vigenti in materia espropriativa.
5. Nel caso di realizzazione di opere private si considera autorità espropriante l'ente pubblico che emette il provvedimento con il quale è disposta la dichiarazione di pubblica utilità.
- 5-bis. In attuazione dell'articolo 6, comma 9-bis, del D.P.R. 327/2001, sono classificate opere di minore entità le opere per le quali le ditte catastali, individuali o collettive, destinatarie della procedura espropriativa siano pari o inferiori a 50. Per dette opere l'autorità espropriante può delegare l'esercizio dei poteri espropriativi al soggetto privato promotore dell'esproprio. Il provvedimento di delega deve indicare chiaramente l'ambito di applicazione e deve essere citato in ogni atto del procedimento espropriativo (3).
6. In attuazione delle disposizioni legislative in materia di organizzazione delle strutture regionali, recate dal titolo III dell'articolo 59 della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Puglia), la Giunta regionale provvede all'istituzione dell'ufficio per le espropriazioni, presso il settore lavori pubblici, o di apposita struttura autonoma. Tale ufficio o struttura svolge tutte le funzioni che la legislazione statale e regionale attribuisce all'autorità espropriante, nonché alle Regioni in materia di espropriazioni per pubblica utilità, a eccezione di quelle attribuite alla competenza dell'organo di governo, per il cui esercizio propone alla Giunta regionale gli atti da adottare (4).
7. Gli altri enti di cui al comma 2 provvedono a istituire un ufficio o ad attribuire le funzioni a un ufficio già esistente per le espropriazioni. Tale ufficio svolge tutte le funzioni che la legislazione statale e regionale attribuisce all'autorità espropriante.
8. Gli oneri amministrativi di comunicazione e pubblicazione, sostenuti dall'ufficio per le espropriazioni, sono a carico del promotore, pubblico o privato, del procedimento di espropriazione.
9. I Comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, possono istituire un ufficio comune per le espropriazioni, ovvero costituirsi in consorzio o in altra forma associativa prevista dalla normativa statale o regionale.
10. Gli enti di cui al comma 7, per lo svolgimento di procedure espropriative di propria competenza, possono avvalersi, tramite convenzione, dell'ufficio per le espropriazioni istituito presso altri enti pubblici o consorzi esistenti tra enti pubblici, anche se istituiti per finalità settoriali.
11. Per ciascun procedimento, il titolare dell'ufficio per le espropriazioni designa un responsabile che dirige

e coordina tutti gli atti del procedimento stesso e ne comunica il nominativo agli interessati. Il promotore dell'espropriazione, qualora non costituisca autorità espropriante, designa un responsabile per gli adempimenti di propria competenza, comunicandone il nominativo all'autorità espropriante e agli interessati.

(3) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, L.R. 29 dicembre 2023, n. 37, a decorrere dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 114, comma 1, della medesima legge).

(4) Vedi, anche, il D.P.G.R. 1° febbraio 2006, n. 123.

Art. 4

Attività di indirizzo e coordinamento della Regione (5).

1. La Regione svolge funzioni di indirizzo e coordinamento dell'esercizio delle funzioni espropriative al fine di una gestione omogenea e unitaria della materia (6).

2. La Regione in particolare:

a) favorisce e incentiva la costituzione di uffici intercomunali per la gestione delle funzioni in materia, verificandone l'economicità e l'efficacia in riferimento alla capacità di servizio all'utenza (7);

b) adotta direttive e atti di indirizzo, nonché svolge attività di consulenza, con l'obiettivo di rendere omogenea l'azione amministrativa in materia (8);

c) emana il decreto previsto dal comma 2 dell'articolo 14 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e definisce un'attività di monitoraggio e di osservatorio sui provvedimenti emanati in ambito regionale;

d) definisce la natura e le modalità di pubblicazione degli atti nel Bollettino Ufficiale o nel sito informatico della Regione.

(5) Vedi, anche, il D.P.G.R. 1° febbraio 2006, n. 123.

(6) Vedi, al riguardo, quanto disposto dalla Delib.G.R. 5 luglio 2010, n. 1537.

(7) Vedi, al riguardo, quanto disposto dalla Delib.G.R. 5 luglio 2010, n. 1537.

(8) Vedi, al riguardo, quanto previsto dalla Delib.G.R. 18 luglio 2006, n. 1076 e dalla Delib.G.R. 26 luglio 2007, n. 1203.

Art. 5

Deleghe per opere di competenza regionale.

1. La Regione può delegare agli enti pubblici, previa intesa e relativa disciplina, le funzioni di autorità espropriante relativamente a opere pubbliche di propria competenza o ad opere private dichiarate di

pubblica utilità dalla Regione stessa.

2. La potestà di delega agli enti pubblici, prevista dal comma 1, può esercitarsi:

- a) nei confronti di un Comune, quando le opere si realizzano esclusivamente nel territorio comunale;
- b) nei confronti di un soggetto pubblico, quando le opere si realizzano nell'ambito territoriale di competenza dello stesso soggetto pubblico e vi sia un suo interesse alla loro realizzazione;
- c) nei confronti delle singole Comunità montane, quando le opere si realizzano nell'ambito di più comuni ricadenti nel territorio comunitario;
- d) nei confronti delle singole Province, quando le opere si realizzano nell'ambito di più comuni ricadenti nel territorio provinciale;
- e) nei confronti della Provincia prevalentemente interessata, quando le opere si realizzano nel territorio di più province.

3. I provvedimenti adottati nell'esercizio della delega sono trasmessi alla Regione per l'aggiornamento degli elenchi relativi e per la pubblicazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d).

4. Gli enti pubblici esercitano le funzioni delegate attraverso l'ufficio per le espropriazioni di cui all'articolo 3, comma 7.

5. In caso di persistente inerzia nel compimento di un atto spettante ai soggetti competenti, nell'esercizio delle funzioni delegate, la Regione assegna al soggetto un termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per provvedere nel merito. Trascorso inutilmente il termine predetto, la Giunta regionale può provvedere alla revoca della delega in parola e ad assumere le determinazioni necessarie per il compimento delle procedure espropriative, anche a cura del competente ufficio o struttura regionale per le espropriazioni.

Art. 6

Vincoli derivanti da piani urbanistici.

1. Un bene è sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero di una sua variante, con il quale il bene stesso è destinato alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità.

2. Il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di cinque anni. Entro il medesimo termine può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione della pubblica utilità dell'opera.

3. Se entro il termine di cui al comma 2 non è dichiarata la pubblica utilità, il vincolo preordinato all'esproprio decade e trova applicazione la normativa regionale per le zone prive di destinazione urbanistica. In assenza di normativa regionale, si applica la vigente normativa statale disciplinante l'assenza di pianificazione urbanistica.

4. Il vincolo preordinato all'esproprio, dopo la sua decadenza, può essere motivatamente reiterato, con i procedimenti di cui al comma 1, tenendo conto delle esigenze di soddisfacimento degli standard urbanistici, in misura non inferiore al minimo stabilito dalla legge regionale o statale.

5. La reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio scaduti per decorrenza del relativo termine di durata, disposta dal Consiglio comunale in sede di approvazione del progetto preliminare o definitivo dell'opera prevista dal piano urbanistico generale, non necessita di approvazione regionale.

6. Nel corso della durata del vincolo preordinato all'esproprio, il Consiglio comunale può motivatamente disporre o autorizzare che siano realizzate sul bene vincolato opere pubbliche o di pubblica utilità diverse da quelle previste dallo strumento urbanistico comunale, senza necessità di variante allo strumento stesso, purché sia garantito il dimensionamento minimo degli standard urbanistici previsto dalla legislazione regionale vigente.

7. Salvo quanto previsto ai commi precedenti, nulla è innovato in ordine alla normativa regionale sull'adozione e approvazione di strumenti urbanistici.

Art. 7*Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali.*

1. Il vincolo preordinato all'esproprio, ai fini della localizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, può essere apposto, dandone espressamente atto, su iniziativa dell'amministrazione competente ad approvare il progetto o del soggetto interessato, mediante conferenze di servizi, accordi di programma, intese ovvero altri atti, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione regionale vigente costituiscono variante al piano urbanistico comunale.

Art. 8*Opere realizzabili senza apposizione preventiva del vincolo.*

1. All'interno delle zone funzionali omogenee previste dagli strumenti urbanistici possono essere localizzate e dichiarate di pubblica utilità, con efficacia immediata e senza preventiva apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, opere di difesa del suolo, di consolidamento degli abitati e di infrastrutturazione a rete che non pregiudichino l'attuazione della destinazione prevista o, in quanto rivolte all'adeguamento funzionale di infrastrutture esistenti, risultino ricadenti nelle zone di rispetto delle medesime.

2. Nei casi previsti dal comma 1, l'approvazione del progetto deliberata ai soli fini urbanistici da parte del Consiglio comunale del comune territorialmente competente, costituisce variante allo strumento urbanistico e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, senza la necessità di approvazione regionale (9).

(9) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 8 marzo 2007, n. 3. Il testo originario era così formulato: «Art. 8. Opere realizzabili senza apposizione preventiva del vincolo. 1. All'interno delle zone funzionali omogenee previste dagli strumenti urbanistici possono essere localizzate e dichiarate di pubblica utilità, senza preventiva apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, opere di difesa del suolo, di consolidamento degli abitati e di infrastrutturazione a rete e di urbanizzazione primaria che non pregiudicano l'attuazione della destinazione prevista o, in quanto rivolte all'adeguamento funzionale di infrastrutture esistenti, risultino ricadenti nelle zone di rispetto delle medesime. In tali casi il provvedimento di approvazione del progetto costituisce apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e viene trasmesso al Comune interessato per le conseguenti annotazioni.

2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, l'approvazione del progetto da parte del Consiglio comunale del comune territorialmente competente costituisce variante allo strumento urbanistico e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, senza la necessità di approvazione regionale.».

Art. 9*Partecipazione degli interessati.*

1. Ai fini della partecipazione al procedimento degli interessati e del proprietario del bene sul quale s'intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio, si rispettano le forme previste dalla legge regionale per l'approvazione degli strumenti urbanistici e delle relative varianti, ovvero quelle previste dall'articolo 11 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche, se più agevoli per la tempestiva conclusione del procedimento stesso.

Art. 10*Atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità.*

1. La dichiarazione di pubblica utilità s'intende disposta:
- a) quando l'autorità competente approva il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità;
 - b) quando l'approvazione di piani esecutivi o di settore comporti, ai sensi delle disposizioni statali e regionali, la dichiarazione di pubblica utilità delle opere in essi previste;
 - c) quando la definizione di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma ovvero il rilascio di una concessione, di un'autorizzazione o di ogni atto avente effetti equivalenti comporti la dichiarazione di pubblica utilità di opere, anche private.

Art. 11*Disposizioni sull'approvazione del progetto preliminare per opere conformi allo strumento urbanistico.*

1. Le disposizioni previste dagli articoli 16 e 17 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche si possono applicare anche nei casi in cui s'intenda dichiarare la pubblica utilità con il provvedimento che approva il progetto preliminare. A tal fine gli atti del progetto preliminare, come previsti dalla vigente legislazione

statale e regionale, sono integrati da:

- a) relazione che indichi le motivazioni per le quali si rende necessario avviare il procedimento di espropriazione prima dell'approvazione del progetto definitivo;
- b) piano particellare con l'individuazione dei beni da espropriare, con allegate le relative planimetrie catastali;
- c) determinazione del valore da attribuire ai beni da espropriare, in conformità ai criteri indennizzativi applicabili.

2. Il provvedimento di approvazione del progetto preliminare deve garantire la copertura finanziaria delle indennità dei beni da espropriare.

Art. 12

Disposizioni sull'approvazione del progetto preliminare e definitivo per opere non conformi allo strumento urbanistico.

1. Le disposizioni previste dagli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche si possono applicare anche nei casi in cui s'intenda dichiarare la pubblica utilità con il provvedimento che approva il progetto preliminare. A tale fine gli atti del progetto preliminare, come previsti dalla vigente legislazione statale e regionale, sono integrati da:

- a) relazione che indichi le motivazioni per le quali si rende necessaria la variante allo strumento urbanistico e avviare il procedimento di espropriazione prima dell'approvazione del progetto definitivo;
- b) piano particellare con l'individuazione dei beni da espropriare, con allegate le relative planimetrie catastali;
- c) determinazione del valore da attribuire ai beni da espropriare, in conformità ai criteri indennizzativi applicabili.

2. Il provvedimento di approvazione del progetto preliminare deve garantire la copertura finanziaria delle indennità dei beni da espropriare.

3. Nei casi previsti dal comma 1 e dall'articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la delibera del Consiglio comunale di approvazione ai fini urbanistici del progetto preliminare o definitivo deve essere depositata presso la segreteria del Comune. Entro quindici giorni dal deposito della stessa presso la segreteria comunale, chiunque può presentare proprie osservazioni, anche ai sensi dell'articolo 9 della l. 241/1990. La delibera con cui il Consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni, si pronuncia definitivamente determina variante urbanistica senza necessità di controllo regionale (10).

3-bis. La delibera di cui al comma 3 è assunta dal Consiglio comunale entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni (11).

4. [È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, commi 1 e 2, della legge regionale 11 maggio 2001, n. 13 (Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici)] (12).

(10) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 8 marzo 2007, n. 3 e poi così sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. a), L.R. 19 luglio 2013, n. 19, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo precedente era così formulato: «3. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo e dall'articolo 19 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche, l'approvazione del progetto preliminare o definitivo, deliberata ai soli fini urbanistici dal competente Consiglio comunale previa valutazione delle eventuali osservazioni prodotte da terzi interessati, costituisce variante allo strumento urbanistico, senza necessità di approvazione regionale.».

(11) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, lett. b), L.R. 19 luglio 2013, n. 19, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

(12) Comma abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. e), L.R. 19 luglio 2013, n. 19, a decorrere dal giorno stesso della sua

pubblicazione.

Art. 13

Disposizioni sulla redazione del progetto.

1. Per le operazioni previste dall'articolo 15, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche, allorché il numero dei destinatari della comunicazione prevista dal successivo comma 2 sia superiore a 50, si applicano le forme di cui all'articolo 11, comma 2, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 14

Disposizioni sul procedimento di emanazione del decreto di esproprio.

1. Ferma restando la disciplina procedurale recata dal capo IV del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche, le comunicazioni e le notifiche in esso previste possono essere effettuate mediante raccomandata A/R, fatto salvo l'obbligo della notifica, al proprietario, del decreto di esproprio nelle forme degli atti processuali civili.

2. Nei casi di comunicazioni o notifiche non eseguite a causa di irreperibilità o di assenza del proprietario risultante dai registri catastali o di impossibilitata individuazione dell'effettivo proprietario, gli stessi adempimenti possono essere effettuati mediante avviso affisso per almeno venti giorni consecutivi all'Albo pretorio del comune in cui risulta ubicato l'immobile e pubblicato sul sito informatico della Regione. Se il sito non è stato istituito, l'avviso è pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 16, comma 8, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche.

3. Le comunicazioni relative a espropriazioni parziali di pertinenze indivise di fabbricati urbani, costituiti in condominio, possono essere effettuate mediante notifica all'Amministratore nominato dallo stesso condominio.

4. Il promotore dell'espropriazione è tenuto a rimborsare all'autorità espropriante le spese sostenute per l'istruzione della procedura relativa.

5. Per le opere di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge, le competenze del Prefetto, previste dall'articolo 25, comma 4, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche, sono esercitate direttamente dall'ente competente ad approvare il progetto.

Art. 15

Espropriazione o occupazione anticipata, con determinazione urgente dell'indennità provvisoria.

1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, definito tale anche in relazione alla particolare natura delle opere, l'autorità espropriante può disporre l'espropriazione o l'occupazione anticipata di immobili, contestualmente alla determinazione urgente dell'indennità provvisoria, in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 o dall'articolo 22-bis del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche.

1-bis. La Giunta regionale, nell'ambito della propria attività di indirizzo, stabilisce criteri idonei a definire la particolare natura delle opere e il correlato carattere di particolare urgenza dei relativi lavori, per i quali è consentito all'autorità espropriante l'esercizio della facoltà prevista al comma 1 (13) (14).

2. Il decreto di esproprio o di occupazione anticipata può, altresì, essere emanato senza particolari indagini e formalità nei seguenti casi:

a) interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici e altri interventi per il rilancio delle attività produttive);

b) realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, di difesa del suolo, di consolidamento abitati e di regimazione delle acque pubbliche;

c) realizzazione di opere afferenti servizi a rete d'interesse pubblico in materia di telecomunicazioni, acque, energia e lavori stradali.

3. Il pagamento dell'indennità di esproprio urgentemente determinata ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche, ove condivisa, è subordinato anche all'acquisizione della dichiarazione d'inesistenza di diritti di terzi sul bene espropriato, attestata dal proprietario.

(13) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 8 marzo 2007, n. 3.

(14) Vedi, al riguardo, quanto previsto dalla Delib.G.R. 26 luglio 2007, n. 1203.

Art. 16

Disposizioni sull'insediamento e funzionamento del collegio tecnico (15).

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche, in ordine alle modalità di designazione e nomina dei due tecnici facenti parte del collegio tecnico, l'autorità espropriante e il proprietario interessato possono, d'intesa tra loro, provvedere alla nomina del terzo tecnico, in luogo del presidente del tribunale civile nella cui circoscrizione si trova il bene da stimare. In caso di mancato accordo tra le parti, si applica la procedura di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo.

2. Per i tecnici nominati dall'autorità espropriante, nonché per il terzo tecnico eventualmente nominato d'intesa con il proprietario interessato, è obbligatoria l'abilitazione all'esercizio della professione.

(15) Vedi anche, per la formazione, aggiornamento e utilizzazione dell'albo regionale dei componenti il collegio tecnico, il Reg. 28

novembre 2006, n. 20.

Art. 17

Commissioni provinciali espropri.

1. In applicazione della normativa prevista all'articolo 41 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche, è istituita, in ogni provincia, la Commissione competente alla determinazione dell'indennità definitiva di esproprio.
2. Le Commissioni, istituite con provvedimento del Presidente della Giunta regionale (16), sono composte:
 - a) dal Presidente della Provincia, o suo delegato, che la presiede;
 - b) dall'Ingegnere capo della competente Agenzia del territorio, o suo delegato;
 - c) dal Dirigente della struttura tecnica periferica regionale competente per territorio, o suo delegato;
 - d) dal Presidente dell'Istituto autonomo case popolari (IACP), o suo delegato;
 - e) da due esperti in materia urbanistica ed edilizia;
 - f) da tre esperti in materia di agricoltura e foreste.
3. Le Commissioni deliberano validamente con la presenza della metà più uno dei componenti e a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
4. La Giunta regionale:
 - a) individua le sedi e gli uffici di segreteria delle Commissioni;
 - b) determina i casi d'integrazione dei componenti, in relazione alle esigenze rappresentative, in seno alle Commissioni, di ulteriori categorie professionali, produttive e sociali presenti sul territorio;
 - c) determina i casi e le modalità per l'eventuale formazione di sottocommissioni;
 - d) definisce eventuali variazioni dell'ambito territoriale delle singole regioni agrarie (17).Inoltre, con apposito regolamento (18):
 - a) definisce le modalità di convocazione e di funzionamento delle Commissioni;
 - b) regola ogni altro aspetto legato all'organizzazione interna delle stesse, ivi comprese le modalità di determinazione e di corresponsione delle spese di funzionamento e dei compensi spettanti ai relativi componenti;
 - c) definisce le modalità di introito, nelle casse regionali, degli oneri finanziari dovuti dai soggetti individuati dal comma 7, lettere b) e c).
5. Nell'ambito delle disposizioni recate dalla normativa statale e regionale in materia, le Commissioni:
 - a) determinano, entro il 31 gennaio di ogni anno e per singola Regione agraria, il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni considerati non oggetto di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati, ai sensi dell'articolo 41, comma 4, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche (19);
 - b) esprimono pareri in ordine alla determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione o di asservimento, se richiesti dall'autorità espropriante nell'esercizio della facoltà prevista dall'articolo 20, comma 3, del D.P.R. n. 327/2001 (20);
 - c) determinano l'indennità definitiva di espropriazione o di asservimento, nel caso di indennità provvisoria non accettata e qualora il proprietario dell'immobile da espropriare non si avvalga del collegio tecnico di cui all'articolo 21 del D.P.R. n. 327/2001 (21);
 - d) determinano, in caso di mancato accordo tra le parti e su istanza di chi vi abbia interesse, l'indennità spettante al proprietario per l'occupazione temporanea di aree, dandogliene comunicazione nelle forme previste dall'articolo 50 del D.P.R. n. 327/2001 (22);
 - e) determinano, in caso di mancato accordo tra le parti e su istanza di chi vi abbia interesse, il corrispettivo da liquidare nei casi di retrocessione totale o parziale del bene, nelle forme previste

dall'articolo 48 del D.P.R. n. 327/2001 (23).

6. Le Commissioni, per quanto non definito nei commi precedenti, assumono le proprie determinazioni conformemente alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di funzionamento di organi collegiali, nonché in conformità agli atti di indirizzo e coordinamento emanati dalla Regione ai sensi dell'articolo 4.

7. Gli oneri finanziari relativi alle spese di funzionamento delle Commissioni sono a carico:

a) della Regione, per l'espletamento dell'attività di cui al comma 5, lettera a), limitatamente all'attività dei cinque esperti, di cui al comma 2, se esterni alla pubblica amministrazione;

b) delle autorità esproprianti, per l'espletamento delle attività di cui al comma 5, lettere b) e c); (24)

c) degli istanti, per l'espletamento delle attività di cui al comma 5, lettere d) ed e).

(16) Vedi anche l'art. 16, Reg. 21 agosto 2006, n. 12.

(17) Vedi, al riguardo, la Delib.G.R. 20 marzo 2007, n. 318.

(18) Vedi, al riguardo, il Reg. 21 agosto 2006, n. 12.

(19) Ai sensi dell'art. 17, comma 2, Reg. 21 agosto 2006, n. 12 fino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento le commissioni provinciali espropri esercitano le sole funzioni di cui alla presente lettera, mentre l'esercizio di quelle indicate alle successive lettere b), c) d) ed e) è stato differito, dal comma 1 dello stesso art. 17, alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.

(20) L'esercizio della funzione indicata nella presente lettera da parte delle commissioni provinciali espropri è stato differito, dall'art. 17, comma 1, Reg. 21 agosto 2006, n. 12 alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento

(21) L'esercizio della funzione indicata nella presente lettera da parte delle commissioni provinciali espropri è stato differito, dall'art. 17, comma 1, Reg. 21 agosto 2006, n. 12 alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento

(22) L'esercizio della funzione indicata nella presente lettera da parte delle commissioni provinciali espropri è stato differito, dall'art. 17, comma 1, Reg. 21 agosto 2006, n. 12 alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento

(23) L'esercizio della funzione indicata nella presente lettera da parte delle commissioni provinciali espropri è stato differito, dall'art. 17, comma 1, Reg. 21 agosto 2006, n. 12 alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento

(24) Per l'interpretazione autentica della presente lettera vedi l'art. 17, comma 1, L.R. 30 novembre 2019, n. 52.

Art. 18

Disposizioni sulla determinazione dell'indennità di aree edificabili.

1. Per la determinazione dell'indennità da corrispondere ai proprietari di aree edificabili o legittimamente edificate, fatte salve le disposizioni di cui ai successivi articoli 19 e 20 relative all'edificabilità legale e di fatto, si applicano le norme recate dagli articoli 36, 37, 38 e 39 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche.

Art. 19

Disposizioni sul riconoscimento dell'edificabilità legale.

1. Il requisito di edificabilità legale dei terreni da espropriare è definito con riferimento ai criteri di cui all'articolo 32, comma 1, e all'articolo 37, commi 3, 4, 5 e 6, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche.
2. Sono da considerarsi, comunque, sempre legalmente edificabili tutte le aree ricadenti nel perimetro continuo delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, secondo le definizioni di cui al D.M. 2 aprile 1968, [n. 1444] (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), comprese anche le aree a standard a esse riferite. (25)
3. La Regione può specificare ulteriori criteri per la definizione del requisito di edificabilità legale, in rapporto alla vigente normativa urbanistica.

(25) La Corte costituzionale, con sentenza 23 marzo - 13 maggio 2022, n. 120 (pubblicata nella Gazz. Uff. 18 maggio 2022, n. 20, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

Art. 20*Disposizioni sul riconoscimento dell'edificabilità di fatto.*

1. Fatta salva la diversa definizione dei criteri e dei requisiti valutativi recata dal regolamento previsto dall'articolo 37, comma 5, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche, un'area possiede i caratteri dell'edificabilità di fatto se, nell'ambito territoriale in cui insiste, sono già presenti, o comunque in fase di realizzazione, le dotazioni infrastrutturali richieste dalla legge urbanistica regionale.
2. Il riconoscimento del requisito di edificabilità di fatto degli immobili da espropriare assume, in ogni caso, un carattere complementare al requisito dell'edificabilità legale, di per sé necessario e sufficiente al riconoscimento della vocazione edificatoria e avrà rilevanza esclusivamente sulla misura del calcolo dell'indennità da riconoscere al proprietario.

Art. 21*Permuta di terreni in esproprio con diritti volumetrici.*

1. I Comuni, all'interno di piani attuativi, sia di iniziativa pubblica che privata, esecutivi dello strumento urbanistico vigente, possono riservarsi una quota dei diritti volumetrici di edificazione, per la perequazione

volumetrica territoriale con aree da espropriare individuate fuori dal perimetro del piano. Tali diritti volumetrici possono essere attribuiti, con accordo di cessione volontaria stipulato ai sensi dell'articolo 45 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche, ai proprietari di terreni da espropriare per pubblica utilità, in luogo dell'indennità spettante per l'espropriazione.

Art. 22

Disposizioni sulla determinazione dell'indennità di aree non edificabili.

1. Nei casi di esproprio di area non edificabile, per la determinazione delle relative indennità si applicano le norme recate dall'articolo 40 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche.

Art. 23

Disposizioni in materia di servitù.

1. In materia di calcolo dell'indennità per l'imposizione di servitù si applicano le norme recate dall'articolo 44 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche.

2. L'autorità espropriante, valutati gli interessi in conflitto, può applicare, in quanto compatibili, le disposizioni recate dall'articolo 43, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche, regolante le utilizzazioni senza titolo di beni per scopi di interesse pubblico, disponendo l'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio di soggetti, pubblici o privati, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgano servizi di interesse pubblico in materia di trasporti, telecomunicazioni, acque ed energia, con oneri a carico dei soggetti beneficiari.

Art. 23-bis

Costituzione di servitù d'allagamento e regime indennitario per la realizzazione di interventi strutturali

idraulici volti alla mitigazione del rischi. (26)

1. Per la realizzazione di interventi strutturali idraulici volti alla mitigazione del rischio e alla salvaguardia della pubblica incolumità, i soggetti competenti alla realizzazione dell'opera pubblica, possono disporre della costituzione di servitù ambientale "servitù d'allagamento" sulle aree interessate dal deflusso superficiale di piena. La servitù d'allagamento può essere disposta nei casi in cui l'opera da realizzare risponda ad un interesse generale.
2. I provvedimenti di costituzione della servitù d'allagamento di cui al comma 1 devono essere trascritti senza indugio presso gli uffici competenti.
3. Ai proprietari delle aree assoggettate alla costituzione della servitù d'allagamento di cui al comma 1, deve essere corrisposta una indennità dovuta al peso imposto alla proprietà e legata alla ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà. L'indennità da corrispondere non può superare la metà dell'indennità spettante per la medesima area in caso di esproprio con riferimento ai criteri indennitari stabiliti dalla normativa vigente in materia di espropriazione.
4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri di calcolo dell'indennità di cui al comma 3 con riferimento in particolare alla differenza di pericolosità idraulica, sulle aree da asservire, ante e post intervento. Le impronte allagabili ante e post intervento e i relativi tiranti sono definiti sulla base di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica valutato dall'Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET) (27).
5. Eventuali danni subiti dai proprietari delle aree asservite per effetto degli allagamenti trova giusto ristoro con quanto riconosciuto come indennità di asservimento.
6. L'ente competente alla realizzazione dell'opera pubblica che dispone il provvedimento di asservimento di cui al comma 1, sarà tenuto alla progettazione e realizzazione di opportuni sistemi di allerta meteo.

(26) Articolo aggiunto dall'art. 27, comma 1, L.R. 30 novembre 2019, n. 52, a decorrere dal 30 novembre 2019.

(27) Vedi, anche, il punto 2, Delib.G.R. 26 maggio 2020, n. 748.

Art. 24*Disposizioni transitorie.*

1. Le disposizioni procedurali recate dal D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche non si applicano agli immobili da espropriare o da asservire per la realizzazione di progetti di opere per le quali, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica medesimo, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità e agli immobili da espropriare o da asservire in attuazione di piani urbanistici esecutivi, interessati da progetti di opere approvati prima della data richiamata. In tali casi continua ad applicarsi la normativa statale e regionale vigente alla predetta data.
2. Sono in ogni caso applicabili, anche per le opere di cui al comma 1, i criteri indennizzativi stabiliti nel D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche.
3. Per le infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti nazionali, da realizzare nel territorio regionale, per le quali alla data del 31 dicembre 2004 sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, i soggetti beneficiari dell'espropriazione o i soggetti proponenti le opere possono optare per la normativa recata dalla presente legge, ai fini dell'espletamento del procedimento espropriativo o dei singoli sub-procedimenti espropriativi non ancora conclusi.

Art. 25*Abrogazione di norme regionali.*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le norme legislative e regolamentari regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità ivi comprese quelle disciplinanti gli indispensabili procedimenti preordinati all'esercizio della potestà espropriativa contrastanti con le disposizioni normative dalla stessa recate (28).

(28) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 8 marzo 2007, n. 3.

Art. 26*Disapplicazione di norme statali.*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'attuazione dei procedimenti espropriativi strumentali alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 2, comma 1, cessano di avere applicazione sul territorio regionale, se non richiamate dalla stessa legge ovvero se in contrasto con le norme da essa recate, tutte le disposizioni regolamentari e legislative contenute nel D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche dalle quali non si desumano principi generali e fondamentali dell'ordinamento giuridico.

Art. 27*Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 30 novembre 2000, n. 20.*

1. All'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 5, della legge regionale 30 novembre 2000, n. 20 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi nelle materie delle opere pubbliche, viabilità e trasporti), dopo le parole: "elettrificazione rurale" sono aggiunte le seguenti: "nonché opere elettriche puntiformi e di allacciamento di singole utenze".

Art. 28*Modifiche e integrazioni all'articolo 32 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1.*

1. All'articolo 32 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per gli impianti di acquedotto, comprese le opere di captazione, esistenti alla data di entrata in vigore dell'accordo del 12 dicembre 2002 stabilito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, il Servizio d'igiene, alimenti e nutrizione (SIAN) dell'Azienda unitaria sanitaria locale (AUSL) competente territorialmente, ai fini del rilascio del "giudizio di qualità e d'idoneità d'uso", accerta che la qualità delle acque sia conforme ai limiti stabiliti dalla normativa vigente per l'uso potabile e qualora accerti inosservanze della zona di tutela assoluta e/o della zona di rispetto le segnala al Sindaco del territorio dove ha sede la captazione e al Presidente della Giunta regionale nel caso in cui la captazione sia al servizio di più comuni, prescrivendo un congruo periodo di tempo, comunque non superiore a un anno, entro il quale adeguare le zone alla normativa vigente. Nel caso in cui il SIAN accerti che la qualità delle acque sia conforme ai limiti stabiliti dalla normativa vigente per l'uso potabile e inosservanze della zona di tutela assoluta e/o della zona di rispetto non sanabili propone la chiusura della captazione al Sindaco territorialmente competente o al Presidente della Giunta regionale nel caso in cui la captazione sia al servizio di più comuni. Il Sindaco e/o il Presidente della Giunta, sentita l'Autorità d'ambito in merito a eventuali pregiudizi agli standard di qualità dei servizi forniti all'utenza interessata, dispone la sostituzione della captazione prescrivendo un congruo periodo di tempo, comunque non superiore a cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo del 12 dicembre 2002 sopra citato; diversamente, in presenza di pregiudizi all'utenza, ne dispone la chiusura."

b) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per gli impianti di acquedotto, comprese le opere di captazione, per le quali non si applica il comma precedente, il SIAN dell'AUSL competente territorialmente, ai fini del rilascio del "giudizio di qualità e d'idoneità d'uso", accerta che la qualità delle acque sia conforme ai limiti stabiliti dalla normativa vigente per l'uso potabile e la conformità della zona di tutela assoluta e della zona di rispetto alla normativa vigente. Qualora accerti inosservanze della zona di tutela assoluta e/o della zona di rispetto le segnala al Sindaco del territorio dove ha sede la captazione e al Presidente della Giunta regionale nel caso in cui la captazione sia al servizio di più Comuni, prescrivendo un congruo periodo di tempo, comunque non superiore a un anno, entro il quale adeguare le zone alla normativa vigente o provvedere a sostituire la captazione."

c) Dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Il SIAN ove accerti, nei casi previsti ai commi 1-bis e 2, la non ottemperanza del titolare della concessione della captazione a quanto prescritto inoltra richiesta di chiusura al Sindaco del territorio dove ha sede la captazione e al Presidente della Giunta regionale nel caso in cui la captazione sia al servizio di più Comuni.

2-ter. A seguito dell'ordinanza di chiusura della captazione la Regione provvede a revocare la relativa concessione a derivare.

2-quater. I provvedimenti di revoca delle concessioni a derivare emanati in difformità alla presente normativa s'intendono annullati."

Art. 29*Norme finanziarie.*

1. All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte come segue:

a) l'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 4, valutabile nella presumibile somma di euro 40 mila, graverà in termini di competenza e cassa all'unità previsionale di base 8.4.4, capitolo di nuova istituzione "Spesa per attività di monitoraggio, osservatorio, aggiornamento elenchi, consulenza e promozione uffici intercomunali, in materia di espropriazione per pubblica utilità", con prelievo di pari importo dal capitolo 513020 "Spese per l'attivazione del catasto delle opere pubbliche, articolo 7 L.R. n. 13/2001" - unità previsionale di base 8.4.4;

b) l'onere complessivo a carico del bilancio regionale derivante dall'applicazione dell'articolo 17, comma 5, lettera a), valutabile in euro 75 mila, grava in termini di competenza e cassa sull'unità previsionale di base 2.2.1, capitolo di spesa 2020 "Spesa per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione e il rimborso di spese ai componenti estranei all'amministrazione regionale L.R. n. 29/1974, L.R. n. 27/1975, L.R. n. 15/1978 - art. 11, L.R. n. 68/1980, L.R. n. 45/1981, L.R. n. 7/1982, legge n. 203/1982 e L.R. n. 3/2005 s.o. (29).

2. Per gli anni successivi, agli oneri necessari si provvederà in sede di approvazione dei corrispondenti bilanci di previsione.

(29) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lettera e), L.R. 8 marzo 2007, n. 3. Il testo originario era così formulato: «b) l'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 17, valutabile in euro 75 mila, graverà in termini di competenza e cassa all'unità previsionale di base 2.2.1, capitolo di spesa 2020 "Spesa per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione e il rimborso di spese ai componenti estranei all'Amministrazione regionale L.R. n. 29/1974, L.R. n. 27/1975, L.R. n. 15/1978 - art. 11, L.R. n. 68/1980, L.R. n. 45/1981, L.R. n. 7/1982, legge n. 203/1982 e L.R. n. 3/2005 s.o".».

TITOLO II**Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005****Art. 30***Erogazione contributo straordinario, a titolo di anticipazione, ai Consorzi di bonifica.*

1. Per garantire la prosecuzione delle attività e il perseguimento delle finalità di pubblico interesse, la Regione provvede a erogare in favore dei Consorzi di bonifica pugliesi un contributo straordinario, quale anticipazione regionale nelle spese consortili, da ripartire in proporzione all'ammontare delle retribuzioni maturate e non corrisposte, alla data di entrata in vigore della presente legge, al personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso i Consorzi e l'Unione regionale delle bonifiche. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 10 ottobre 2003, n. 23 (Disposizioni urgenti in materia di Consorzi di bonifica e di personale forestale).

2. I Consorzi di bonifica, ad avvenuta riscossione dei nuovi ruoli, provvedono alla restituzione delle somme anticipate dalla Regione.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 3 milioni 500 mila. Al relativo onere si provvede mediante lo stanziamento di pari importo sul capitolo 112096 - unità previsionale di base 4.3.1 - del bilancio regionale dell'esercizio finanziario 2005 e corrispondente riduzione di euro 1 milione della dotazione del capitolo 112095 - unità previsionale di base 4.3.1 - e di euro 2 milioni 500 mila della dotazione del capitolo 1121028 - unità previsionale di base 3.2.1.

Art. 31

Variazioni al bilancio di previsione 2005.

1. Alla legge regionale 29 dicembre 2004, n. 25 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007), sono apportate in termini di competenza e cassa le seguenti variazioni:

U.P.B.	CAPITOLO	IN DIMINUZIONE	IN AUMENTO
3.02.01	1110045	7.500.000,00	
3.02.01	1121028	3.500.000,00	
1.05.01	1720		11.000.000,00
		=====	=====
			=
Totali		11.000.000,00	11.000.000,00
			0

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1, della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

L.R. 18 febbraio 2005, n. 30 (1)**Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità.**

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 28 febbraio 2005, n. 17, parte prima.

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1*Oggetto ed ambito di applicazione.*

1. La presente legge stabilisce disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità nel rispetto dei principi contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).
2. Le disposizioni della presente legge si applicano per le espropriazioni anche a favore di privati, di beni immobili o di diritti relativi ad immobili, per le esecuzioni di opere pubbliche o di pubblica utilità da realizzare nel territorio della Regione Toscana ad esclusione delle opere connesse a materie di competenza esclusiva statale nonché di quelle la cui realizzazione è comunque di competenza dello Stato.
3. Per quanto non disposto dalla presente legge, si applicano le disposizioni del D.P.R. n. 327/2001.

Capo II - Regole sulla competenza e sulla sottoscrizione degli accordi di cessione

Art. 2*Competenza in materia di espropri (2).*

1. L'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità è competente all'emanazione degli atti relativi alle procedure espropriative necessarie per la realizzazione dell'opera medesima, salvo quanto previsto all'articolo 3.
2. Ai fini di cui al comma 1, costituiscono autorità espropriane la Regione, le province, la Città metropolitana di Firenze, i comuni, nonché ogni altro ente titolare del potere di espropriare secondo la normativa vigente.
3. Costituiscono altresì autorità espropriane:
 - a) i consorzi di bonifica di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2012 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994), per le opere da loro realizzate ai sensi dell'articolo 23 della L.R. 79/2012;
 - b) l'autorità idrica toscana di cui all'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione della autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla L.R. n. 25/1998, alla L.R. n. 61/2007, alla L.R. n. 20/2006, alla L.R. n. 30/2005, alla L.R. n. 91/1998, alla L.R. n. 35/2011 e alla L.R. n. 14/2007), per la realizzazione delle opere e degli interventi previsti nel piano di ambito.
4. Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private, costituiscono autorità espropriante:

- a) il comune nel cui territorio l'opera si realizza;
- b) la provincia, o la Città metropolitana di Firenze, per l'opera che interessi il territorio di più comuni;
- c) la Regione.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 47, a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 1 della medesima L.R. n. 47/2016). Il testo precedente era così formulato: «Art. 2 -Competenza in materia di espropri - 1. Costituiscono autorità espropriante la Regione, le province, i comuni, le comunità montane, le città metropolitane, i circondari istituiti ai sensi della legislazione regionale, nonché ogni altro ente titolare del potere di espropriare secondo la normativa vigente.

2. L'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità è competente all'emanazione degli atti relativi alle procedure espropriative che si rendano necessarie per la realizzazione dell'opera medesima, salvo quanto previsto dagli articoli 3 e 4.

3. Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private, costituiscono autorità espropriante:

- a) il comune nel cui territorio l'opera si realizza;
- b) la provincia per l'opera che interessi il territorio di più comuni;
- c) la provincia nel cui territorio si realizza la parte prevalente dell'opera nel caso in cui interessi il territorio di più province.

4. Qualora l'autorità espropriante realizzi l'opera pubblica o di pubblica utilità tramite affidamento a concessionario di lavori pubblici o a contraente generale, l'autorità medesima può delegare, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi al concessionario ovvero al contraente generale, determinando l'ambito della delega nell'atto di concessione o di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. I soggetti privati delegati possono avvalersi a tal fine di società controllata, nonché, per le attività preparatorie, di società di servizi.».

Art. 3

Delega di funzioni espropriative della Regione (3).

1. Le funzioni relative ai procedimenti di espropriazione per la realizzazione di opere pubbliche di competenza della Regione possono essere delegate:

- a) al comune nel cui territorio l'opera si realizza;
- b) alla provincia o alla città metropolitana di Firenze per l'opera che interessi il territorio di più comuni;
- c) ai consorzi di bonifica;

2. La delega è conferita con deliberazione della Giunta regionale, previa acquisizione dell'assenso del soggetto delegato:

- a) per singoli interventi;
- b) per una pluralità di interventi, a seguito di specifica previsione negli atti di programmazione o nei relativi atti di attuazione.

(3) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 47, a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 1 della medesima L.R. n. 47/2016). Il testo precedente era così formulato: «Art. 3 - Conferimento di funzioni espropriative della Regione - 1. Le funzioni relative ai procedimenti di espropriazione per la realizzazione di opere pubbliche di competenza della Regione sono conferite:

- a) al comune nel cui territorio l'opera si realizza;
- b) alla provincia per l'opera che interessi il territorio di più comuni;
- c) alla provincia nel cui territorio si realizza la parte prevalente dell'opera nel caso in cui interessi il territorio di più province.».

Art. 4

Opere di bonifica realizzate dai consorzi e di edilizia residenziale pubblica. Opere e interventi previsti dal piano di ambito per il servizio idrico integrato (4) (5).

[1. I consorzi di bonifica, di cui agli articoli 12 e 32 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica), costituiscono autorità espropriante per le opere di bonifica da loro realizzate.

2. I comuni costituiscono autorità espropriante per la realizzazione delle opere di edilizia residenziale pubblica.

2-bis. L'autorità idrica toscana di cui all'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione della autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla L.R. n. 25/1998, alla L.R. n. 61/2007, alla L.R. n. 20/2006, alla L.R. n. 30/2005, alla L.R. n. 91/1998, alla L.R. n. 35/2011 e alla L.R. n. 14/2007), costituisce autorità espropriante per la realizzazione delle opere e degli interventi previsti nel piano di ambito (6)].

(4) Articolo abrogato dall'art. 10, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 47, a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 1 della medesima L.R. n. 47/2016).

(5) Rubrica così sostituita dall'art. 69, comma 1, L.R. 28 dicembre 2011, n. 69, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 77 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Opere di bonifica realizzate dai consorzi e di edilizia residenziale pubblica.».

(6) Comma aggiunto dall'art. 69, comma 2, L.R. 28 dicembre 2011, n. 69, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 77 della stessa legge).

Art. 5

Sottoscrizione degli accordi di cessione volontaria.

1. Nei casi in cui la Regione è soggetto beneficiario dell'espropriazione, l'autorità espropriante stipula con il proprietario l'atto di cessione volontaria di cui all'articolo 45 del D.P.R. n. 327/2001 e provvede a trasmetterlo alla Regione.

Capo III - Ufficio per le espropriazioni

Art. 6

Ufficio per le espropriazioni e forme di collaborazione tra enti.

1. La Regione e gli enti pubblici competenti alla emanazione degli atti di esproprio, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, individuano l'ufficio per le espropriazioni, il quale svolge tutte le funzioni che la vigente normativa attribuisce all'autorità espropriante (7).
- 1-bis. La Regione può assolvere l'obbligo di cui al comma 1 anche mediante la costituzione di uffici per le espropriazioni presso le strutture di massima dimensione (8).
2. Gli enti locali possono assolvere l'obbligo di cui al comma 1 mediante la costituzione di un ufficio comune per le espropriazioni o mediante altra forma associativa prevista dalla legge.
3. La Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici, per lo svolgimento delle procedure espropriative di propria competenza, possono avvalersi dell'ufficio per le espropriazioni costituito presso altro ente locale, previa intesa, accordo o convenzione con l'ente medesimo (9).
4. [La Regione incentiva la gestione associata delle funzioni in materia di espropriazione, secondo quanto previsto dalla legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni) e dai provvedimenti attuativi] (10).

(7) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 47, a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 1 della medesima L.R. n. 47/2016).

(8) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 2, L.R. 1° agosto 2016, n. 47, a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 1 della medesima L.R. n. 47/2016).

(9) Comma così modificato dall'art. 3, comma 3, L.R. 1° agosto 2016, n. 47, a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 1 della medesima L.R. n. 47/2016).

(10) Comma abrogato dall'art. 10, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 47, a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 1 della medesima L.R. n. 47/2016).

Art. 6-bis*Elenchi degli atti che dichiarano la pubblica utilità (11).*

1. L'ufficio regionale per le espropriazioni cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità ovvero con cui è disposta l'espropriazione, distinti in relazione agli enti che li hanno adottati, ricevendo altresì le comunicazioni relative alle procedure espropriative di cui all'articolo 14, comma 3, del D.P.R. 327/2001.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità e gli adempimenti relativi alla tenuta degli elenchi di cui al comma 1 e, nell'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 1-bis, è individuato l'ufficio regionale competente agli adempimenti di cui al comma 1.

(11) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 47, a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 1 della medesima L.R. n. 47/2016).

Capo IV - Disposizioni sul procedimento espropriativo

Art. 7*Atti di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (12).*

[1. I vincoli urbanistici preordinati all'esproprio sono apposti mediante:

- a) piano strutturale, nei casi di cui all'articolo 53, comma 2, lettera d), della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) ovvero sua variante;
- b) regolamento urbanistico, di cui all'articolo 55 della L.R. n. 1/2005, ovvero sua variante;
- c) piano complesso di intervento, di cui all'articolo 56 della L.R. n. 1/2005 ovvero sua variante;
- d) piani attuativi, di cui al capo IV del titolo V della L.R. n. 1/2005;
- e) varianti ai piani regolatori generali, di cui all'articolo 7 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica).

2. Il vincolo preordinato all'esproprio decorre a partire dalla data di efficacia degli atti indicati al comma 1.

3. Gli atti di cui al comma 1 indicano espressamente che l'efficacia degli stessi comporta apposizione del vincolo preordinato all'esproprio].

(12) Articolo abrogato dall'art. 10, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 47, a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 1 della medesima L.R. n. 47/2016).

Art. 8*Comunicazione dell'avviso di procedimento per l'apposizione di vincoli espropriativi (13).*

[1. Ferme restando le altre modalità di avviso previste da disposizioni regionali, l'autorità espropriante comunica con lettera raccomandata, nei casi in cui si intende apporre il vincolo espropriativo, il deposito per la consultazione degli atti previsto:

- a) dall'articolo 17, comma 2, della L.R. n. 1/2005;
- b) dall'articolo 22, comma 3, della L.R. n. 1/2005;
- c) dall'articolo 69, comma 2, della L.R. n. 1/2005.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata al proprietario del bene, sul quale si intende apporre il vincolo espropriativo, risultante dai registri catastali.

3. Nella comunicazione sono indicati:

- a) l'area interessata dal vincolo;
- b) l'opera pubblica o di pubblica utilità che si intende realizzare;
- c) nominativo del responsabile del procedimento;
- d) luogo di deposito per la consultazione dell'atto;
- e) data entro cui è possibile formulare osservazioni.

4. Allorché il numero dei destinatari sia superiore a cinquanta ovvero quando il proprietario sia deceduto e non risulti il proprietario attuale, la comunicazione è effettuata mediante pubblico avviso che deve contenere le indicazioni di cui al comma 3. L'avviso è affisso nell'albo pretorio dei comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare a vincolo e pubblicato sul sito informatico della Regione Toscana almeno per trenta giorni; un estratto dell'avviso è pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale.

5. I termini per la presentazione delle osservazioni dei proprietari decorrono dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 o dalla data di affissione nell'albo pretorio dei comuni nei casi di cui al comma 4].

(13) Articolo abrogato dall'art. 10, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 47, a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 1 della medesima L.R. n. 47/2016).

Art. 9

Atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità (14).

[1. La dichiarazione di pubblica utilità di un'opera si intende disposta:

a) con l'approvazione del progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità da parte dell'autorità competente;

b) con l'approvazione dei piani attuativi di cui al capo IV del titolo V della L.R. n. 1/2005;

c) con l'approvazione di strumenti di pianificazione o di altri atti, ovvero con il rilascio di concessioni, di autorizzazioni o di altri atti quando la normativa vigente attribuisce tale efficacia.

2. La pubblica utilità dell'opera può essere dichiarata contestualmente alla apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, qualora con gli atti di cui all'articolo 7, comma 1, si provveda all'approvazione dei progetti definitivi delle opere medesime. In tal caso gli atti di apposizione del vincolo indicano esplicitamente che l'efficacia degli stessi comporta anche la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera].

(14) Articolo abrogato dall'art. 10, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 47, a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 1 della medesima L.R. n. 47/2016).

Art. 10

Determinazione urgente dell'indennità provvisoria di espropriazione ed occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio.

1. Oltre ai casi previsti dall'articolo 22, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001, il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente dell'indennità di espropriazione anche in tutti i casi di realizzazione di opere di infrastrutture a rete e opere di interesse strategico regionale di cui alla legge regionale 1° agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private) previste dai piani o programmi regionali (15).

2. Oltre ai casi previsti dall'articolo 22-bis, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001, il decreto che determina in via provvisoria l'indennità di espropriazione e che dispone l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari, può essere emanato ed eseguito anche in tutti i casi di realizzazione di opere di infrastrutture a rete e opere di interesse strategico regionale di cui alla L.R. 35/2011 previste dai piani o programmi regionali (16).

(15) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 47, a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 1 della medesima L.R. n. 47/2016).

(16) Comma così modificato dall'art. 5, comma 2, L.R. 1° agosto 2016, n. 47, a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 1 della medesima L.R. n. 47/2016).

Art. 10-bis

Adozione del decreto di esproprio da parte di autorità espropriante diversa dalla Regione (17)

1. Nei casi di cui all'articolo 3, l'autorità espropriante adotta il decreto di esproprio o l'atto di cessione volontaria previa acquisizione del nullaosta in ordine alla coerenza con le finalità del progetto da parte della struttura regionale competente in relazione alla natura dell'opera.
2. Al fine di cui al comma 1, l'autorità espropriante trasmette alla struttura regionale competente in relazione alla natura dell'opera gli atti di cui al medesimo comma 1 corredati dal tipo di frazionamento unitamente al piano particellare.
3. L'autorità espropriante provvede successivamente agli adempimenti di cui all'articolo 11 e trasmette, senza indugio, alla Regione le relative note di trascrizione e voltura.

(17) Articolo aggiunto dall'art. 6, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 47, a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 1 della medesima L.R. n. 47/2016).

Art. 11

Trascrizione e volturazione del decreto di esproprio.

1. Le operazioni di trascrizione e di voltura nel catasto e nei libri censuari hanno luogo senza indugio a cura dell'autorità espropriante ed a spese del beneficiario dell'esproprio. L'autorità espropriante provvede successivamente a trasmettere al beneficiario il decreto di esproprio e le relative note di trascrizione e voltura.

Capo V - Spese, comunicazioni e notifiche relative al procedimento di esproprio

Art. 12

Spese per la procedura di esproprio.

1. Le spese per la procedura espropriativa, da includere nei costi delle opere, sono a carico del soggetto pubblico o privato a favore del quale l'espropriazione è effettuata.

Art. 13

Comunicazioni e notificazioni degli atti relativi al procedimento di esproprio.

1. Le comunicazioni e le notificazioni previste dal D.P.R. n. 327/2001 possono essere effettuate anche mediante i messi comunali e provinciali.

Capo VI - Edificabilità di fatto e misure compensative

Art. 14

Edificabilità di fatto (18).

[1. Ferma restando la necessità dell'edificabilità legale di cui all'articolo 37 del D.P.R. n. 327/2001, sono considerate edificabili di fatto le aree in relazione alle quali esista, sul piano tecnico ed economico, la concreta possibilità dell'allacciamento tanto alle reti delle strade residenziali e della distribuzione dell'energia elettrica, quanto alle reti idriche e fognarie].

(18) Articolo abrogato dall'art. 10, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 47, a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 1 della medesima L.R. n. 47/2016).

Art. 15*Misure compensative nei casi di cessione volontaria (19).*

[1. Ferma restando la possibilità di applicare misure compensative previste da altre disposizioni vigenti, nei casi di accordi di cessione volontaria ai sensi dell'articolo 45 del D.P.R. n. 327/2001, i comuni ed i privati possono convenire che, in luogo del prezzo del bene, ai proprietari delle aree da espropriare possa essere attribuito come corrispettivo, sempre entro i valori previsti dall'articolo 45, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001, la facoltà di edificare su altre aree di proprietà comunale o di terzi già edificabili previo accordo con i medesimi].

(19) Articolo abrogato dall'art. 10, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 47, a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 1 della medesima L.R. n. 47/2016).

Capo VII - Commissione provinciale espropri

Art. 16*Commissione provinciale espropri.*

1. Ogni provincia provvede all'istituzione della Commissione espropri a cui sono attribuiti i compiti della Commissione di cui all'articolo 41 del D.P.R. n. 327/2001.
2. La Commissione espropri è composta da:
 - a) Presidente della provincia, che la presiede;
 - b) un tecnico designato dall'Agenzia del territorio;
 - c) un tecnico esperto in materia di espropri dipendente della provincia e da essa designato;
 - d) un tecnico esperto in materia di espropri dipendente del comune capoluogo e da esso designato;
 - d-bis) un tecnico esperto in materia di espropri dipendente della Regione e da essa designato (20);
 - d-ter) un tecnico esperto in materia urbanistica ed edilizia, dipendente della Regione e da essa designato (21);
 - e) tre esperti in materia di agricoltura e foreste, nominati su proposta delle associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.
3. In corrispondenza di ciascun componente indicato al comma 2, è nominato un membro supplente che partecipa alle attività della Commissione in assenza del titolare.
4. La Commissione espropri dura in carica cinque anni; i membri non possono essere confermati più di una volta.
5. Le province provvedono alla istituzione della Commissione espropri entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine la Commissione è istituita non appena sia possibile nominare almeno cinque componenti.

6. Fino all'istituzione della Commissione di cui al presente articolo, rimane in carica la Commissione nella composizione prevista dall'articolo 41 del D.P.R. n. 327/2001.

(20) Lettera dapprima aggiunta dall'art. 7, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 47 e poi così modificata dall'art. 41, comma 1, L.R. 6 luglio 2020, n. 51, a decorrere dal 10 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 83, comma 1, della medesima legge).

(21) Lettera dapprima aggiunta dall'art. 7, comma 2, L.R. 1° agosto 2016, n. 47 e poi così modificata dall'art. 41, comma 2, L.R. 6 luglio 2020, n. 51, a decorrere dal 10 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 83, comma 1, della medesima legge).

Art. 17

Modalità di funzionamento della Commissione provinciale espropri.

1. Le province con apposito regolamento disciplinano in particolare:

a) le modalità di funzionamento della Commissione, fermo restando che la medesima delibera validamente con presenza di almeno cinque componenti ed a maggioranza dei presenti e che, in caso di parità, prevale il voto del Presidente;

b) l'importo del gettone di presenza spettante ai componenti della Commissione, comunque non superiore a euro 30,00 per ciascuna seduta (22);

c) la forma di pubblicità del valore agricolo medio determinato dalla Commissione.

2. Le province provvedono altresì ad individuare la sede della Commissione ed a curare la costituzione della segreteria e l'assegnazione del personale necessario.

3. La Regione contribuisce alle spese di funzionamento delle commissioni provinciali con apposito stanziamento definito con legge di bilancio, da ripartire in equal misura tra tutte le province.

(22) Lettera così sostituita dall'art. 38, L.R. 14 luglio 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «b) la misura dell'indennità spettante ai componenti della Commissione, comunque non superiore a euro 50,00 per ciascuna seduta;».

Capo VIII - Disposizioni finali e transitorie

Art. 18

Disposizione finanziaria.

1. Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione delle norme di cui al capo VII della presente legge è autorizzata per il triennio 2005/2007 la spesa di euro 60.000,00 annui da imputare all'unità previsionale di base (UPB) n. 131 "Attività di carattere istituzionale - spese correnti" del bilancio di previsione 2005 e pluriennale a legislazione vigente 2006/2007.

2. Per l'anno 2005 il contributo di cui al comma 1 è erogato in proporzione al periodo di effettivo esercizio delle relative funzioni.
3. Ai fini della copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 è autorizzata la seguente variazione, per competenza e cassa per uguale importo, al bilancio di previsione 2005 e pluriennale a legislazione vigente 2006/2007:
- anno 2005
in diminuzione:
UPB n. 741 "Fondi - spese correnti", euro 60.000,00;
in aumento:
UPB n. 131 "Attività di carattere istituzionale - spese correnti", euro 60.000,00;
 - anno 2006
in diminuzione:
UPB n. 741 "Fondi - spese correnti", euro 60.000,00;
in aumento:
UPB n. 131 "Attività di carattere istituzionale - spese correnti", euro 60.000,00;
 - anno 2007
in diminuzione:
UPB n. 741 "Fondi - spese correnti", euro 60.000,00;
in aumento:
UPB n. 131 "Attività di carattere istituzionale - spese correnti", euro 60.000,00.
4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 19

Abrogazioni.

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
- a) legge regionale 13 agosto 1984, n. 50 (Delega dell'esercizio delle funzioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità);
 - b) legge regionale 21 aprile 1986, n. 18 (Modifiche alla legge regionale 13 agosto 1984, n. 50).

Art. 20

Norma transitoria.

1. Non si applicano le disposizioni della presente legge ai procedimenti espropriativi in corso relativi ad opere per cui, alla data della sua entrata in vigore, risultino già apposti i vincoli urbanistici preordinati

all'esproprio. Per tali opere continua ad applicarsi la normativa previgente.

Art. 20-bis

Norma transitoria per i procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore della L.R. 47/2016 (23).

1. Le modifiche alla presente legge operate con la legge regionale 1° agosto 2016, n. 47 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità. Modifiche alla L.R. 30/2005 e alla L.R. 67/2003), non si applicano ai procedimenti espropriativi avviati con le comunicazioni di cui all'articolo 16 del D.P.R. 327/2001, fatto salvo quanto diversamente disposto negli atti di cui all'articolo 10, commi 7 e 9, e all'articolo 11-bis, comma 3, lettera a), ultimo periodo, e lettera b), della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014).

(23) Articolo aggiunto dall'art. 8, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 47, a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 1 della medesima L.R. n. 47/2016).

L.R. 19 dicembre 2002, n. 37 (1)
Disposizioni regionali in materia di espropri.

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 20 dicembre 2002, n. 180.

TITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto e finalità della legge.

1. La presente legge persegue l'obiettivo di armonizzare la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) con la legislazione regionale in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica, in coerenza con le disposizioni contenute nel Titolo V della Parte II della Costituzione.
2. A tal fine la presente legge detta disposizioni in merito alle competenze relative alle funzioni espropriative, alla fase di apposizione del vincolo espropriativo, agli atti comportanti dichiarazione di pubblica utilità e alle Commissioni provinciali per la determinazione del valore agricolo medio.

Art. 2

Àmbito di applicazione.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle procedure espropriative, previste dalla legge, realizzate da qualsiasi soggetto pubblico o privato al fine di acquisire, anche a favore di privati, beni immobili o diritti relativi a beni immobili per l'esecuzione nel territorio regionale di opere e interventi pubblici o di pubblica utilità.
2. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione, degli Enti locali e degli altri Enti pubblici possono essere espropriati unicamente per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione, da accertarsi d'intesa tra le Amministrazioni interessate.
3. Per quanto non disposto dalla presente legge, trovano applicazione le disposizioni del D.P.R. n. 327/2001, secondo quanto specificato dall'articolo 33 della presente legge.

TITOLO II
Funzioni in materia di espropri
Capo I - Principi generali

Art. 3

Competenze in materia di espropri.

1. L'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità è altresì competente all'emanazione degli atti relativi alle procedure espropriative che si rendano necessarie, fatti salvi i conferimenti di cui all'articolo 6 (2).
2. Costituiscono autorità espropriante i comuni, le Comunità montane, le province, la Regione e ogni altro ente competente alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, secondo la legge statale o regionale, nonché i comuni cui la funzione espropriativa sia stata conferita secondo quanto previsto dall'articolo 6 (3).
3. Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private di pubblica utilità, l'autorità espropriante è l'ente che emana il provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di pubblica utilità prevista dalla legge.
4. Al fine di affidare ad un'unica struttura la responsabilità dei procedimenti espropriativi, gli enti locali provvedono, anche avvalendosi, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, delle forme associative previste dalla legislazione statale e regionale, ad istituire un ufficio per le espropriazioni ovvero ad attribuire i relativi poteri ad un ufficio già esistente.
5. L'ufficio per le espropriazioni svolge tutte le funzioni che la legislazione vigente attribuisce all'autorità espropriante. Gli oneri per le comunicazioni individuali e per le pubblicazioni effettuate dall'ufficio per le espropriazioni sono a carico del soggetto, pubblico o privato, che richiede l'espropriazione.
6. I Comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, possono avvalersi di un'unica struttura per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni dello sportello unico per le attività produttive, dello sportello unico per l'edilizia e dell'ufficio per le espropriazioni.
7. Le Province e gli altri enti pubblici possono, tramite convenzione, avvalersi dell'ufficio per le espropriazioni dei Comuni per lo svolgimento delle procedure espropriative di propria competenza.
8. [La Regione incentiva la costituzione di uffici intercomunali per l'esercizio delle funzioni espropriative, mediante la promozione delle forme associative di cui all'articolo 11 della L.R. 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali), verificandone l'efficienza, l'economicità e la capacità di servizio all'utenza secondo modalità e criteri definiti dalla Giunta] (4).
9. Presso ogni ufficio per le espropriazioni è predisposto un archivio informatico contenente le informazioni relative all'iter dei procedimenti espropriativi ed ai provvedimenti emanati nell'ambito degli stessi. Fatti salvi i limiti che derivano dalla normativa sulla tutela dei dati personali, chiunque abbia interesse può accedere a titolo gratuito alle informazioni presenti nell'archivio informatico, anche per via telematica.
10. Ai fini della partecipazione al procedimento amministrativo, i proprietari degli immobili oggetto delle procedure espropriative possono avvalersi dello strumento telematico e fare espressa richiesta, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, di ricevere per via telematica la comunicazione degli atti che li vedono direttamente coinvolti.

(2) Comma così modificato dall'art. 15, comma 1, L.R. 3 giugno 2003, n. 10.

(3) Comma così modificato dall'art. 15, comma 2, L.R. 3 giugno 2003, n. 10.

(4) Comma abrogato dall'art. 39, comma 3, L.R. 24 marzo 2004, n. 6.

Art. 4*Coordinamento regionale delle funzioni in materia di espropri.*

1. La Regione svolge la funzione di coordinamento dell'esercizio dei compiti in materia di espropri, garantendone la gestione unitaria.
2. La Regione esercita, in particolare, compiti di osservatorio e monitoraggio dei procedimenti espropriativi ed assicura alle autorità esproprianti la necessaria collaborazione e consulenza, perseguendo l'obiettivo di realizzare l'efficienza, l'efficacia e l'omogeneità dell'azione amministrativa.
3. La Regione cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità ovvero con cui è disposta l'espropriazione, distinti in relazione alle Amministrazioni che li hanno adottati, ricevendo altresì le comunicazioni, relative alle procedure espropriative, di cui all'articolo 14, comma 3, del D.P.R. n. 327/2001 (5).

(5) Comma così sostituito dall'art. 16, L.R. 3 giugno 2003, n. 10. Il testo originario era così formulato: «3. Allo scopo di esercitare la vigilanza sull'esercizio delle funzioni espropriative, attinenti alle opere di competenza regionale, conferite ai sensi del Capo II del presente Titolo, la Regione:

- a) predispone gli atti di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 5;
- b) cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità ovvero con cui è disposta l'espropriazione, distinti in relazione alle Amministrazioni che li hanno adottati, ricevendo altresì le comunicazioni, relative alle procedure espropriative, di cui all'articolo 14, comma 3, del D.P.R. n. 327/2001;
- c) assume gli interventi sostitutivi di cui all'articolo 7.»

Art. 5*Potere regionale di indirizzo e coordinamento.*

1. La Regione può adottare atti di indirizzo e coordinamento in merito alle funzioni espropriative; atti di coordinamento tecnico; direttive volte a regolare l'esercizio delle funzioni espropriative esercitate dai comuni e dai soggetti attuatori ai sensi degli articoli 6 e 6-bis della presente legge (6).
2. La Regione può adottare altresì direttive su procedure e modalità di calcolo degli indennizzi per le Commissioni provinciali per la determinazione del valore agricolo medio di cui all'articolo 24, anche finalizzate all'esigenza di favorire la ricostituzione del bene espropriato.
3. Gli atti di cui ai commi 1 e 2 sono assunti con delibera del Consiglio regionale, su proposta della Giunta previa intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali di cui all'articolo 31 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale). Tali atti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(6) Comma così modificato dall'art. 17, L.R. 3 giugno 2003, n. 10.

TITOLO II**Funzioni in materia di espropri****Capo II - Procedure espropriative per le opere di competenza regionale e per le opere di difesa del suolo e di bonifica (7)****Art. 6***Attività conferite (8).*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6-bis, le funzioni amministrative relative ai procedimenti di espropriazione per la realizzazione di opere pubbliche regionali sono conferite ai comuni, che le esercitano in conformità alle disposizioni della presente legge .

1-bis. Per le espropriazioni di competenza della Regione finalizzate alla realizzazione di opere private di pubblica utilità, gli adempimenti successivi all'emanazione del provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di pubblica utilità sono svolti dal Comune territorialmente competente, oppure dalla Provincia o dalla Città metropolitana di Bologna nel caso sia interessato il territorio di più Comuni ovvero nel caso di infrastrutture e impianti energetici, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 52-sexies, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)) (9).

(7) Rubrica così sostituita dall'art. 18, L.R. 3 giugno 2003, n. 10. Il testo originario era così formulato: «Capo II - Conferimento agli Enti pubblici delle procedure espropriative per opere di competenza regionale».

(8) Articolo così sostituito dall'art. 19, L.R. 3 giugno 2003, n. 10, poi così modificato come indicato nella nota che segue. Il testo originario era così formulato: «Art. 6. Attività conferite. 1. Le funzioni amministrative relative ai procedimenti di espropriazione per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità di competenza regionale sono conferite ai comuni, fatte salve le ipotesi in cui la legislazione regionale attribuisca specificatamente alle province o ad altri enti pubblici la realizzazione delle opere.

2. Ai comuni sono conferite le funzioni espropriative relative alle opere di difesa del suolo e di bonifica realizzate dai Consorzi di bonifica, comprese le opere di cui alla L.R. 24 marzo 2000, n. 22 (Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture - Disposizioni attuative e modificative della L.R. 21 aprile 1999, n. 3).

3. Gli Enti pubblici esercitano le funzioni conferite attraverso l'ufficio per le espropriazioni di cui all'articolo 3, comma 4.

4. I provvedimenti adottati dai comuni e dagli altri Enti pubblici sono pubblicati per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e comunicati all'ufficio regionale.».

(9) Comma dapprima aggiunto dall'art. 41, L.R. 22 dicembre 2011, n. 21, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 52 della stessa legge) e poi così modificato dall'art. 29, comma 1, L.R. 30 maggio 2016, n. 9.

Art. 6-bis*Opere di difesa del suolo e di bonifica.*

1. La Regione è competente allo svolgimento delle procedure espropriative per le opere pubbliche di difesa del suolo da essa realizzate.

2. I Consorzi di bonifica sono competenti allo svolgimento delle procedure espropriative per tutte le opere di bonifica da loro realizzate, dando applicazione alle disposizioni della presente legge.

3. Per le opere e i lavori di competenza regionale, affidati ai soggetti attuatori di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale 24 marzo 2000, n. 22 (Norme in materia del territorio, ambiente e infrastrutture - Disposizioni attuative e modificative della L.R. 21 aprile 1999, n. 3), le procedure espropriative sono attuate dai medesimi soggetti attuatori (10).

(10) Articolo aggiunto dall'art. 20, L.R. 3 giugno 2003, n. 10.

Art. 7

Poteri sostitutivi.

1. Per le opere pubbliche regionali, in caso di persistente inerzia del Comune o del soggetto attuatore nel compimento degli atti del procedimento espropriativo ad esso spettanti ai sensi degli articoli 6 e 6-bis, la Giunta regionale assegna all'ente medesimo un termine per provvedere, comunque non inferiore a quindici giorni (11). Trascorso inutilmente tale termine, la Giunta assume i provvedimenti necessari per il compimento dell'atto, ivi compresa la nomina di un commissario ad acta.

(11) Periodo così modificato dall'art. 21, L.R. 3 giugno 2003, n. 10.

TITOLO III

Vincolo espropriativo

Capo I - Atti di apposizione del vincolo espropriativo

Art. 8

Atti di apposizione del vincolo espropriativo.

1. I vincoli urbanistici finalizzati all'acquisizione coattiva di beni immobili o di diritti relativi ad immobili per la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, sono apposti attraverso il Piano operativo comunale (P.O.C.), ovvero sua variante. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio).

2. I vincoli urbanistici preordinati all'esproprio possono essere altresì apposti attraverso l'approvazione di accordi di programma di cui all'articolo 40 della L.R. n. 20/2000, nonché attraverso conferenze di servizi, intese o altri atti, comunque denominati, che secondo la legislazione nazionale e regionale vigente comportano variante al P.O.C.

3. Gli atti deliberativi indicati ai commi 1 e 2, nonché i relativi avvisi pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione, devono esplicitamente indicare che l'efficacia degli stessi comporta apposizione del vincolo espropriativo.

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del D.P.R. n. 327/2001, per piano urbanistico generale si intende il P.O.C. di cui all'articolo 30 della L.R. n. 20/2000.

TITOLO III

Vincolo espropriativo

Capo II - Disposizioni particolari in merito alla procedura di apposizione del vincolo

Art. 9*Comunicazione di avviso della procedura di apposizione del vincolo.*

1. Nei casi in cui il vincolo espropriativo sia apposto mediante variante specifica al P.O.C., avente ad oggetto la localizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero mediante uno degli atti previsti all'articolo 8, comma 2, l'avvio del procedimento è comunicato ai proprietari delle aree in cui si intende realizzare l'opera.

2. La comunicazione è effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante strumento telematico, qualora ciò sia stato richiesto dai medesimi soggetti ai sensi dell'articolo 3, comma 10, a seguito:

a) dell'adozione della variante specifica al P.O.C.;

b) della conclusione della conferenza preliminare prevista dall'articolo 40, comma 2, della L.R. n. 20/2000;

c) del deposito del progetto dell'opera oggetto della conferenza di servizi, intesa o altro atto comunque denominato in variante al P.O.C.

3. Nella comunicazione devono essere indicati il luogo di deposito della variante specifica e dell'atto da cui derivi il vincolo espropriativo ed il nominativo del responsabile del procedimento. I proprietari delle aree possono presentare osservazioni entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

4. Fuori dai casi previsti dal comma 1, qualora il vincolo espropriativo sia apposto attraverso il P.O.C., la pubblicazione dell'avviso dell'avvenuta adozione di cui all'articolo 10, comma 2, prende luogo della comunicazione individuale e la partecipazione dei proprietari degli immobili interessati dal vincolo espropriativo avviene nell'ambito delle forme previste dall'articolo 10, comma 3.

Art. 10*Vincolo apposto con P.O.C., variante specifica, o con accordo di programma.*

1. Nel caso in cui il vincolo espropriativo venga apposto nell'ambito della predisposizione del P.O.C. o di variante specifica o tramite un accordo di programma di cui all'articolo 40 della L.R. n. 20/2000, il Comune o l'ente che promuove l'accordo di programma è tenuto a predisporre un allegato che indichi le aree interessate dai vincoli espropriativi e i nominativi di coloro che risultino proprietari delle stesse secondo le risultanze dei registri catastali.

2. Ai fini della presentazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati dal vincolo, l'avviso dell'avvenuta adozione del P.O.C. o di variante specifica nonché quello dell'avvenuta conclusione dell'accordo preliminare, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, deve riportare l'esplicita

indicazione che il piano, la variante e l'accordo di programma sono preordinati all'apposizione del vincolo espropriativo e che gli stessi contengono un allegato in cui sono elencate le aree interessate dal vincolo e i nominativi di coloro che risultino proprietari secondo le risultanze dei registri catastali.

3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 2, gli interessati possono presentare osservazioni. In sede di approvazione del P.O.C. ovvero di variante specifica e in sede di conclusione dell'accordo di programma il Consiglio comunale o le altre Amministrazioni competenti sono tenuti all'esame puntuale delle osservazioni presentate dai soggetti interessati dai vincoli espropriativi.

Art. 11

Vincolo apposto con conferenza di servizi e altri atti.

1. Nel caso in cui l'apposizione del vincolo espropriativo derivi, secondo la legislazione vigente, da una conferenza di servizi, ovvero da una intesa o altro atto comunque denominato, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, al progetto dell'opera deve essere allegato un elaborato in cui sono elencate le aree interessate dal vincolo espropriativo e i nominativi di coloro che risultino proprietari secondo le risultanze dei registri catastali.

2. Copia del progetto e dell'elaborato allegato sono depositati presso la sede dell'Amministrazione procedente. Dell'avvenuto deposito è data altresì notizia mediante la pubblicazione di un avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione e su uno o più quotidiani diffusi nell'ambito territoriale interessato dall'intervento. L'avviso deve altresì indicare che gli esiti finali della conferenza di servizi, nonché l'intesa o l'atto di cui al comma 1, comportano apposizione del vincolo espropriativo e che è stato predisposto l'elaborato relativo alle aree interessate dal vincolo.

3. Entro i successivi sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 2, gli interessati possono formulare osservazioni. Le Amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi, nonché quelle che approvano l'intesa o altro atto, sono tenute all'esame puntuale delle osservazioni presentate, ai fini dell'assunzione delle decisioni finali.

Art. 12

Approvazione del progetto di un'opera non conforme alle previsioni urbanistiche.

1. Nei casi in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità non risulti conforme alle previsioni urbanistiche, trovano applicazione le disposizioni del presente articolo, fatti salvi i procedimenti speciali previsti dalla legislazione statale o regionale per i quali l'approvazione del progetto di un'opera comporta variante agli strumenti urbanistici.

2. Qualora l'opera pubblica o di pubblica utilità non risulti conforme alle previsioni del Piano strutturale comunale (P.S.C.), l'autorità competente alla realizzazione dell'opera ovvero il soggetto privato che chiede

l'espropriazione trasmette il progetto preliminare dell'opera al Consiglio comunale, il quale si pronuncia entro novanta giorni dal ricevimento (12). La determinazione positiva del Consiglio comunale sul progetto preliminare comporta l'avvio del procedimento di variante al P.S.C., secondo quanto disposto dall'articolo 32 della L.R. n. 20/2000.

3. Il progetto preliminare, predisposto ai sensi dell'articolo 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge-quadro in materia di lavori pubblici), e relative norme regolamentari, deve contenere gli elaborati relativi alla variazione del P.S.C., nonché gli elementi che consentano di valutare sia gli effetti sul sistema ambientale e territoriale dell'opera proposta sia le misure necessarie per l'inserimento della stessa nel territorio.

4. Il Consiglio comunale può attribuire alla deliberazione di approvazione della variante al P.S.C. il valore e gli effetti di approvazione di P.O.C. o di variante specifica allo stesso, comportante apposizione del vincolo espropriativo, qualora:

a) gli elaborati ed elementi conoscitivi e valutativi, predisposti ai sensi del comma 2 dall'autorità competente alla realizzazione dell'opera ovvero dal soggetto privato che chiede l'espropriazione, presentino i contenuti necessari per l'approvazione del P.O.C. o di variante specifica allo stesso (13);

b) siano acquisiti i pareri e gli atti di assenso comunque denominati previsti dall'articolo 34, comma 3 della L.R. n. 20/2000;

c) siano seguite le forme di concertazione e di partecipazione previste dall'articolo 34, commi 2 e 5 della L.R. n. 20/2000;

d) trovi applicazione quanto disposto dagli articoli 9 e 10 della presente legge.

5. Nel caso in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità sia prevista dal P.S.C. ma non risulti conforme alle previsioni del P.O.C., la determinazione positiva del Consiglio comunale sul progetto preliminare, trasmesso dall'autorità competente alla realizzazione dell'opera ovvero dal soggetto privato che chiede l'espropriazione, costituisce adozione di P.O.C. o di variante allo stesso (14). Il piano è approvato secondo le modalità previste dall'articolo 34 della L.R. n. 20/2000, come integrato dall'articolo 10 della presente legge.

6. Nel medesimo caso di cui al comma 5 la delibera di approvazione della variante al P.O.C. comporta altresì dichiarazione di pubblica utilità qualora l'autorità competente alla realizzazione dell'opera ovvero il soggetto privato che chiede l'espropriazione ne faccia espressa richiesta trasmettendo all'Amministrazione comunale il progetto definitivo dell'opera, in luogo di quello preliminare (15). In tale caso il P.O.C. o la variante allo stesso è approvata con le modalità previste dall'articolo 34 della L.R. n. 20/2000, come integrato dall'articolo 17 della presente legge.

7. I commi 2, 3, 4, 5 e 6 trovano altresì applicazione qualora l'approvazione del progetto definitivo od esecutivo o di varianti in corso d'opera comporti modifiche al progetto preliminare, fatti salvi i casi delle variazioni delle aree soggette ad esproprio che non comportino la localizzazione dell'opera al di fuori delle zone di rispetto previste dalla legislazione vigente. Le variazioni delle aree soggette ad esproprio sono approvate dall'autorità espropriante, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

(12) Periodo così modificato dall'art. 22, L.R. 3 giugno 2003, n. 10.

(13) Lettera così modificata dall'art. 22, L.R. 3 giugno 2003, n. 10.

(14) Periodo così modificato dall'art. 22, L.R. 3 giugno 2003, n. 10.

(15) Periodo così modificato dall'art. 22, L.R. 3 giugno 2003, n. 10.

TITOLO III
Vincolo espropriativo
Capo III - Durata del vincolo espropriativo

Art. 13

Termini di efficacia del vincolo espropriativo.

1. Il vincolo espropriativo si intende apposto quando diventa efficace la delibera di approvazione del P.O.C. o della sua variante nonché uno degli atti di natura negoziale di cui all'articolo 8, comma 2 ed ha durata di cinque anni, salvo che specifiche disposizioni regionali o statali prevedano un diverso termine di durata. Entro il medesimo termine deve essere emanato l'atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.
2. Qualora non venga dichiarata la pubblica utilità entro il termine di cui al comma 1, il vincolo apposto decade e le aree interessate sono sottoposte al regime giuridico di cui all'articolo 5 della L.R. 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia).
3. Il vincolo decaduto può essere motivatamente reiterato, per una sola volta, attraverso uno degli atti di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, tenendo conto delle eventuali variazioni intervenute nella normativa statale e regionale relativa alle dotazioni territoriali e fermo restando la corresponsione al proprietario dell'indennità di cui all'articolo 39 del D.P.R. n. 327/2001 (16).
- 3-bis. Il divieto di reiterare più di una volta il vincolo espropriativo decaduto non trova applicazione per il completamento di opere pubbliche o di interesse pubblico lineari la cui progettazione preveda la realizzazione per lotti o stralci funzionali, secondo la normativa vigente, fermo restando l'obbligo di puntuale motivazione del provvedimento che dispone la reiterazione del vincolo, nonché la corresponsione al proprietario dell'indennità di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)) (17).
- 3-ter. Resta salva la possibilità di una nuova programmazione che assicuri il completamento delle opere di cui al comma 3-bis (18).

(16) Per l'interpretazione autentica di quanto previsto dal presente comma, vedi l'art. 30, comma 1, L.R. 30 maggio 2016, n. 9.

(17) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, L.R. 1° agosto 2017, n. 18, a decorrere dal 2 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1, della medesima legge). Vedi, al riguardo, quanto previsto dall'art. 6, comma 1, della suddetta L.R. n. 18/2017.

(18) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, L.R. 1° agosto 2017, n. 18, a decorrere dal 2 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1, della medesima legge).

Art. 14*Realizzazione di una diversa opera pubblica.*

1. Nel corso dei cinque anni di durata del vincolo preordinato all'esproprio, il Consiglio comunale può disporre la realizzazione sul bene vincolato di opere pubbliche o di pubblica utilità diverse da quelle originariamente previste nel P.O.C., mediante adozione di variante allo stesso ai sensi dell'articolo 34 della L.R. n. 20/2000.

TITOLO IV
Dichiarazione di pubblica utilità
Capo I - Opere conformi alle previsioni urbanistiche

Art. 15

Atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità.

1. Qualora le opere siano conformi alle previsioni del P.O.C. o ad una sua variante, assunta anche ai sensi dell'articolo 8, comma 2, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera deriva dall'approvazione:
 - a) del progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità;
 - b) del Piano urbanistico attuativo (P.U.A.) di cui all'articolo 31 della L.R. n. 20/2000;
 - c) di uno strumento di pianificazione, anche di settore o attuativo, ovvero dal rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti qualora, in base alla normativa vigente, l'approvazione od il rilascio di tali atti equivalga a dichiarazione di pubblica utilità.
2. La dichiarazione di pubblica utilità dell'opera può essere altresì disposta espressamente dagli atti di apposizione del vincolo espropriativo previsti dall'articolo 8, comma 2, qualora con i medesimi atti si provveda all'approvazione del progetto definitivo dell'opera, nell'osservanza anche degli adempimenti previsti dall'articolo 16.
3. Nei casi in cui il P.O.C. assume il valore e gli effetti di P.U.A., ai sensi dell'articolo 30, comma 4, della L.R. n. 20/2000, la dichiarazione di pubblica utilità delle opere ivi previste deriva dall'approvazione del P.O.C. stesso.

Art. 16

Procedimento di approvazione dei progetti definitivi.

1. Il progetto definitivo dell'opera conforme alle previsioni del P.O.C. è depositato presso l'ufficio per le espropriazioni competente ai sensi della presente legge accompagnato da un allegato, in cui sono indicate le aree da espropriare e i nominativi di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze dei registri catastali, da una relazione, che indichi la natura, lo scopo, la spesa presunta dell'opera da eseguire o intervento da realizzare ed il responsabile del procedimento, nonché da eventuali nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso già acquisiti, previsti dalla normativa vigente (19).
2. Dell'avvenuto deposito di cui al comma 1 è dato avviso mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e su uno o più quotidiani diffusi nell'ambito territoriale interessato dall'intervento. Nell'avviso va indicato esplicitamente che l'approvazione del progetto comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera o dell'intervento da realizzare e che il progetto è accompagnato da un apposito allegato che indica le aree da espropriare e i nominativi di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze dei registri catastali. Il deposito ha una durata di venti giorni, decorrenti dal giorno della pubblicazione dell'avviso dell'avvenuto deposito nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. L'ufficio per le espropriazioni comunica l'avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai proprietari delle aree in cui si intende realizzare l'opera, con l'indicazione dell'avvenuto deposito degli atti di cui al comma 1 e del nominativo del responsabile del procedimento. La comunicazione va effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante strumento telematico, qualora ciò sia stato richiesto dai medesimi soggetti ai sensi dell'articolo 3, comma 10.
4. Nei venti giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, i proprietari delle aree

sottoposte a vincolo espropriativo possono prendere visione del progetto definitivo e degli altri atti depositati e, negli ulteriori venti giorni, possono formulare osservazioni all'autorità competente all'approvazione del progetto.

5. Possono altresì presentare osservazioni all'autorità competente all'approvazione del progetto, nei venti giorni successivi alla scadenza del termine di deposito di cui al comma 2, coloro ai quali, pur non essendo proprietari, possa derivare un pregiudizio diretto dall'atto che comporta dichiarazione di pubblica utilità.

6. In sede di approvazione del progetto definitivo, l'autorità è tenuta all'esame puntuale delle osservazioni presentate dai soggetti di cui ai commi 4 e 5.

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti trovano applicazione anche per gli atti indicati all'articolo 15, comma 1, lettera c), il cui rilascio equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere ivi previste.

(19) Comma così modificato dall'art. 23, L.R. 3 giugno 2003, n. 10.

Art. 16-bis

Interventi nelle fasce di rispetto e nelle aree a rischio idrogeologico.

1. L'approvazione, secondo le modalità procedurali previste dall'articolo 16 e previa intesa dell'Amministrazione comunale, del progetto definitivo o esecutivo di interventi, di manutenzione o di adeguamento tecnico funzionale di opere pubbliche, localizzati nell'ambito della fascia di rispetto prevista dalla legge per l'opera pubblica alla quale ineriscono, comporta variante al POC, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere.

2. L'Amministrazione procedente provvede all'inclusione del lavoro nell'elenco annuale, sulla base del progetto approvato ai sensi del comma 1.

3. In caso di motivato dissenso dell'Amministrazione comunale, l'Amministrazione procedente può richiedere l'approvazione del progetto al Consiglio regionale, che provvede entro il termine di quarantacinque giorni. Tale approvazione produce i medesimi effetti previsti dal comma 1.

4. Le previsioni dei commi 1, 2 e 3 trovano applicazione anche per le opere pubbliche di difesa del suolo e di bonifica da realizzarsi entro i limiti previsti dall'articolo 96, comma 1, lettera f) del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e dall'articolo 133, comma 1, lettera a) del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per l'esecuzione del TU della legge 22 marzo 1900, n. 195, e della legge 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) nonché per le opere di difesa del suolo da realizzarsi nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato perimetrare ai sensi del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267. Le stesse previsioni trovano applicazione altresì per tutte le opere di difesa del suolo, anche qualora ricadenti in aree non perimetrare ai sensi della normativa vigente (20).

4-bis. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche qualora la realizzazione delle opere di cui al comma 4 non richieda l'acquisizione coattiva delle aree o l'imposizione coattiva di servitù (21) (22).

(20) Periodo aggiunto dall'art. 62, comma 1, L.R. 6 luglio 2009, n. 6.

(21) Comma aggiunto dall'art. 62, comma 2, L.R. 6 luglio 2009, n. 6.

(22) Articolo aggiunto dall'art. 24, L.R. 3 giugno 2003, n. 10, poi così modificato come indicato nelle note che precedono.

Art. 17*Disposizioni particolari per l'approvazione dei piani.*

1. Qualora la dichiarazione di pubblica utilità derivi dall'approvazione di un P.U.A., o di altro strumento di pianificazione secondo quanto indicato dall'articolo 15, comma 1, lettera c), il Comune provvede a depositare presso l'ufficio per le espropriazioni copia del piano e a pubblicare l'avviso dell'avvenuta adozione del piano nel Bollettino Ufficiale della Regione oltre che su almeno un quotidiano a diffusione locale secondo quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, della L.R. n. 20/2000. Nell'avviso deve essere esplicitamente indicato che l'approvazione del piano comporta dichiarazione di pubblica utilità e che il piano prevede un allegato che indica le aree su cui insiste l'opera e i nominativi di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze dei registri catastali.
2. L'ufficio per le espropriazioni comunica ai proprietari delle aree l'avvenuto deposito del piano adottato, o di altro strumento di pianificazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), nonché il nominativo del responsabile del procedimento, secondo le forme previste dall'articolo 16, comma 3.
3. I proprietari delle aree e coloro che, pur non essendo proprietari, possono subire un pregiudizio dall'atto che comporta dichiarazione di pubblica utilità, possono presentare osservazioni ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della L.R. n. 20/2000.
4. In sede di approvazione del P.U.A., il Comune è tenuto all'esame puntuale delle osservazioni presentate dai soggetti di cui al comma 3.
5. Qualora la dichiarazione di pubblica utilità derivi dall'approvazione di un P.O.C. che assume il valore e gli effetti del P.U.A. ai sensi dell'articolo 30, comma 4, della L.R. n. 20/2000, l'avviso dell'avvenuta adozione del piano deve riportare l'esplicita indicazione che il piano è contemporaneamente preordinato all'apposizione del vincolo espropriativo e che esso comporta dichiarazione di pubblica utilità delle opere ivi previste, secondo quanto stabilito dall'articolo 10, comma 2 e dal comma 1 del presente articolo.

Art. 18*Deposito e comunicazione dell'atto che comporta dichiarazione di pubblica utilità.*

1. L'autorità che ha approvato uno degli atti di cui all'articolo 15, da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera o intervento da realizzare, provvede a depositarne copia presso l'ufficio per le espropriazioni.
2. L'ufficio per le espropriazioni comunica ai proprietari delle aree l'avvenuto deposito di cui al comma 1, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero avvalendosi dello strumento telematico, qualora ciò sia stato richiesto ai sensi dell'articolo 3, comma 10. La comunicazione deve precisare che, entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, il proprietario ha la facoltà di fornire ogni elemento utile alla determinazione del valore da attribuire all'immobile ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio.

Art. 19*Impossibilità delle comunicazioni.*

1. L'ufficio per le espropriazioni non è tenuto ad alcun adempimento sostitutivo nei casi in cui le comunicazioni previste agli articoli 9, 16, 17, 18 non abbiano luogo per irreperibilità o assenza del proprietario risultante dai registri catastali.
2. Qualora i registri catastali indichino quale proprietario dell'area un soggetto deceduto e non individuino l'attuale proprietario, le forme di pubblicazione degli atti previste dalla presente legge prendono luogo delle comunicazioni individuali.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 è fatto salvo il caso in cui l'ufficio per le espropriazioni abbia tempestiva notizia, attraverso atti di partecipazione al procedimento amministrativo, del nominativo dell'effettivo proprietario, diverso da quello risultante dai registri catastali.

TITOLO V

Edificabilità legale e di fatto e commissioni provinciali per la determinazione del valore agricolo medio
Capo I - Edificabilità legale e di fatto

Art. 20*Edificabilità legale.*

1. Ai fini della determinazione dell'entità dell'indennità di esproprio, la possibilità legale di edificare è presente nelle aree ricadenti all'interno del perimetro del territorio urbanizzato individuato dal P.S.C. ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera d), della L.R. n. 20/2000 e nelle aree cui è riconosciuta dalle previsioni del P.O.C.
2. Per i Comuni dotati di Piano regolatore generale (P.R.G.), approvato ai sensi della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 (Tutela ed uso del territorio), l'edificabilità legale è riconosciuta:
 - a) alle aree inserite all'interno del perimetro del territorio urbanizzato;
 - b) alle aree ricadenti nei perimetri degli strumenti urbanistico-attuativi vigenti;
 - c) alle aree interessate dalle previsioni del programma pluriennale di attuazione, per i Comuni dotati di tale strumento.

Art. 21*Inedificabilità assoluta.*

1. Sono prive di edificabilità legale le aree per le quali il P.S.C., ovvero uno strumento di pianificazione territoriale generale o settoriale sovraordinato, accerti la inedificabilità assoluta per la sussistenza di limiti o vincoli ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della L.R. n. 20/2000.
2. Sono altresì prive di edificabilità legale le aree non rientranti all'interno del perimetro del territorio urbanizzato e di quello suscettibile di urbanizzazione, definiti dal P.S.C. ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera d), della L.R. n. 20/2000, nonché gli àmbiti compresi all'interno dei suddetti perimetri la cui trasformazione è subordinata alla realizzazione delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, della L.R. n. 20/2000.

Art. 22*Edificabilità di fatto.*

1. Ferma restando la necessità dell'edificabilità legale di cui all'articolo 20, un'area possiede anche i caratteri della edificabilità di fatto quando sono già presenti o in corso di realizzazione, nell'àmbito territoriale in cui l'area stessa si inserisce, le dotazioni territoriali richieste dalla legge ovvero dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.
2. Con apposita direttiva la Regione può integrare e specificare i criteri e i requisiti per valutare l'edificabilità di fatto delle aree.

Art. 23*Misure compensative in sede di accordo di cessione.*

1. Ferma restando la possibilità di attuare le misure compensative di cui all'articolo 30, comma 11, della L.R. n. 20/2000, il Comune ed il privato possono stipulare un accordo di cessione del bene, ai sensi dell'articolo 45 del D.P.R. n. 327/2001, in cui a fronte della cessione delle aree da espropriare sia attribuita al proprietario delle stesse, in luogo del prezzo del bene, la facoltà di edificare su aree diverse di proprietà comunale o di terzi già destinate all'edificazione dagli strumenti urbanistici, concordate tra lo stesso Comune e i soggetti interessati.

TITOLO V

Edificabilità legale e di fatto e commissioni provinciali per la determinazione del valore agricolo medio
Capo II - Commissioni provinciali per la determinazione del valore agricolo medio**Art. 24***Commissioni provinciali.*

1. Per le finalità derivanti dall'applicazione della normativa in materia di espropriazioni per pubblica utilità, la Regione istituisce presso ogni Provincia la Commissione per la determinazione del valore agricolo medio, di seguito denominata Commissione.
2. La Commissione è composta:
 - a) dal Presidente della Provincia, o da un suo delegato, che la presiede;
 - b) dall'ingegnere capo dell'Agenzia del territorio, o da un suo delegato;
 - c) [dal Responsabile del servizio tecnico regionale in materia di difesa del suolo territorialmente competente, o da un suo delegato] (23);
 - d) dal Presidente dell'Agenzia casa Emilia-Romagna (A.C.E.R.) della Provincia, o da un suo delegato;
 - e) da due esperti in materia urbanistica ed edilizia (24);
 - f) da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste, scelti su terne proposte dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative (25).
3. Con apposito regolamento la Provincia disciplina, in particolare, la designazione e nomina dei componenti e le modalità di funzionamento della Commissione, e integra il numero degli esperti fino ad un massimo di tre, scelti anche fra le categorie professionali.
- 3-bis. Fino all'approvazione del regolamento provinciale, le funzioni di cui all'articolo 25 sono svolte dalle Commissioni per la determinazione del valore agricolo medio nell'attuale composizione (26).

(23) Lettera soppressa dall'art. 25, comma 1, L.R. 3 giugno 2003, n. 10.

(24) Lettera così modificata dall'art. 25, comma 2, L.R. 3 giugno 2003, n. 10.

(25) Lettera così modificata dall'art. 25, comma 2, L.R. 3 giugno 2003, n. 10.

(26) Comma aggiunto dall'art. 25, comma 4, L.R. 3 giugno 2003, n. 10.

Art. 25*Competenze (27).*

1. La Commissione, nell'ambito delle singole regioni agrarie delimitate secondo le pubblicazioni ufficiali dell'Istituto di Statistica, determina entro il 31 gennaio di ogni anno il valore agricolo medio nel precedente anno solare dei terreni, considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati.
2. La Commissione ha inoltre le seguenti competenze:

- a) esprime, ove richiesto, il parere per la determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione (28);
- b) determina l'indennità definitiva e quella urgente di espropriazione, qualora non si proceda con la procedura di arbitraggio di cui all'articolo 21 del D.P.R. n. 327/2001;
- c) determina il corrispettivo della retrocessione, se non viene concordato tra le parti, nei casi di retrocessione totale o parziale del bene;
- d) determina l'indennità che spetta al proprietario in caso di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio, se manca l'accordo;
- e) esercita i compiti già attribuiti dalla legislazione statale alle Agenzie del territorio, relativi all'applicazione delle sanzioni, in caso di abusi edilizi.

3. Nell'adempimento dei suoi compiti istituzionali la Commissione assume le proprie determinazioni conformemente alle norme legislative e regolamentari nonché agli atti di indirizzo e coordinamento emanati dalla Regione ai sensi dell'articolo 5.

4. I soggetti che richiedono la stima dell'indennità definitiva o di quella urgente di esproprio, il corrispettivo della retrocessione del bene e l'indennità per occupazione temporanea, sono tenuti al versamento, a titolo di rimborso delle spese istruttorie sostenute dalla Commissione, di una somma determinata forfettariamente dalla Provincia, secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale. Le somme, versate alle Province, sono destinate al funzionamento delle Commissioni ed al pagamento dei gettoni di presenza spettanti ai componenti.

(27) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, vedi il Comunicato reg. 22 marzo 2005, il Comunicato reg. 14 aprile 2006, il Comunicato reg. 16 marzo 2007, il Comunicato reg. 10 aprile 2008, il Comunicato reg. 28 aprile 2009, il Comunicato reg. 22 marzo 2010, il Comunicato reg. 31 marzo 2011, il Comunicato reg. 29 marzo 2012, il Comunicato reg. 22 marzo 2013, il Comunicato reg. 2 maggio 2014, il Comunicato reg. 1° aprile 2015, il Comunicato reg. 10 marzo 2016, il Comunicato reg. 27 giugno 2017, il Comunicato reg. 1° marzo 2018, il Comunicato reg. 15 aprile 2019, il Comunicato reg. 12 giugno 2019, il Comunicato reg. 11 giugno 2020, il Comunicato reg. 19 aprile 2021, il Comunicato reg. 6 maggio 2022, il Comunicato reg. 28 aprile 2023 e il Comunicato reg. 15 febbraio 2024.

(28) Lettera così modificata dall'art. 26, L.R. 3 giugno 2003, n. 10.

TITOLO VI Norme finali

Art. 26

Norme transitorie.

1. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della L.R. n. 20/2000, ogni richiamo previsto dalla presente legge:

a) al P.S.C. e al P.O.C., deve intendersi riferito al P.R.G., e sue varianti vigenti, previsto dalla previgente L.R. n. 47/1978;

b) al P.U.A., deve intendersi riferito agli strumenti urbanistici attuativi previsti dalla legislazione nazionale e regionale.

2. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici di cui al comma 1, non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, dall'articolo 15, comma 3 e dall'articolo 17, comma 5.

3. I procedimenti amministrativi che comportano apposizione del vincolo espropriativo o dichiarazione di pubblica utilità in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono completati e producono i loro effetti secondo la legislazione previgente.

4. Le disposizioni della presente legge non trovano applicazione per i progetti per i quali, alla data di entrata in vigore della stessa, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

Art. 27*Occupazione per motivi d'urgenza.*

1. Fino alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 327/2001, la dichiarazione di pubblica utilità delle opere comporta altresì l'indifferibilità e l'urgenza delle stesse, nei casi previsti dalla legislazione previgente.
2. [A seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 327/2001, l'autorità espropriante può disporre l'occupazione per motivi di urgenza nei casi e con le modalità indicate nei commi 3 e 4 del presente articolo] (29).
3. [L'autorità espropriante può emanare un decreto di occupazione anticipata dei beni immobili oggetto delle procedure espropriative solo per motivi di particolare urgenza e qualora sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere. Nello stesso decreto è necessario:
 - a) dare atto delle motivazioni inerenti la particolare urgenza;
 - b) determinare, sia pure in assenza delle particolari indagini e formalità richieste dalla legge, l'indennità provvisoria;
 - c) formare l'elenco dei beni da occupare e dei relativi proprietari risultanti dai registri catastali] (30).
4. [L'ufficio per le espropriazioni provvede a notificare il decreto di occupazione anticipata, secondo le forme degli atti processuali civili, al proprietario delle aree e al beneficiario dell'espropriazione, se diverso dall'autorità procedente. La procedura di esproprio prosegue secondo quanto disposto dall'art. 20, comma 5, del D.P.R. n. 327/2001, in merito ai modi e tempi di espressione delle determinazioni dei proprietari delle aree oggetto di occupazione anticipata sull'indennità provvisoria] (31).

(29) Comma soppresso dall'art. 27, L.R. 3 giugno 2003, n. 10.

(30) Comma soppresso dall'art. 27, L.R. 3 giugno 2003, n. 10.

(31) Comma soppresso dall'art. 27, L.R. 3 giugno 2003, n. 10.

Art. 28*Disposizioni transitorie in materia di appalti e lavori pubblici.*

- [1. Fino all'entrata in vigore della disciplina regionale in materia di appalti e lavori pubblici, la Giunta regionale, per l'esercizio delle funzioni di osservatorio e monitoraggio degli appalti e lavori pubblici, è autorizzata a continuare ad avvalersi, in ragione della natura tecnica delle prestazioni a tal fine necessarie, della società consortile a partecipazione pubblica maggioritaria, che attualmente svolge tale attività] (32).

(32) Articolo abrogato dall'art. 16, L.R. 26 novembre 2010, n. 11.

Art. 29

Modifiche alla L.R. 24 marzo 2000, n. 20.

1. ... (33).
2. ... (34).
3. ... (35).
4. ... (36).
5. ... (37).
6. ... (38).
7. ... (39).
8. ... (40).

-
- (33) Sostituisce il comma 7 dell'art. 14, L.R. 24 marzo 2000, n. 20.
(34) Sostituisce il comma 12 dell'art. 30, L.R. 24 marzo 2000, n. 20.
(35) Aggiunge il comma 2-bis all'art. 31, L.R. 24 marzo 2000, n. 20.
(36) Sostituisce il comma 12 dell'art. 27, L.R. 24 marzo 2000, n. 20.
(37) Sostituisce il comma 12 dell'art. 32, L.R. 24 marzo 2000, n. 20.
(38) Sostituisce il comma 2 dell'art. 33, L.R. 24 marzo 2000, n. 20.
(39) Sostituisce il comma 8 dell'art. 34, L.R. 24 marzo 2000, n. 20.
(40) Aggiunge i commi 4-bis e 4-ter all'art. 35, L.R. 24 marzo 2000, n. 20.

Art. 30

Modifiche alla L.R. 22 febbraio 1993, n. 10 (Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volt. Delega di funzioni amministrative).

1. ... (41).
2. ... (42).
3. ... (43).
4. ... (44).

-
- (41) Aggiunge l'art. 2-bis alla L.R. 22 febbraio 1993, n. 10.
(42) Sostituisce l'art. 3, L.R. 22 febbraio 1993, n. 10.

(43) Aggiunge l'art. 4-bis alla L.R. 22 febbraio 1993, n. 10.

(44) Sostituisce l'art. 5, L.R. 22 febbraio 1993, n. 10.

Art. 31

Modifiche alla L.R. 25 novembre 2002, n. 31.

1. Ai commi 5 e 6 dell'articolo 46 della L.R. n. 31/2002, le parole "comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "comma 4".
2. All'articolo 49, comma 1, lettera c), della L.R. n. 31/2002, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", ad eccezione dell'articolo 3 e del comma 1 dell'articolo 6".
3. Conseguentemente l'articolo 3 della L.R. n. 46/1988 (Disposizioni integrative in materia di controllo delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche), come modificato dall'articolo 15 della L.R. n. 6/1995 (Norme in materia di programmazione e pianificazione territoriale, in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, e modifiche e integrazioni alla legislazione urbanistica ed edilizia), e il comma 1 dell'articolo 6 della medesima L.R. n. 46/1988 continuano a trovare applicazione.

Art. 32

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte con l'istituzione di apposite unità previsionali di base o nell'ambito di quelle già esistenti e relativi capitoli del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4).

Art. 33

Disapplicazione di norme statali.

1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge cessa di avere diretta applicazione nella Regione la disciplina di dettaglio prevista dalle seguenti disposizioni del Titolo II del D.P.R. n. 327/2001:
 - a) l'intero Capo II;
 - b) gli articoli 12, 16, commi da 1 a 8, 17, 19 e 41.
2. Fino alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 327/2001 ogni riferimento a disposizioni del medesimo decreto, contenuto nella presente legge, deve intendersi riferito alle disposizioni previste dalla normativa vigente.

Art. 34*Abrogazioni.*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) articoli 3 e 4 della L.R. 21 dicembre 2001, n. 47 (Differimento di termini in materia di pianificazione urbanistica e di delocalizzazione degli immobili nonché disposizioni urgenti in materia di espropriazione per pubblica utilità);
 - b) articolo 45 della L.R. n. 20/2000.

L.R. 18 febbraio 2002, n. 5 (1)**Norme relative alla costituzione, alla nomina ed al funzionamento delle Commissioni provinciali espropri.**

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 21 febbraio 2002, n. 8.

Art. 1*Commissione provinciale espropri.*

1. Per le finalità derivanti dall'applicazione della normativa in materia di espropriazioni per causa di pubblica utilità è istituita in ogni Provincia, ai sensi dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificato dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la Commissione provinciale espropri, di seguito denominata in breve Commissione.

2. La Commissione determina:

a) i valori agricoli medi dei terreni, considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati, nell'ambito delle singole regioni agrarie così come delimitate dall'Istituto centrale di statistica (ISTAT);

b) le indennità definitive di espropriazione;

c) le indennità di occupazione;

d) eventuali valori di altra natura previsti dalla normativa vigente.

3. La Commissione è composta:

a) dal Presidente dell'amministrazione provinciale o da suo delegato, che la presiede;

b) dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale o suo delegato;

c) dal responsabile del settore decentrato opere pubbliche e difesa del suolo della Regione o suo delegato;

d) dal presidente dell'Agenzia territoriale per la casa o suo delegato;

e) da due esperti in materia urbanistica ed edilizia;

f) da quattro esperti in materia di agricoltura e foreste, di cui tre su proposta delle associazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative ed uno su proposta delle associazioni di categoria della proprietà fondiaria maggiormente rappresentative (2).

4. Per la determinazione delle indennità relative ad aree edificabili, così come definite dall'articolo 5 bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, o comunque aventi vocazione ulteriore e diversa dell'agricola, la Commissione è integrata, a mero titolo consultivo, senza diritto di voto, dal legale rappresentante dell'ente espropriante o suo delegato.

5. Le deleghe di cui al comma 3 sono comunicate per iscritto al presidente della Provincia unitamente alla dichiarazione di accettazione espressa dai delegati ed hanno validità, salvo revoca, dimissioni anticipate o decadenza, fino alla scadenza del mandato della Commissione.

6. La costituzione della Commissione e la nomina degli esperti di cui al comma 3, lettere e) e f), nonché di eventuali altri componenti previsti dalla normativa in vigore, sono delegate alle Province presso cui hanno sede le commissioni.

7. La Commissione resta in carica sino al termine della corrispondente legislatura regionale e, comunque, fino al suo rinnovo, che deve avvenire nei termini di legge.

8. Il provvedimento di costituzione della Commissione è comunicato alla Regione e pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale.

9. In caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive della Commissione, i membri esperti decadono dalla carica. Il segretario della Commissione provvede a darne comunicazione al presidente della Provincia per la sostituzione che avviene negli stessi modi di cui ai commi 6, 7 e 8. Analogamente si procede in caso di dimissioni o di decesso.

(2) Lettera così sostituita dall'art. 21, L.R. 4 maggio 2012, n. 5, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 54 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «f) da tre esperti in materia di agricoltura e foreste, scelti su terne proposte dalle associazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative.».

Art. 2

Attività e funzionamento della Commissione (3).

1. Nell'adempimento dei compiti istituzionali la Commissione assume le proprie determinazioni conformemente alle norme legislative e regolamentari nonché alle direttive emanate dalla Regione. Per lo svolgimento delle proprie attività può adottare specifico regolamento interno.
2. Entro il 15 gennaio di ogni anno la Commissione provvede ad approvare le tabelle dei valori agricoli medi di cui all'articolo 16 della L. n. 865/1971, nonché eventuali valori di altra natura previsti dalla normativa in vigore e a trasmetterli alla Regione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale (4).
3. Ove i valori di cui al comma 2 non pervengano alla Regione entro il 31 gennaio sono confermati i valori determinati per l'anno precedente (5).
4. Le tabelle dei valori agricoli medi sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione (6).
5. Le sedute della Commissione sono valide in presenza della maggioranza dei componenti e le determinazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti assume prevalenza il voto del Presidente.
6. Nel computo delle presenze per la validità delle sedute non si tiene conto dell'eventuale presenza del legale rappresentante dell'ente espropriante.
7. Per le deliberazioni concernenti la determinazione delle indennità commisurate al valore agricolo e la determinazione delle indennità relative agli immobili di cui all'articolo 1, comma 4, occorre la partecipazione, rispettivamente, di almeno uno degli esperti in materia di agricoltura e foreste e di almeno uno degli esperti in materia di urbanistica ed edilizia.
8. La Commissione provvede a determinare le indennità di espropriazione e di occupazione d'urgenza, ovvero gli indennizzi e le valutazioni di altra natura previsti dalla normativa in vigore, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta effettuata dal competente organo ovvero entro trenta giorni dalla data di ricevimento di eventuali atti integrativi richiesti.
9. Le determinazioni di cui al comma 8 sono inviate all'organo richiedente nonché all'ente espropriante, salvo che questi coincidano in un unico soggetto.

(3) Vedi, anche, il Comunicato reg. 2 luglio 2009, il Comunicato reg. 23 giugno 2010, il Comunicato reg. 12 luglio 2012, il Comunicato reg. 27 giugno 2013 e il Comunicato reg. 20 ottobre 2022.

(4) Vedi, anche, il Comunicato reg. 17 settembre 2009 e il Comunicato reg. 18 maggio 2023.

(5) Vedi, anche, il Comunicato reg. 17 settembre 2009.

(6) Vedi, anche, il Comunicato reg. 17 settembre 2009.

Art. 3*Segreteria della Commissione.*

1. I compiti concernenti il funzionamento delle commissioni sono delegati alle province che a tal fine provvedono a costituire un ufficio di segreteria per ciascuna Commissione, assegnando ad esso il personale necessario.
2. Le funzioni di segretario della Commissione sono attribuite con provvedimento dell'amministrazione provinciale ad un dipendente dell'amministrazione stessa in attività di servizio ed appartenente a categoria non inferiore alla C.
3. In caso di assenza o impedimento del segretario è data facoltà all'amministrazione provinciale di nominare un funzionario per lo svolgimento delle funzioni vicarie, anch'esso in attività di servizio e di categoria non inferiore alla C.
4. Il segretario della Commissione ha il compito di:
 - a) redigere i verbali delle riunioni riportandoli in apposito registro con l'indicazione dei componenti presenti;
 - b) curare i rapporti fra la Commissione e gli enti e gli organi richiedenti le determinazioni nonché con la Regione;
 - c) predisporre e raccogliere la documentazione relativa alle trasferte ed alle presenze dei componenti la Commissione ai fini della corresponsione dei relativi emolumenti;
 - d) curare la raccolta dei dati complessivi annuali relativi alle determinazioni effettuate dalla Commissione e trasmetterli, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, alla Regione;
 - e) curare tutti gli adempimenti comunque necessari al funzionamento della Commissione.

Art. 4*Trattamento economico.*

1. Ai componenti di cui all'articolo 1, comma 3, lettere e) e f), sono riconosciute per ogni giornata di partecipazione alle sedute della Commissione, che comunque non possono essere superiori a sei per ogni mese, le competenze previste dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33.
2. Tali competenze sono liquidate periodicamente dalle province.

Art. 5.*Disposizione finanziaria.*

1. Alle spese di funzionamento connesse all'esercizio delle funzioni conferite con la presente legge si provvede mediante trasferimenti alle province.

Per l'ammontare di tali trasferimenti, determinati per l'anno 2002 in euro 51.646,00, si provvede, nello stato di previsione della spesa, in termini di competenza e di cassa, con lo stanziamento del capitolo 16005 appartenente all'Unità previsionale di base (U.P.B.) n. S1071 (Gabinetto Presidenza della Giunta Funzioni conferite agli enti locali Titolo I spese correnti) del bilancio della Regione per l'esercizio 2002.

2. Per gli anni 2003 e 2004 si provvede con la dotazione finanziaria dell'U.P.B. n. S1071 del bilancio pluriennale 2002-2004.

Art. 6

Norma finale.

1. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono, in quanto applicabili, le norme recate dalla L. n. 865/1971, nonché la normativa vigente in materia di espropriazioni per causa di pubblica utilità.

L.R. 4 dicembre 1989, n. 71 (1)**Norme sul funzionamento delle commissioni provinciali per la determinazione dei valori agricoli medi e delle indennità di espropriazione e di occupazione (2).**

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 20 dicembre 1989, n. 35.

(2) Vedi, anche, l'Avv. reg. 25 maggio 2017 e l'Avv. reg. 22 maggio 2018.

Art. 1

1. Le commissioni per la determinazione dei valori agricoli medi e delle indennità di espropriazione e di occupazione previste dall'articolo 16 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, come modificato dall'articolo 14 della L. 28 gennaio 1977, n. 10, sono istituite in ogni provincia con provvedimento della Giunta regionale e sono composte:

- a) dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato che la presiede;
- b) dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale o da un suo delegato;
- c) dal coordinatore del settore opere e lavori pubblici dell'amministrazione regionale decentrata o da un suo delegato. Per la provincia di Frosinone, la rappresentanza spetta, caso per caso, o al coordinatore del settore opere e lavori pubblici di Frosinone, ovvero a quello del settore opere e lavori pubblici di Cassino, competente per territorio;
- d) dal presidente dell'istituto autonomo delle case popolari della rispettiva provincia o da un suo delegato. Per la provincia di Roma la rappresentanza spetta, caso per caso, o al presidente dell'istituto autonomo delle case popolari di Roma ovvero a quello dell'istituto autonomo delle case popolari di Civitavecchia, competente per territorio;
- e) da due esperti in materia di urbanistica ed edilizia nominati dalla Giunta regionale;
- f) da tre esperti in materia di agricoltura e foreste nominati dalla Giunta regionale e scelti su terne proposte dalle associazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative.

2. Per la determinazione delle indennità relative alle aree non agricole, le commissioni sono integrate dal sindaco territorialmente competente o da un suo delegato.

3. Per il comune di Roma è istituita una sottocommissione composta secondo le disposizioni stabilite nei commi precedenti.

Art. 2

1. Gli esperti di nomina regionale durano in carica fino alla scadenza, ordinaria o anticipata, del Consiglio regionale, salvo proroga dell'incarico fino all'effettiva sostituzione o conferma.

2. Tali esperti sono dichiarati decaduti e sostituiti con deliberazione della Giunta regionale qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della commissione; a tal fine il presidente della commissione è tenuto a trasmettere tempestivamente alla Giunta regionale le relative segnalazioni.

3. A seguito di analoga segnalazione i componenti della commissione indicati alle lettere a), b), c) e d) del precedente articolo debbono provvedere alla sostituzione dei delegati.

Art. 3

1. Le commissioni stabiliscono periodicamente, in relazione agli affari in scadenza, il calendario dei lavori e lo inviano alla Giunta regionale.
2. Le sedute sono convocate dal presidente o dal suo delegato, mediante avviso da inviarsi a tutti i componenti unitamente all'ordine del giorno relativo, almeno otto giorni prima della data stabilita.

Art. 4

1. Le commissioni deliberano validamente con la presenza della metà più uno dei componenti e a maggioranza dei presenti.
2. Per le deliberazioni concernenti le determinazioni dei valori agricoli medi e delle indennità relative ad aree non agricole occorre altresì, rispettivamente, la partecipazione di almeno uno degli esperti in agricoltura e foreste e di almeno uno degli esperti in materia di urbanistica ed edilizia.
3. Le pronunce delle commissioni sono comunicate al richiedente, all'ente espropriante, al quale compete la notifica ai soggetti passivi del procedimento espropriativo nelle forme e nei termini di legge, nonché al settore «espropri e collaudi lavori».
4. Le pronunce delle immissioni sono pubblicate in estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Art. 5

1. I verbali di adunanza sono redatti dal segretario della commissione e debbono indicare i nomi dei componenti presenti e contenere una sintesi delle decisioni adottate.

Art. 6

1. Sono a carico della Regione gli oneri relativi al funzionamento delle Commissioni limitatamente al pagamento delle indennità di presenza e di missione ai componenti delle Commissioni stesse, nonché quelli relativi alle spese postali, telefoniche, di cancelleria e per l'acquisto, per ciascuna Commissione, di una attrezzatura informatica individuale e dei relativi programmi di applicazione (3).
2. La Regione, in caso di necessità e su motivata richiesta dell'intendente di finanza, può mettere a disposizione delle segreterie delle commissioni proprio personale.

(3) Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 29 maggio 1997, n. 16.

Art. 7

1. Ai presidenti delle commissioni ed agli altri componenti spetta, per la partecipazione ad ogni giornata di seduta, una indennità pari a quella prevista dalla legislazione regionale rispettivamente per il presidente e per gli altri componenti del comitato di controllo, nonché l'indennità di missione nella misura stabilita per questi ultimi.
2. Su segnalazione dei presidenti delle commissioni, l'amministrazione regionale provvede alla liquidazione delle relative spettanze.
3. L'indennità di cui al primo comma non spetta ai componenti delle Commissioni che svolgono le relative funzioni in rappresentanza dell'amministrazione di provenienza e nell'ambito dei normali doveri di ufficio, fermo restando il diritto all'eventuale indennità di missione (4).

(4) Comma aggiunto dall'art. 2, L.R. 29 maggio 1997, n. 16.

Art. 8

1. Per l'attuazione dei precedenti articoli 6 e 7 è autorizzata per l'anno 1989 e seguenti la spesa di L. 40 milioni che graverà sul capitolo numero 26106 del bilancio regionale per l'anno in corso e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 9

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

L.R. 22 agosto 1989, n. 32 (1)**Norme sulla costituzione e il funzionamento delle Commissioni provinciali per le indennità di esproprio nonché ulteriori deleghe alle Province in materia di espropri.**

(1) Pubblicata nel B.U. 6 settembre 1989, n. 15.

Capo I - Norme sulle commissioni provinciali per la determinazione dei valori agricoli medi e dell'indennità di espropriazione e di occupazione**Art. 1**

Costituzione delle Commissioni di cui all'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

1. I componenti delle Commissioni provinciali per la determinazione dei valori agricoli medi e della indennità di espropriazione ed occupazione, di cui all'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni e integrazioni, sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. Gli esperti in materia urbanistica ed edilizia vengono designati direttamente dalla Giunta regionale, quelli in materia di agricoltura e foreste sono scelti dalla Giunta regionale tra terne proposte dalle associazioni agricole maggiormente rappresentative. Le proposte delle terne di esperti in materia di agricoltura e foreste devono essere effettuate entro sessanta giorni dalla richiesta; in caso di mancata o irregolare proposta entro tale termine, il Presidente della Giunta regionale provvede, comunque, alla costituzione della Commissione purché sia possibile la nomina almeno della metà più uno dei componenti. Alla integrazione della Commissione si provvede non appena giungano le proposte mancanti.
3. Con la medesima procedura prevista per la nomina dei membri effettivi, viene contestualmente nominato per ciascun esperto un membro supplente.
4. Nei casi in cui si fa luogo all'integrazione della Commissione ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, i Sindaci partecipano alla riunione senza diritto di voto qualora l'indennità da determinare riguardi immobili espropriati dall'amministrazione che rappresentano.
5. I membri esperti in materia urbanistica ed edilizia e in materia di agricoltura e foreste, sono dichiarati decaduti qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della Commissione; a tal fine il Presidente della Commissione è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Regione.
6. Le Commissioni durano in carica cinque anni.

Art. 2

Funzionamento della Commissione.

1. Le Commissioni deliberano validamente con la presenza della metà più uno dei componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti.
2. Le pronunce delle Commissioni sono trasmesse alla Regione per la pubblicazione in estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Art. 3*Oneri a carico della Regione.*

1. Sono a carico della Regione le indennità di presenza e il rimborso spese ai componenti delle Commissioni provinciali, ai sensi dell'articolo 4.
2. Sono altresì a carico della Regione le spese postali e telefoniche relative al funzionamento delle Commissioni stesse, ivi comprese quelle relative agli anni 1986, 1987 e 1988, da liquidarsi previa idonea documentazione.

Art. 4*Indennità varie.*

1. A ciascuno dei componenti delle Commissioni sono attribuite, per ogni giornata di seduta, le indennità di presenza previste dall'articolo 2 della legge regionale 5 marzo 1984, n. 13 e successive modifiche e integrazioni.
2. Ai medesimi componenti è corrisposta altresì una indennità a titolo di rimborso spese secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge regionale 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modifiche e integrazioni.
3. Ai componenti delle Commissioni stesse che siano dipendenti regionali, si applicano le disposizioni ad essi riservate in materia di rimborso spese.

Capo II - Ulteriori funzioni espropriative delegate alle province

Art. 5

Delega alle Province delle competenze in materia di espropriazioni per pubblico interesse.

1. La delega alle Province, in materia di espropriazioni per pubblico interesse, è estesa ai procedimenti di espropriazione promossi dai soggetti comunque rientranti nell'ambito dell'articolo 2, secondo comma, della legge 25 giugno 1865, n. 2349 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sono pertanto delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti gli istituti previsti dalla medesima legge n. 2359 del 1865, relativi ai procedimenti di cui al comma primo.
3. Sono altresì delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti l'espropriazione in materia di edilizia alberghiera, di cui alla legge 7 aprile 1938, n. 475 e al R.D. 12 luglio 1938, n. 1473 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Ai rapporti tra Regioni ed Enti delegati si applica l'articolo 47, terzo, quarto, quinto, sesto, nono e decimo comma della legge regionale 28 febbraio 1983, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.
5. La delega alle Province comprende anche i procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge, fatti salvi i provvedimenti già adottati dalla Regione.
6. ... (2).

(2) Comma abrogato dall'art. 5, L.R. 15 luglio 1993, n. 33.

Capo III - Disposizioni finanziarie e finali

Art. 6

Norme finanziarie.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti, in termini di competenza e di cassa, iscritti ai seguenti capitoli del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1989:
 - 0425 «Postali, telegrafiche, telefoniche, bolli e carte bollate, noleggio apparecchiature telefoniche, canoni e manutenzione impianti»;
 - 0495 «Spese per compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese a componenti commissioni, comitati ed altri organismi previsti da leggi regionali o statali»;
 - 0565 «Fondo per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di espropriazione di cui al Titolo II della legge 22 ottobre 1971 n. 865, delegate alle Province».
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

Art. 7

Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

